


**L'IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO
SU DOCUMENTI E ATTI DEGLI
ENTI PUBBLICI**

Roma, 16 Maggio 2006
Ambasciatori Palace Hotel

ITA dal 1973





**L'IMPOSTA DI BOLLO E
REGISTRO
SU DOCUMENTI E ATTI
DEGLI ENTI PUBBLICI**

*Roma
16 Maggio 2006
Ambasciatori Palace Hotel*



ITA S.p.a.

10121 Torino - Via Brofferio, 3 - Tel. (011) 56 11 426 / 56 24 402 / 54.04.97
Telefax (011) 53.01.40 / 54.40.89 / 56.27.733 - www.itasoi.it e-mail: ita@itasoi.it
Cod. Fisc. - Part. IVA - Iscr. Reg. Impr. di Torino C.C.I.A.A. 01593590605 - R.E.A. 976163



Relatore:

Marco Magrini

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

*Studio Commerciale Associato Bianchini
e Magrini*

ITA dal 1973



Programma

Imposta di bollo: riferimenti normativi e inquadramento

- ambito di applicazione del tributo
- modalità di assolvimento dell'imposta
- obblighi dei pubblici dipendenti
- sanzioni

Struttura della tariffa con riferimento alla P.A.

- l'imposta di bollo sulle fatture
- l'imposta di bollo sui documenti di pagamento e riscossione (mandati e reversali)
- l'imposta di bollo sui contratti
- l'imposta di bollo nella documentazione relativa ai rapporti di lavoro
- l'imposta di bollo sugli atti amministrativi
- la telematica nell'assolvimento dell'imposta di bollo

Imposta di registro: riferimenti normativi e inquadramento

- misura dell'imposta ed ambito di applicazione
- atti soggetti a registrazione in termine fisso, in caso d'uso ed atti soggetti a registrazione solo volontaria
- soggetto obbligato a richiedere la registrazione
- procedura telematica di registrazione
- alternativa IVA ed imposta di registro
- versamento dell'imposta e modalità di riscossione
- sanzioni

Struttura della tariffa con riferimento alla P.A.

- applicazione dell'imposta sulle convenzioni sottoscritte fra soggetti pubblici
- varie fattispecie contrattuali e comportamenti suggeriti
- casistica della documentazione rilevante agli effetti dell'imposta di registro per la P.A.

Indice:

Marco Magrini

Imposta di bollo	pag. 1
Imposta di registro	pag. 105

Riferimenti normativi: Bollo

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo	pag. 141
----------------------------------	----------

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 giugno 1973

Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale	pag. 195
---	----------

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 - Art. 7

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici	pag. 197
--	----------

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 1988

Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sui protesti elevati dai notai	pag. 199
---	----------

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2005

Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311	pag. 201
--	----------

Provvedimento Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 maggio 2005/E

Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle Entrate	pag. 203
--	----------

Riferimenti normativi: Registro

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro	pag. 209
---	----------

L'IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO NEGLI ENTI PUBBLICI: CASISTICA E PROBLEMATICHE APPLICATIVE ¹

IMPOSTA DI BOLLO

Riferimenti normativi ed inquadramento

BREVE INQUADRAMENTO PRELIMINARE IMPOSTA DI BOLLO

Sono note le difficoltà degli utenti nella materia dell'imposta di bollo, il cui attuale riferimento normativo è da ricercare nel D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642, e successive modifiche, presenta, in effetti, uno schema applicativo di non sempre immediata comprensione e nemmeno i ripetuti interventi di semplificazione amministrativa che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni hanno, nel complesso, ottenuto, in tal senso, risultati di apprezzabile portata.

La struttura del presente compendio ricalca sostanzialmente quella del D.P.R. 642/1972, contemplando, quindi, una suddivisione dei temi essenzialmente in 4 parti:

1. Principi generali di funzionamento del tributo: artt. da 1 a 42
2. Atti soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine: Tariffa, parte prima
3. Atti soggetti ad imposta di bollo in caso d'uso: Tariffa, parte seconda
4. Atti esenti dall'imposta in modo assoluto: Tabella allegato "B"

Tuttavia la legislazione attualmente in vigore risulta sostanzialmente modificata rispetto a quella originaria.

Le modifiche di maggiore rilievo sono state apportate al testo normativo ed alla Tabella (Allegato B), con il D.P.R. 955 del 30 Dicembre 1982, con effetto 1° Gennaio 1983; e alla Tariffa (Allegato A) dal D.M. 20 Agosto 1992, dal D.L. 168 del 12 Luglio 2004 e dal D.M. 24 Maggio 2005).

In tale ambito sono stati selezionati gli argomenti che possono risultare d'interesse della P.A. con approfondimento delle disposizioni che sono state valutate essere d'interesse generale, oltre che di particolare complessità e di principale applicabilità concreta alla fattispecie attraverso un approccio volutamente pratico.

¹ A cura di Marco Magrini (Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini)

PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il principio generale su cui si fonda l'applicazione del tributo esprime un concetto di attrazione generale secondo il quale:

“scontano l'imposta di bollo tutti gli atti indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642” (art. 1, comma 1).

Una considerazione da farsi in via preliminare è che l'imposta di bollo è un tributo alternativo all'IVA.

Di conseguenza deve essere applicata per i soli documenti emessi senza addebito o applicazione dell'IVA.

Come evidenziato nell'articolo 1 del D.P.R. 642/1972 è stato esplicitamente precisato che l'imposta è dovuta sugli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa (Allegato A al Decreto).

Ciò rappresenta un significativo punto di riferimento per procedere alla sua corretta applicazione.

APPLICAZIONE PRATICA

Il concetto di atto di cui alla generica dizione dell'art. 1 del D.P.R. 642/1972 è giuridicamente ampio, tale da comprendere anche la documentazione avente natura di mera corrispondenza. Per il principio che costituisce una regola generale, decade il presupposto di applicazione del tributo nel caso di atto formatosi oralmente, essendo l'imposta di bollo vincolata alla cartolarità, cioè sull'esistenza di un atto scritto, il quale viene tassato solamente in ragione della sua forma esteriore.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 l'imposta di bollo è dovuta:

- fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, se formati nello Stato (Tariffa - Allegato A - D.P.R. 642/1972 - Artt. 1-21);
- in caso d'uso (presentazione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione), per tutti gli atti, documenti e registri indicati nella Parte II della Tariffa (Artt. 22-32) (Ministero delle Finanze, Circolare n. 1/330133 del 2 Gennaio 1984).

Come specifica l'art. 2 del D.P.R. 642/1972 *“si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro² per la registrazione”*.

Per tali tipologie di atti, l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (art. 6).

L'ipotesi del “caso d'uso” trova riscontro nel momento in cui l'atto è presentato all'Ufficio delle Entrate per la registrazione.

Ciò si verifica sia se la documentazione viene presentata in via autonoma, sia se viene presentata come allegato di un atto soggetto a registrazione (a sua volta in termine fisso o in caso d'uso).

L'imposta di bollo non è dovuta:

- per gli atti legislativi;

² Ora il riferimento è all'Ufficio delle Entrate

- per gli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi non espressamente previsti nella Tariffa (art. 1, comma 2).

Sono altresì esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti contenuti nella Tabella allegata "B" al D.P.R. 642/1972.

Non è solo la Tabella a contemplare le fattispecie di esenzione; queste possono trovare distinta collocazione:

- sia all'interno del Testo Unico: si osserva, ad esempi, che ai sensi dell'art. 3, nota 2, della Tariffa, parte prima, allegata la D.P.R. 642/1972, "per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti (...) o di assunzione in servizio anche temporanee, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta";
- sia al di fuori dello stesso Testo Unico: si consideri, sempre per esempio, che, è ai sensi dell'art. 8, Legge 266/1991 ("Legge - quadro sul volontariato"), gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della norma, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo.

L'imposta di bollo non è dovuta, inoltre, per gli atti formati al di fuori del territorio dello Stato.

Su quest'ultimo aspetto si osserva che ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, sono assoggettati sin dall'origine ad imposta di bollo di € 1,81=, se la somma supera € 77,47=, "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Nel caso in cui la prestazione alla quale si riferisce il credito sia relativa ad un'attività che ha trovato esecuzione al di fuori del territorio dello Stato (e, quindi, probabilmente svolta da un soggetto non residente nel territorio medesimo), potrebbe verificarsi la circostanza che la materiale redazione di alcuno dei documenti prima elencati abbia luogo anch'essa all'estero. In tal caso il documento, recante, quale luogo di formazione, una località situata al di fuori del territorio dello Stato, non richiede l'apposizione della marca da bollo fino dall'origine (per un'ulteriore specificazione si rinvia all'art. 30, Tariffa, parte seconda – Prassi).

L'art. 8 prevede che *"nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario"*.

Come rammenta la newsletter dell'Agenzia delle Entrate "Fisconotizie" 11 Ottobre 2001 n. 11, gli organismi che si occupano della produzione e distribuzione dei valori bollati sono:

- Agenzia delle Entrate: produzione e rendicontazione contabile
- Poligrafico dello Stato: stampa
- Poste Italiane: distribuzione

VALORI BOLLATI ESPRESSI IN LIRE O IN EURO

L'Agenzia delle Entrate, con C.M. 26 Febbraio 2002 n. 20/E, tenuto conto delle obiettive difficoltà di smaltimento dei bolli in lire, ha specificato, "per evitare inservibili giacenze", che "l'utilizzo dei valori bollati in lire è consentito (...) oltre la data del 28 Febbraio 2002, con l'avvertenza che i valori espressi in lire devono intendersi tradotti nell'equivalente valore in

euro”, ammettendo quindi la facoltà di utilizzo dei valori bollati denominati solo in lire fino al loro esaurimento e cioè senza limiti di tempo.

SIGNIFICATO DI FOGLIO E PAGINA

L'art. 5 del D.P.R. 642/1972 chiarisce che agli effetti dell'applicazione del tributo:

- il foglio si intende composto da quattro facciate;
- la pagina da una facciata;
- per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate;
- per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate, sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata a dichiarazione di conformità all'originale.

L'art. 3 della Tariffa, parte prima prevede, tra l'altro, che per *“istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”* l'imposta di bollo, fino dall'origine è dovuta nella misura di € 14,62= “per ogni foglio”.

Stante la definizione di foglio testé riportata – “il foglio si intende composto da quattro facciate” – l'istanza formata, ad esempio, da 5 facciate deve pertanto scontare l'applicazione dell'imposta nella misura complessiva di € 29,24= (€ 14,62= x 2).

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo si corrisponde (art. 3):

- 1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata³;
- 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo⁴, visto per bollo o bollo a punzone;
- 3) in modo virtuale⁵ mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio delle Entrate o mediante versamento in conto corrente postale³;

³ Ai sensi dell'art. 9, *“sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né accedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento”*.

⁴ Dispone l'art. 12, che *“l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza”*.

⁵ Con D.M. 7 Giugno 1973, recante *“Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale”* il Ministero delle Finanze ha determinato le categorie degli atti e documenti per i quali, su richiesta degli interessati, può essere consentito che il pagamento dell'imposta di bollo venga effettuato in modo virtuale anziché in modo ordinario o straordinario (si veda anche il D.M. 10 Febbraio 1988). Si tratta di:

- atti di protesto redatti dagli ufficiali giudiziari;
- certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge;
- scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie;
- atti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, compresi gli atti degli atti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale;
- assegni bancari emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 Dicembre 1933 n. 1736;
- libretti di risparmio nominativi ed al portatore;
- ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera € 5,16 (£ 10.000) ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze;
- estratti di conti, lettere e ricevute di accreditalmento o di addebitamento di somme, portanti o meno la causale dell'accrreditamento o dell'indebitamento e relativi benestare quando la somma supera €. 5,16 (£ 10.000);
- ricevute, lettere e ricevute di accreditalmento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende ed istituti di credito;
- carte di credito, buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione d'importo superiore a €. 5,16 (£ 10.000);
- note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'art. 23 della stessa Tariffa, nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico;
- note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile;
- atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio.

³ L'art. 15 del DPR. 642/1972 stabilisce che "Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione".

- 4) con contrassegno telematico sostitutivo delle marche da bollo rilasciato da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (dal 1° Giugno 2005)⁴.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Per gli atti e documenti "soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine", le relative marche devono essere annullate, con inchiostro o matita copiativa – mediante perforazione o apposizione, parte su ciascuna marca e parte sul foglio, della firma (di una delle parti), o della data o di un timbro (art. 12 del D.P.R. 642/1972) – dal soggetto o da uno dei soggetti che hanno formato i medesimi atti o documenti (pubblico ufficiale, funzionari delle pubbliche amministrazioni, parti interessate); in casi particolari nelle singole voci della Tariffa è espressamente indicato l'organo preposto all'annullamento" (R.M. 27 Maggio 2002 n. 156/E).

Tabella riassuntiva - Modalità di pagamento dell'imposta di bollo

Tipo di modalità	Modalità	Normativa
Ordinario	Impiego di carta filigranata e bollata	Art. 3, D.P.R. 642/1972
Straordinario	Marche da bollo, visto per bollo, bollo a punzone	Idem
Virtuale	Pagamento imposta di bollo all'Amministrazione finanziaria previa preventiva autorizzazione (decreto intendentizio o provvedimento dell'Agenzia regionale delle Entrate)	Idem e D.M. 7 Giugno 1973; Art. 3 D.M. 567 del 28 Dicembre 1993; D.Lgs 300 del 30 Luglio 1999
Telematico	Contrassegno telematico sostitutivo delle marche da bollo rilasciato da un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate	D.L. 168 del 12 Luglio 2004 e provvedimento Agenzia delle Entrate 5 Maggio 2005 <i>(in vigore dal 1° Giugno 2005).</i>

È poi opportuno ricordare che il pagamento dell'imposta di bollo senza impiego di valori bollati può essere effettuato esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni (Ministero delle Finanze, nota n. 390317 del 1° Agosto 1990):

- a) per espressa deroga normativa indicata nella Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972 (per esempio, artt. 14, 16, 17 e seguenti) per cui viene prevista l'applicazione del bollo a punzone (D.M. 5 Luglio 1973 – macchine elettriche bollatrici);

⁴ Si veda l'art. 1-bis, comma 10 del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168 convertito dalla Legge 30 Luglio 2004 n. 191 ed il provvedimento Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005.

- b) con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, per determinate categorie di atti elencati nel D.M. 7 Giugno 1973 e nel D.M. 10 Febbraio 1988.

PIU’ ATTI SUL MEDESIMO FOGLIO CON PAGAMENTO DI UNA SOLA IMPOSTA

Ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 642/1972, possono scriversi sul medesimo foglio e sono assoggettati al pagamento di una sola imposta:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
- 2) la ratifica apposta sull’atto cui si riferisce;
- 3) l’accettazione del mandatario apposta sull’atto contenente il mandato;
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l’originale;
- 5) l’accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull’atto relativo;
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l’iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una sola persona;
- 9) il certificato scritto sull’estratto catastale e attestante l’imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell’affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
- 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
- 12) gli atti d’istruzione della causa, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull’originale e sulla copia dell’atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
- 13) l’autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
- 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
- 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in unico contesto”

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE

Tra gli atti che, se scritti sul medesimo foglio, sono assoggettati al pagamento di una sola imposta, vi sono anche “13) l’autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare”.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28. Dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), si è stabilito che, in via generale, tutte le dichiarazioni sostitutive e le istanze non necessitano di autenticazione, a prescindere dalla loro presentazione contestuale ad un’istanza e da qualsiasi forma di connessione formale o funzionale con l’istanza stessa.

In particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono sottoscritte dall’interessato senza alcuna formalità, mentre per la sottoscrizione e la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è richiesta,

alternativamente, la sottoscrizione da parte dell'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero la sottoscrizione e la presentazione unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento d'identità.

Ne consegue il venir meno dell'obbligo di apposizione del bollo sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; si osservi, infatti, che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.P.R. 445/2000 e che non essendo la sottoscrizione autenticata, non è, di per sé, soggetta all'obbligo del bollo.

La locuzione di cui all'art. 12, n. 13), non perde tuttavia il proprio significato agevolativo, permanendo invero delle fattispecie nelle quali è prevista ancora l'obbligatorietà dell'autenticazione: ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000, ad esempio, tale obbligo rimane per la sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate a soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche ovvero presentate a queste ultime al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Detta autenticazione, resa quindi nella forma rituale prevista dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000, è soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo.

Si trova conferma di quanto precede nella Circolare n. 107/S del 14 Maggio 1999 - Segretariato Certificazioni - Dichiarazioni sostitutive - Chiarimenti in merito all'autocertificazione, paragrafo n. 10 - Trattamento fiscale delle dichiarazioni sostitutive e dell'autentica delle sottoscrizioni (riportata in coda al presente documento).

OBBLIGHI DEI PUBBLICI DIPENDENTI

l'art. 19, D.P.R. 642/1972 prevede che:

- i giudici,
- i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo,
- i pubblici ufficiali,
- i cancellieri e i segretari, nonché
- gli arbitri,

non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione al competente Ufficio delle Entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento (ancora art. 19).

L'inosservanza di tali obblighi è punita, per ogni atto, documento o registro, con apposita sanzione amministrativa (art. 24 da €. 103,00= ad €. 206,00=).

SANZIONI

Fattispecie:

chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta (art. 25, comma 1).

In via generale, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di € 103,29= (£. 200.000) – Art. 24 comma 2.

Ove si ricada nella fattispecie concernente il pagamento del bollo in modo virtuale, il contribuente è tenuto, entro il successivo mese di gennaio, a presentare all'Ufficio delle Entrate una dichiarazione (cd. dichiarazione di conguaglio), contenente l'indicazione del

numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di Tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel successivo periodo.

L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta (artt. 25, comma 3).

Obbligati (art. 22):

sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

- 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni in materia di bollo, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni in materia di bollo, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio delle Entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.

In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore (art. 22).

Funzionari dell'Amministrazione finanziaria:

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto (art. 30).

DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme in materia di imposta di bollo entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

LE NOVITA' RECENTI⁵

**Decreto Ministero Economia e Finanze 24 Maggio 2005
in materia d'imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative.**

Nuove misure dell'imposta di registro e di bollo

L'art. 1, comma 300 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005), nonché il D.L. 31 Gennaio 2005 n. 7, convertito dalla Legge 31 Marzo 2005 n. 43, ha disposto l'aumento della misura delle imposte sul bollo dovute in misura fissa e di altre imposte indirette.

Completa il quadro delle disposizioni il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 Maggio 2005 che ha definito caratteristiche e modalità d'uso del contrassegno autoadesivo sostitutivo delle marche da bollo⁶ ed il Decreto Ministero Economia e Finanze 24 Maggio 2005 che ha fissato la misura degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

⁵ Si veda la circolare Agenzia delle Entrate 3 Aprile 2006 n. 11 di commento alle novità riportata nella presente relazione.

⁶ Di prossima distribuzione nelle tabaccherie attraverso apposite apparecchiature che permetteranno la stampa di bolli nella misura desiderata dal soggetto acquirente.

La situazione attuale è la seguente:

- dal 1° Febbraio 2005 (art.7, Decreto Legge 31 Gennaio 2005 n.7) ⁷

agli effetti delle imposte di registro – allegato 2-bis;
 agli effetti delle imposte ipotecaria – allegato 2-bis;
 agli effetti delle imposte catastale – allegato 2-bis;
 agli effetti delle concessioni governative – allegato 2-ter;
 agli effetti dell'imposta di bollo – allegato 2-quater;
 agli effetti dei tributi speciali catastali – allegato 2-quinquies;
 agli effetti delle tasse ipotecarie – allegato 2-sexies.

- dal 1° Giugno 2005 (Decreto Ministero Economia e Finanze 24 Maggio 2005)

aumenta l'imposta di bollo per le marche ordinarie, nonché per le ricevute relative ad importi su cui non è dovuta l'IVA, le marche da bollo per i disegni dei geometri, ingegneri, architetti, ecc.

Esemplificazione delle nuove misure delle imposte (operanti dal 1° Giugno 2005)

Descrizione	Vecchio Importo	Nuovo Importo
imposta di bollo ordinaria su ⁸ :		
- atti pubblici	€. 11,00=	€. 14,62=
- scritture private autenticate e relative copie autentiche		
- scritture private con cui si creano, modificano, estinguono o documentano rapporti giuridici di qualunque specie		
- istanze alla pubblica amministrazione		
- formalità pubblici registri		
- atti e provvedimenti della pubblica amministrazione		
imposta di bollo per le ricevute di importo superiore ad €. 77,47 ⁹ :		
- fatture, note e conti per importi diversi da quelli soggetti ad IVA	€. 1,29=	€. 1,81=
- estratti conto nonché lettere di accredito/ addebitamento		

Le nuove misure dell'imposta si applicano agli atti, documenti e/o registri formati a partire dal 1° Giugno 2005.

Quindi eventuali atti, documenti e/o registri formati anteriormente, ma ad esempio sottoposti alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dopo la predetta da non dovranno essere adeguati nella misura dell'imposta di bollo.

Allo stesso modo eventuali prestazioni di lavoro autonomo non abituale documentate con estratto conto / parcella / dichiarazione emesse con applicazione del bollo in misura pari ad €.

⁷ Si veda l'analisi ai fini dell'imposta di registro nel seguito del documento.

⁸ Ogni quattro facciate.

⁹ Per ciascun esemplare.

1,29=, anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento di aumento, non dovranno essere adeguate, ma il relativo mandato verrà emesso con il bollo nella nuova misura di €. 1,81=.

Struttura della Tariffa con riferimento alla Pubblica Amministrazione

CONSIDERAZIONI GENERALI

La valutazione della soggettività degli enti appartenenti alla schiera delle Pubbliche Amministrazioni, circa la loro individuazione quali Organi ed Amministrazioni dello Stato o meno è alla base di molteplici questioni che vanno anche oltre la questione dell'imposta di bollo (in ordine alla presunta esenzione soggettiva).

In effetti l'inquadramento soggettivo costituisce chiave di lettura per l'analisi delle varie fattispecie e a tutt'oggi, ancorchè si sia formato un orientamento prevalente (che qui viene condiviso), esistono delle linee di pensiero legate a concetti che, pur conservando elementi di discussione in fondo in parte sostenibili, sono ormai disallineati rispetto all'evoluzione normativa in materia di autonomia degli enti in argomento.

Ma vediamo la questione in modo organico anche se sinteticamente.

Molte pubbliche amministrazioni sono chiamate allo svolgimento di attività, definibili istituzionali in quanto direttamente connesse alla loro primaria funzione cioè ai primitivi motivi di esistenza quali entità giuridiche ed economiche.

Tali attività, riconducibili ai campi più vari ¹⁰ spesso sono state demandate ai vari Enti dallo Stato, come emanazione di funzioni pubblicistiche, ed in tale quadro i medesimi operano come "Enti Strumentali" dello Stato, vivendo in gran parte di "Finanza Derivata".

Accanto a tali attività, che vengono svolte nella veste di pubblica autorità, gli Enti Pubblici in relazione alla loro autonomia, che si sta affermando con sempre maggiore supporto anche di riferimenti normativi recenti, nel reperimento di risorse a beneficio della propria attività istituzionale, pongono in essere atti di "diritto privato" che determinano il sorgere di attività definibili di "derivazione istituzionale", ma che per la disciplina tributaria vengono attratte alla cosiddetta "sfera commerciale" di svolgimento dell'attività dell'ente ¹¹.

Quindi è innegabile l'esistenza di un dualismo soggettivo che non permette una netta e sempre certa qualificazione, se non in ragione di prevalenza dell'una o dell'altra sfera (pubblica autorità – operatività nell'ambito del diritto privato), da valutare caso per caso.

Tale dualismo è ancora oggi attuale anche se nel frattempo l'intervento del D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n.29 (poi D.Lgs.165/2001), ha evidenziato la distinzione soggettiva fra Organi ed Amministrazioni dello Stato in senso stretto e le altre Amministrazioni Pubbliche (espressamente indicate nell'art.1, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo quali Enti

¹⁰ Ad esempio per le Università statali, facenti parte del novero, che operano nel campo della didattica e della ricerca scientifica, nonché dell'assistenza in stretta relazione con la ricerca in ambito sanitario attraverso il convenzionamento con le Regioni/Servizio Sanitario Nazionale; per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ed altre attività di prevenzione; le Aziende ed enti regionali operanti in funzioni demandate dalle Regioni, ecc.

¹¹ A titolo meramente esemplificativo è interessante l'analisi svolta per il settore delle Università statali dal parere del Consiglio di Stato 6 Novembre 1991 – Sezione II e III n.1316/1988

Locali Territoriali, Aziende del S.S.N., Università, Enti Pubblici non economici ecc.), dotati di autonomia giuridico - patrimoniale.

Questa ultima disposizione sembra non lasciare molto spazio all'interpretazione, quindi esclude ogni possibilità di assimilazione soggettiva allo Stato per tutti quegli enti ricordati nel testo della norma richiamata.

Pertanto, assumendo un atteggiamento pragmatico rispetto alla questione evidenziata ed andando alla specifica valutazione della portata dell'art. 16 della Tabella allegato sotto lettera "B" al DPR. 642/1972 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo - si nota che la portata esentativa si "aggancia" esclusivamente al riferimento soggettivo, individuando in aggiunta alle Amministrazioni dello Stato solo alcuni specifici soggetti fra i quali non tutte le pubbliche amministrazioni possono essere annoverate.

Di conseguenza il predetto art. 16 non può essere considerato applicabile ai soggetti diversi da quelli espressamente contemplati ¹² ed è pertanto necessario verificare, di volta in volta, i casi contemplati dalla Tariffa, per le eventuali riduzioni e dalla Tabella che individuino esenzioni di tipo oggettivo, per determinate categorie di atti e/o documenti.

Di seguito si analizzano le fattispecie di maggiore diffusione nella realtà operativa.

LE FATTURE (di importo superiore ad €. 77,47=)

Fatture interamente assoggettate ad IVA

Sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, le fatture e gli altri documenti di cui all'art. 19 e 20 della Tariffa (le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accredito ed addebitamento), purchè rispettino le condizioni dell'art. 6 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e cioè l'evidenziazione dell'IVA o l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA.

Va prestata particolare attenzione alle fatture per la fornitura di libri e periodici emesse dagli altri operatori diversi dall'editore (R.M. 28 Dicembre 1994 n.64 ¹³); a queste ultime se d'importo superiore ad Euro 77,47= si applica il bollo in misura pari ad Euro 1,81=.

Fatture emesse in Italia, esenti, non imponibili o non soggette ad IVA e/o parzialmente soggette ad IVA

Sono soggette ad imposta di bollo fin dall'origine a meno che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 15 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Fatture estere

Sono soggette ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 30 Tariffa, Parte Seconda, DPR 26 Ottobre 1972 n. 642).

Esenzione su fatturazione da parte di pubbliche amministrazioni (Agenzia Entrate Risoluzione 3 Luglio 2001 n. 98/E ¹⁴)

¹² Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni, nonché comunità montane.

¹³ Riportata integralmente in coda al documento

In risposta ad un quesito di un Comune il Ministero ha avuto modo di precisare che le fatture, indipendentemente dal valore anche superiore a £. 150.000= (Euro 77,47=), e la documentazione scambiata fra le Pubbliche Amministrazioni espressamente individuate nella tabella allegata al DPR.642/1972, art.16 sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Il Ministero chiarisce che però la portata agevolativa della norma debba essere limitata ai soggetti espressamente individuati dall'articolo della tabella, cioè Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni e comunità montane.

Mentre per i documenti scambiati con soggetti diversi (è sufficiente che uno dei destinatari non rientri nell'elencazione soggettiva di cui sopra), sarà necessaria l'apposizione del bollo qualora all'interno delle fatture emesse risultino corrispettivi per le parti non soggette ad IVA (esenti art.10 ad esempio), complessivamente di importo superiore a £. 150.000= (Euro 77,47=).

La fattispecie è confermata dalla Risoluzione n. 86/E del 13 Marzo 2002 Agenzia delle Entrate ¹⁵.

Fatture miste

Se la fattura evidenzia sia importi soggetti ad IVA sia importi non soggetti, qualora questi ultimi siano d'importo superiore ad Euro 77,47= è dovuta l'imposta di bollo (C.M.2 Gennaio 1984 n. 301333 ¹⁶ - Agenzia Entrate Risoluzione 3 Luglio 2001 n. 98/E ¹⁷).

Note di credito o di addebito

Si applica il regime ai fini del bollo applicabile al documento di riferimento che si accredito o si integra nel relativo ammontare. Per cui se si tratta di un documento di accredito relativo ad una fattura o documento emesso in regime di esclusione IVA soggetto ad imposta di bollo, anche la nota di credito sarà soggetto ad imposta di bollo, sempre se d'importo superiore ad Euro 77,47=. *anche se il destinatario è il Stato*

Fatture pro – forma, note e distinte valorizzate

E' prevista una particolare esenzione nell'art. 15 tabella allegato "B" al Decreto 642/1972 concernente le fatture pro – forma e le copie di fatture commerciali, allegare e necessarie per ottenere il benessere all'importazione od esportazione di merci.

Per poter distinguere correttamente tali documenti è opportuna l'indicazione che il "documento è emesso solo ai fini delle formalità doganali".

Allo stesso modo è esente da bollo la nota o distinta valorizzata emessa per procedere alle operazioni doganali relativamente a quei beni che entrano od escono temporaneamente dal territorio U.E.

Copie conformi e duplicati di fatture

Le copie conformi all'originale delle fatture seguono lo stesso trattamento degli originali ai fini dell'imposta di bollo, semprechè la conformità non sia dichiarata da un Notaio nel qual caso di applica sempre il bollo in misura pari ad Euro 14,62=.

¹⁴ Riportata integralmente in coda al documento.

¹⁵ Riportata stralcio in coda al documento.

¹⁶ Riportata stralcio in coda al documento.

¹⁷ Riportata integralmente in coda al documento.

Un vecchio documento di prassi del Ministero delle Finanze invece sostiene che per le copie ed i duplicati si applica sempre, senza eccezioni, il bollo da Euro 1,81=¹⁸.
Ove si tratti di copie per esclusivo uso interno ai fini contabili ed amministrativi da parte dell'emittente l'imposta di bollo risulta dovuta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 13, allegato "A" DPR. 642/1972, ma su tali documenti è necessario che sia specificato con apposita dicitura che si tratta di "copia o duplicato per uso interno amministrativo"¹⁹.

Tabella riassuntiva imposta bollo su fatture

Classificazione	Fattispecie	Riferimento Norma	Importo oltre 77,47
Imponibili	Aliquota Zero	Art.74, co.7e 8 DPR.633/1972	Non soggette bollo
Imponibili	Altre aliquote		Non soggette bollo
Imponibili	IVA assolta all'origine (documento emesso da editore)	Art.74, co.1 DPR.633/1972	Non soggette bollo
Esenti		Art.10 DPR.633/1972	Imposta bollo 1,81=
Non imponibili	Esportazioni	Art.8 e 8-bis DPR.633/1972	Non soggette bollo
Non imponibili	Servizi Internazionali	Art.9 DPR.633/1972	Non soggette bollo
Non imponibili	Servizi Internazionali relativi a beni in transito doganale, trasporti persone ²⁰	Art.9 DPR.633/1972	Imposta bollo 1,81=
Non imponibili	Esport. abituali	Art.8, lett. c) DPR.633/1972	Imposta bollo 1,81=
Non imponibili	Altre assimilate	Art.72 DPR.633/1972	Imposta bollo 1,81=
Non imponibili	Cessioni intraUE	Art.66 D.L.331/1993	Non soggette bollo
Escluse		Art.15 DPR.633/1972	Imposta bollo 1,81=
Fuori Campo IVA			Imposta bollo 1,81=
Cessioni di merci in posizione doganale di merce estera ²¹			Imposta bollo 1,81=
Non imponibili	Cessioni Intra UE	Art. 41, D.L. 331/1993	Non soggette bollo
Non imponibili	Prestazioni di servizi Intra UE	Art. 40, D.L. 331/1993	Non soggette bollo
Imponibili	Cessioni a viaggiatori stranieri	Art. 38-quater DPR. 633/1972	Non soggette bollo

Autofatture

Per le autofatture si segue la disciplina in precedenza vista per le fatture.

¹⁸ Nota Ministero delle Finanze 9 Luglio 1973 n. 415916 (in versione integrale in coda al documento).

¹⁹ Note Ministero delle Finanze 1° Febbraio 1973 n. 415051 (in versione integrale in coda al documento) e 24 Aprile 1973 n.415195.

²⁰ R.M. 6 Giugno 1978 n.290586.

²¹ Beni esistenti all'estero; viaggianti; merci giunte dall'estero in attesa di ricevere una destinazione doganale; merci in regime di deposito doganale; merci spedite in cauzione ad altre dogane, ecc.

Cioè se queste sono emesse per la regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA l'imposta di bollo non deve essere assolta, mentre per le autofatture emesse senza addebito di IVA, se la stessa evidenza un importo superiore ad Euro 77,47= è dovuta l'imposta di bollo salvo che non si tratti di operazioni non imponibili relative ad esportazioni, ecc.

IL BOLLO SUI MANDATI DI PAGAMENTO

La circolare del Ministero del Tesoro n. 46 del 28 Luglio 1983 ²² chiarisce che i mandati di pagamento rientrano tra le quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria rientranti nell'art.13, Tariffa, Parte Prima, DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Ciò viene ribadito da numerose risoluzioni (Ministero delle Finanze prot. 291680 del 10 Settembre 1983, prot. 302572 del 23 Novembre 1983, prot. 300205 del 27 Dicembre 1983, prot. 311024 del 12 Ottobre 1983, prot. 391663 del 10 Gennaio 1991, Agenzia delle Entrate n. 357/E del 15 Novembre 2002 ²³).

La stessa circolare n. 46 fa rilevare che il tributo non è dovuto qualora la quietanza venga apposta sulla fattura, nota, ecc. già assoggettata all'imposta di bollo o esente dalla stessa mentre invece il tributo è dovuto qualora la quietanza venga rilasciata separatamente dal documento che ha già scontato il bollo o che è esente dall'imposta stessa (caso dei mandati). Ciò viene ribadito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze prot. 312032 del 15 Febbraio 1985 che cita: "non è ammissibile...apporre sul mandato la dicitura non è dovuta l'imposta di bollo per la quietanza, in quanto riferita a documenti già assoggettati a detta imposta o esenti". Ciò premesso sono stati esaminati alcuni casi specifici come segue:

Mandati per fatture relative al pagamento di corrispettivi di operazioni interamente assoggettate ad imposta sul valore aggiunto

sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto purchè rispettino le condizioni dell'art.6 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 (si veda in precedenza).

Mandati relativi al pagamento di fatture non assoggettate e/o parzialmente assoggettate ad imposta sul valore aggiunto

soggetti a bollo anche se le fatture godono dell'esenzione dell'imposta stessa (es. art.15 Tabella B).

Mandati relativi a pagamenti interni o a rimborsi a dipendenti di spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Ateneo

Si ritiene possano godere dell'esenzione dall'imposta di bollo, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 26 Tabella, allegato "B", DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Mandati relativi al pagamento di missioni e/o compensi rimborsi per spese di trasferta

se indirizzati a personale subordinato esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 26 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972 n.642; se indirizzati a personale parasubordinato (borsisti, dottorandi, assegnisti) o a collaboratori esterni soggetti all'imposta (in analogia alla interpretazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 5 Febbraio 2002 ²⁴).

²² Riportata integralmente in coda al documento.

²³ Riportata integralmente in coda al documento.

²⁴ Riportata integralmente in coda al documento.

Mandati relativi al pagamento di polizze assicurative

l'imposta di bollo è compenetrata nell'imposta sulle assicurazioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 1216 del 26 Ottobre 1961 quindi non dovuta (Risoluzione Ministero delle Finanze prot. 451318 del 19 Luglio 1988).

Mandati relativi alla copertura di pagamenti di fatture estere non imponibili o non soggette IVA

sono ordinariamente soggetti all'imposta di bollo.

Servizi di Cassa e Tesoreria - Agenzia Entrate Risoluzione 15 Novembre 2002 n.357/E²⁵

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la funzione di tesoriere e/o cassiere svolta dalle banche esula dall'attività bancaria e di conseguenza le ricevute, le quietanze e gli altri documenti emessi e/o ricevuti nello svolgimento di tale funzione sono documenti di tesoreria e pertanto da non ricomprendere fra quelli esenti dall'imposta di bollo di cui all'art. 7 della tabella allegata al DPR. 642/1972, dal momento che l'esenzione opera esclusivamente per ricevute, quietanze ed altri documenti bancari o emessi dalle Poste S.p.a.

Si riporta una tabella riassuntiva delle ipotesi di mandati con la casistica delle eventuali esenzioni.

Tabella riassuntiva imposta bollo sui mandati di pagamento

mandati di pagamento di	soggetto/esente bollo	commenti
fatture soggette ad IVA (integralmente)	ESENTE	Art. 6, Tabella allegato "B" al DPR. 642/1972
fatture non soggette ad IVA	SOGGETTO	
Trasferimenti interni (anche con il tesoriere)	ESENTE	Per carenza di rilevanza esterna (N.B. in caso d'uso dovrà comunque essere assolta l'imposta di bollo)
Stipendi e missioni a dipendenti	ESENTE	Art. 15 o 26, Tabella allegato "B" al DPR. 642/1972
Compensi ad esterni (co.co.co, dottorandi, borsisti, assegnisti...)	SOGGETTO	
Rimborso di pagamenti all'estero (per operazioni non soggette ad IVA)	SOGGETTO	
Contributi ad associazioni, fondazioni (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive)	ESENTE ²⁶	Art. 7, Tabella allegato "B" al DPR. 642/1972
Quote associative (associazioni politiche, sindacali e di categoria,	ESENTE ²⁷	Art. 7, Tabella allegato "B" al DPR. 642/1972

²⁵ Riportata integralmente in coda al documento.

²⁶ Si segnala tuttavia l'impostazione restrittiva la quale ritiene che la disposizione sia applicabile alle quietanze rilasciate direttamente dalle associazioni e non ai singoli mandati degli enti per la loro erogazione in quanto documenti di tesoreria non compresi fra quelli esenti di cui all'art. 7, Tabella B (R.M. 15 Novembre 2002 n. 357/E).

²⁷ Si segnala tuttavia l'impostazione restrittiva la quale ritiene che la disposizione sia applicabile alle quietanze rilasciate direttamente dalle associazioni e non ai singoli mandati degli enti per la loro erogazione in quanto documenti di tesoreria non compresi fra quelli esenti di cui all'art. 8, Tabella B (R.M. 15 Novembre 2002 n. 357/E).

religiose, assistenziali, culturali e sportive)		
Trasferimenti ed oblazioni a scopo di beneficenza (con indicazione sul mandato di pagamento)	ESENTE ²⁸	Art. 8, Tabella allegato "B" al DPR. 642/1972
Trasferimenti a soggetti diversi dai precedenti e non soggetti ad IVA	SOGGETTO	
Pagamento di somme con importi fino ad €. 77,47= (salvo che si tratti di somme a saldo od in acconto al debito complessivo)	ESENTE	Art. 13, comma 1, nota 2, lettera a), Tariffa Parte Prima allegata al DPR. 642/1972
fatture soggette ad IVA in parte	SOGGETTO SE LA PARTE NON SOGGETTA AD IVA SUPERIORE AD €. 77,47=	
Patrocinio Avvocatura di Stato	SOGGETTO	
imposte (IVA, ICI, IRES, IRPEF BOLLO,REGISTRO)	SOGGETTO	
Affitto locali (se non soggetto integralmente ad IVA)	SOGGETTO	
cartelle esattoriali	SOGGETTO	
premi assicurativi	ESENTE	Risoluzione Ministero delle Finanze prot. 451318 del 19 Luglio 1988
rimborsi INAIL	SOGGETTO	
Rimborsi INAIL al personale (indennità, ecc.)	ESENTE	Art. 9, Tabella allegato "B" al DPR. 642/1972
RATE mutui passivi	SOGGETTO	Alcune interpretazioni non supportate dalla prassi ritengono assoluta l'imposta di bollo nell'imposta sostitutiva del mutuo
spese e commissioni bancarie	SOGGETTO	

IL BOLLO SULLE REVERSALI DI RISCOSSIONE

Naturalmente la disciplina sopra riportata è applicabile anche alle reversali di riscossione ove abbiano per oggetto le attività e le movimentazioni di denaro di cui sopra.

IL BOLLO SUI CONTRATTI

²⁸ Si segnala tuttavia l'impostazione restrittiva la quale ritiene che la disposizione sia applicabile alle quietanze rilasciate direttamente dalle associazioni e non ai singoli mandati degli enti per la loro erogazione in quanto documenti di tesoreria non compresi fra quelli esenti di cui all'art. 7, Tabella B (R.M. 15 Novembre 2002 n. 357/E).

Salvo che vengano conclusi sotto forma di corrispondenza commerciale, per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 Tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, si veda quanto segue:

Contratti per prestazioni a pagamento aventi contenuto sinallagmatico

Sono soggetti a bollo sin dall'origine.

Convenzioni e contratti per attività istituzionale

Sono soggetti a bollo sin dall'origine salvo l'applicabilità dell'art. 16 della Tabella "B" limitatamente ai rapporti fra gli enti ivi elencati²⁹ e per documenti fra di loro scambiati. Per tutte le altre pubbliche amministrazioni i contratti sono soggetti all'imposta di bollo fino dall'origine ed in proposito si vedano le precisazioni in seguito).

Contratti di comodato

Soggetti a bollo sin dall'origine (relativi sia a beni mobili e/o immobili) ove per i primi sia stata scelta la forma scritta.

Contratti di collaborazione coordinata continuativa

Sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella, allegato B, del DPR. 26 Ottobre 1972 n. 642 come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 5 Febbraio 2002.

La risoluzione n. 36/E/2002 dell'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che non risulta applicabile il bollo (nella misura di €. 14,62=), sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa ricorrendo l'esenzione disposta dall'art. 25 della Tabella allegato "B" al DPR. 642/1972 in quanto trattasi di contratti di lavoro e d'impiego, a nulla influendo secondo l'Agenzia, la natura autonoma a livello civilistico della prestazione derivante dal rapporto costituito.

Contratti di docenza e consulenza

Sulla fattispecie la Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 Luglio 2003 n.157/E³⁰ – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ha chiarito che i contratti di diritto privato, a tempo determinato, per il conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale, nonché gli incarichi per attività di docenza³¹ (anche in relazione a supplenze), sono esenti dall'imposta di bollo in quanto riconducibili alle ipotesi dell'art. 25 della Tabella allegato "B" al DPR. 26 Ottobre 1972 n.642.

L'Agenzia richiamando anche la precedente risoluzione 5 Febbraio 2002 n. 36/E in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa arriva ad affermare che l'attività di consulenza qualora assuma carattere ricorrente e non episodico è riconducibile ai predetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'affermazione deriva dal contenuto della sentenza Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro del 15 Aprile 1991 n.4030, ove richiamando l'art. 409 n. 3 del C.p.C., si segnala la

²⁹ Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni, nonché comunità montane.

³⁰ Riportata integralmente in coda al documento.

³¹ Decreto Ministeriale 21 Maggio 1998 n.242, articolo n.1 – regolamento recante la disciplina dei professori a contratto applicabile alle Università.

caratterizzazione dei rapporti predetti quali collaborazioni coordinate e continuative, naturalmente con esclusiva rilevanza dal punto di vista civilistico e non tributario di trattamento di tali rapporti.

Tale pronuncia interpretativa ufficiale, su una materia fino ad ora controversa ³², stante la porta generale, trova pertanto applicazione a tutte le fattispecie poste in essere dai vari enti ³³ che rientrano nelle ipotesi ivi previste e potrà quindi essere evitata l'applicazione di marche da bollo ³⁴.

Contratti finanziamento, ricerca, associazione UE

Se conclusi in Italia soggetti all'imposta fino dall'origine.

Se invece provenienti dall'estero soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso (art. 30 Tariffa, Parte Seconda, DPR 26 Ottobre 1972 n. 642).

Convenzioni sottoscritte fra soggetti appartenenti al settore pubblico

Per le valutazioni di carattere generale si veda il precedente analogo paragrafo nella parte dedicata alla trattazione per l'imposta di registro.

Come accennato in materia di imposta di bollo la Tabella allegato "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 definisce gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto e fornisce delle elencazioni che devono essere ritenute esaustive.

L'art. 16 della predetta tabella recita testualmente "*Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, provincie, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati.*"; quindi i soggetti individuati dalla disposizione sono esclusivamente quelli ricordati in modo esplicito.

Nello specifico, aderendo alla tesi restrittiva sostenuta dal Ministero delle Finanze, si dovrebbe rinunciare a rivendicare qualsiasi condizione agevolativa dovendo porre in essere l'applicazione del bollo dal momento che non tutti i soggetti coinvolti nell'atto possono fregiarsi della condizione soggettiva prevista dalla norma sopra riportata (e l'onere ricadrebbe naturalmente nei "contraenti privati" del contratto ³⁵).

Qualora si dovesse invece propendere per la tesi favorevole, ma temeraria, di estensione generalizzata alla P.A., riconosciuta in funzione del singolo caso dalla Giurisprudenza, nella considerazione della particolare natura dell'atto che vede l'intervento della pubblica amministrazione esclusivamente nella sua qualità "persona giuridica - organo", ancorchè posto in essere nell'ambito del diritto privato, si potrebbe propendere per la non applicazione del bollo all'atto in oggetto.

Convenzioni tirocini formativi con soggetti pubblici e/o privati

Le convenzioni in oggetto possono vedere coinvolti nella sua sottoscrizione vari soggetti appartenenti al settore pubblico ovvero al settore privato.

Ciò posto l'analisi si realizza limitatamente alla condizione soggettiva degli enti pubblici economici e non economici, ai fini in argomento rinviando alle considerazioni svolte in precedenza ai fini dell'imposta di registro per gli atti "Convenzioni sottoscritte fra soggetti appartenenti al settore pubblico".

³² L'intervento interpretativo della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso nel senso dell'agevolazione è contrario all'orientamento della Direzione Regionale a cui precedentemente era stato rivolto il quesito.

³³ Si ritiene non solo alle Università a cui è rivolta la risposta.

³⁴ Si aggiunge nella stessa direzione un documento di prassi locale in risposta ad un interpello Direzione Regionale delle Marche del 16 Marzo 2006 prot. 7488 n. 910-42/2006.

³⁵ Da considerare tali quelli che non possono fregiarsi della qualità espressamente prevista dalla norma anche se in effetti soggetti di diritto pubblico (si veda l'approfondimento in seguito).

La Tabella allegato "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 definisce gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto e fornisce delle elencazioni che devono essere ritenute esaustive (si veda il paragrafo che precede per l'indicazione della norma richiamata).

Quindi nel momento in cui il rapporto viene ad essere costituito con un contraente "privato"³⁶, l'imposta di bollo è sempre dovuta ed il suo onere potrà essere posto a suo carico.

Più complesso per le ragioni sopra addotte è considerare il caso in cui l'ente pubblico in genere costituisce il rapporto con una parte inequivocabilmente pubblica³⁷ dal momento che è proprio il primo che si viene a collocare, come precisato preliminarmente, "nell'area privata". Nello specifico, aderendo alla tesi restrittiva sostenuta dal Ministero delle Finanze, si dovrebbe rinunciare a rivendicare qualsiasi condizione agevolativa dovendo porre in essere l'applicazione del bollo dal momento che non tutti i soggetti coinvolti nell'atto possono fregiarsi della condizione soggettiva prevista dalla norma sopra riportata (e l'onere ricadrebbe naturalmente nel "contraente privato" del contratto).

IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI RELATIVI A CONTRATTI PER ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Di seguito vengono evidenziati gli aspetti connessi all'applicazione del bollo ai documenti relativi a lavori pubblici.

Documenti per lavori e forniture ad Enti Pubblici

I documenti amministrativi e contabili relativi ai lavori pubblici possono essere suddivisi in tre distinte categorie:

- atti e contratti per gli appalti di lavori, opere, servizi e forniture, con i relativi allegati;
- documenti relativi ai lavori pubblici;
- contabilità dei lavori pubblici.

La normativa che regola la materia è contenuta nella Legge 415 del 18 Novembre 1998 e nel regolamento di attuazione n. 554 del 21 Dicembre 1999.

Alla prima categoria di documenti appartengono i seguenti atti:

- contratto d'appalto;
- contratto di fornitura;
- allegati al contratto d'appalto.

Alla seconda categoria sono riportati i seguenti documenti (D.P.R. 554/1999):

- verbale di consegna dei lavori (art. 130);
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori (art. 133);
- stato avanzamento lavori SAL (art. 168) e stato finale lavori;
- certificato per il pagamento di rate in acconto (art. 169);
- certificato di ultimazione dei lavori (articolo 172);

³⁶ Si noti, in base alla tesi ministeriale con ampio margine di condivisibilità, che lo è anche l'ente pubblico non economico il quale non possa essere ricondotto alla condizione di organo od amministrazione dello stato quale per esempio il C.N.R., gli enti parco, le aziende del servizio sanitario pubblico, ecc. per consolidata prassi ministeriale e giurisprudenza.

³⁷ Ad esempio enti locali territoriali.

- conto finale dei lavori (art. 173);
- certificato di collaudo (art. 199);
- quietanza sui mandati di pagamento;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori.

La terza categoria è costituita dai documenti della contabilità dei lavori pubblici, così come definita dagli artt. 152-182 del D.P.R. 554/1999, e cioè:

- giornale dei lavori;
- libretti delle misure dei lavori e delle provviste;
- annotazioni sul registro di contabilità dei lavori a corpo;
- note settimanali delle somministrazioni;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità.

Indipendentemente dal soggetto presentatore, nel caso in cui la domanda per partecipare alla gara sia formata nel territorio dello Stato italiano, sconta l'imposta di bollo (14,62 euro per ogni foglio composto da quattro facciate), fin dall'origine (art. 2, comma 1, D.P.R. 642/1972). La stessa è invece soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso (cioè se presentata per la registrazione all'Agenzia delle Entrate), quando sia stata redatta e quindi provenga dall'estero, per il combinato disposto dall'articolo 2, comma 2 D.P.R. 633/1972 e dall'articolo 32 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 742/1972 (Ministero delle Finanze, nota n. 301951 del 12 Ottobre 1983).

Il bollo sugli atti e contratti di appalto e relativi allegati

Si deve preliminarmente considerare che le imposte di bollo, nei rapporti in cui la stazione appaltante sia una pubblica amministrazione, a norma dell'art.112 D.P.R.21 Dicembre 1999 n. 554, sono a carico dell'appaltatore.

Gli elaborati e l'altra documentazione tecnica (per esempio: progetti e planimetrie, disegni, modelli), dei piani urbanistici e dei lavori pubblici sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè solo quando vengono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione (Art. 2, comma 2, D.P.R. 642/1972) (Ministero delle Finanze, note n. 450563 del 2 Maggio 1989 e n. 391645 del 20 Dicembre 1990).

Analogamente a quanto sopra esposto sono soggetti al tributo solo in caso d'uso le copie di tali elaborati (Ministero delle Finanze note n. 391565 del 7 Febbraio 1991 e n. 450563 del 2 Maggio 1989).

Per quanto concerne le copie conformi degli elaborati tecnici da allegarsi ai contratti d'appalto, quali:

- tipi e disegni tecnici;
- modelli;
- prototipi;
- piani ed elaborati tecnici;
- dimostrazioni tecnico-operative; calcoli tecnici ed urbanistici;
- denunce delle opere di conglomerato cementizio (Legge 1086 del 5 Novembre 1971), eccetera; essendo dichiarate conformi all'originale dal notaio o da altro pubblico ufficiale (per esempio, segretari comunali), devono sottostare a tassazione

dell'imposta di bollo, articolo 2, comma 2 D.P.R. 642/1972, all'atto della dichiarazione di conformità di tali documenti (Ministero delle Finanze, note n. 401322 del 9 Ottobre 1975 e n. 302570 del 27 Marzo 1984, Circolare n. 1/301333 del 2 Gennaio 1984).

Sono da assoggettare all'imposta di bollo tutte le copie autentiche di certificati, atti e dichiarazioni (comprese quelle di cui all'articolo 7 della Legge 15 del 4 Gennaio 1968) (Ministero delle Finanze, note n. 312313 del 18 Aprile 1984 e n. 310434 del 20 Aprile 1984).

Va altresì precisato che il progetto di costruzione, con i relativi allegati, da inoltrarsi agli uffici comunali e comunque pubblici competenti, per ottenere le relative attestazioni di avvenuto deposito, essendo queste rilasciate dalla Pubblica Amministrazione a privati, scontano l'imposta di bollo fin dall'origine, ex art. 6 della Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972 (Ministero delle Finanze, nota n. 291626 del 23 Novembre 1987).

Sono anche soggetti all'imposta di bollo ex art. 4 della Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972, tutti gli atti urbanistici e catastali e attestazioni di soggetti privati (per esempio, frazionamenti catastali dei terreni) emessi da Amministrazioni comunali.

Le lettere di accompagnamento di tali atti, non essendo previste dalla Tariffa in parola, possono essere redatte in esenzione di bollo, salvo il caso d'uso (Ministero delle Finanze, nota n. 302525 del 23 Novembre 1987).

Discorso a parte deve essere fatto nel caso di perizie tecniche, redatte a seguito di contratti d'appalto, le quali debbono assolvere all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972 (14,62 Euro per foglio composto da quattro facciate), in modo particolare se sono asseverate (Ministero delle Finanze, nota n. 450771 del 24 Febbraio 1990).

L'elaborazione di una perizia tecnica di parte può assolvere il bollo solo in caso d'uso, come previsto dall'Articolo 32 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972, solo se non viene utilizzata all'esterno e non è asseverata.

Le offerte a pubblici incanti e licitazioni private rientrano nell'obbligo del tributo del bollo, ai sensi dell'Articolo 2 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972 (risposta quesito n. 46923/96 dell'Ottobre 1999, Direzione Generale delle Entrate Regione Lombardia).

L'obbligo in questione deriva dalla considerazione giuridica che le esenzioni dal tributo di bollo sono tassativamente contenute nella Tabella - Allegato B – D.P.R. 642/1972.

Tuttavia i documenti in argomento, a giudizio del sottoscritto, non sono equiparabili alle istanze di partecipazione alla gara, presentate dai concorrenti ove è stato applicato il bollo in misura pari ad Euro 14,62=, ciò in quanto quel documento era tendente ad ottenere dall'ente, quale pubblica amministrazione, l'emanazione del provvedimento amministrativo che consentiva di fatto la partecipazione alla fase di pre – qualifica (ad esempio si veda la Nota Ministero delle Finanze 12 Ottobre 1983 n.301951).

Quindi i documenti “offerta economica e tecnica” essendo documenti relativi ad una fase successiva che permetterà la sottoscrizione post – aggiudicazione del contratto di appalto, pur essendo inseriti nel normale processo amministrativo connesso all'aggiudicazione dell'appalto, non sono l'elemento scatenante della procedura amministrativa che costringe l'ente pubblico all'esercizio della sua funzione pubblicistica (nel contesto dell'appalto delle opere) e di conseguenza non dovrebbero essere ricondotti all'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1, della Tariffa – parte prima per cui è applicabile l'imposta di bollo in misura fissa e fino dall'origine.

Tuttavia stante la scarsa chiarezza della norma, pur in assenza di esplicito obbligo, ma anche in assenza di un altrettanto esplicito esonero per la fattispecie, nelle procedure di appalto delle Pubbliche Amministrazioni è consuetudine che l'offerta economica venga sottoposta all'applicazione del bollo fino dall'origine.

Ciò trova fondamento nel contenuto dell'art.2 della Tariffa parte prima allegata al Decreto sul Bollo con il quale si prevede che "... *dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, modificano, documentano rapporti giuridici*" sono soggetti al tributo fino dall'origine nella misura di Euro 14,62= per ogni foglio, salvo che vengano redatti nella forma di corrispondenza (rinvio all'art. 24 della Tariffa parte seconda per il caso d'uso), ma non può dirsi quest'ultima condizione idonea per il caso dell'offerta economica.

Emergono però ulteriori spunti di riflessione sulla sussistenza o meno dell'obbligo valutando il contenuto delle precisazioni del Ministero delle Finanze contenute nella Circolare 1° Luglio 1998 n.171/E.

La predetta circolare affronta la problematica concernente il regime a cui sottoporre, ai fini dell'imposta di bollo, la documentazione posta in essere dalle imprese in occasione dello svolgimento dei contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione.

Tale documentazione nella pratica assume sempre varia e diversa denominazione, come in analisi, può essere riconosciuta nei verbali, negli atti di avanzamento dei lavori, nei verbali di visita, di collaudo, ecc.; si tratta comunque di atti di architetti, ingegneri, periti e professionisti in genere che la tariffa parte seconda allegata al Decreto sul bollo individua nell'art. 28 sottoposti all'imposta di Euro 0,52= (originariamente £. 600=) per ogni foglio od esemplare, solo per il caso di uso.

Al proposito è opportuno ricordare che con la modifica apportata alla disciplina dell'imposta dal DPR. 955/1982 il caso d'uso ricorre solo con la presentazione dell'atto all'ufficio del Registro (presso l'Agenzia delle Entrate) e non più presso una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'Avvocatura dello Stato con proprio parere (in data 25 Febbraio 1997 c.s. 5296/1996 prot. n. 27400), ha evidenziato che gli atti degli appaltatori diversi dalle dichiarazioni negoziali anche unilaterali sono riconducibili al predetto art. 28 e quindi soggetti all'imposta solo per il caso d'uso.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, risulta prudente e coerente con il dettame della norma e con le relative istruzioni ministeriali di considerare sia l'offerta economica che l'offerta tecnica dichiarazioni negoziali unilaterali, cioè atti a contenuto negoziale da cui discendono effetti sul rapporto, sui quali è dovuta l'imposta di bollo per un importo pari ad Euro 14,62= (originariamente £. 20.000=), per ogni foglio, fino dall'origine, non potendosi considerare legittimo per l'ipotesi il caso d'uso.

D'altra parte la Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 Marzo 2002 n.97/E³⁸ ha avuto modo di chiarire che sono soggetti ad imposta di bollo fino dall'origine in misura pari ad Euro 14,62= per ogni foglio, ai sensi dell'art.2 della Tariffa – Parte Prima, gli atti in seguito ed in precedenza illustrati e riportati nell'apposita tabella riassuntiva.

Tutti gli altri atti definiti dall'Articolo 2 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972, compresi quelli relativi ad offerte a schede segrete nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, vanno, di conseguenza, assoggettati al tributo del bollo.

È stato affrontato il problema dell'applicazione dell'imposta di bollo sui contratti di appalto per lavori pubblici (Ministero delle Finanze, Circolare 1° Luglio 1998 n. 171/E che trova sinterizzazione schematica nella tabella che segue.

Tabella

³⁸ Riportata integralmente in coda al documento.

L'applicazione dell'imposta di bollo sui contratti di appalto per opere pubbliche

Descrizione	Imposta di bollo	
	Valore	Normativa
1. Atti a contenuto negoziale che costituiscono, modificano, estendono o estinguono gli effetti del contratto	14,62 euro per ogni foglio (composto da 4 facciate)	Art. 2 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972.
2. Atti diversi dalle dichiarazioni negoziali	0,52 euro per ogni esemplare	Art. 28 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972

In sintesi appartengono alla prima categoria, e di conseguenza sono soggetti ad imposta fin dall'origine, i seguenti atti:

- capitolato generale d'appalto;
- capitolato speciale;
- elenco prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto.

Sono invece soggetti a imposta di bollo solo in caso d'uso (0,52 euro per ogni esemplare) i seguenti atti (Agenzia delle Entrate, nota n. 97/E del 27 Marzo 2002 ³⁹):

- elaborati grafici progettuali;
- piani di sicurezza (articolo 31 della Legge 109/1994);
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche e planimetrie.

Rientrano nell'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo fin dall'origine anche i preventivi nell'ambito di un contratto aperto (Agenzia Entrate, nota n. 175/E del 6 Giugno 2002).

È poi opportuno ricordare che ai fini tributari è considerata scrittura privata anche una lettera contenente le firme del soggetto emittente e destinatario (Ministero delle Finanze, Circolare n. 171/E del 1° Luglio 1998).

Il bollo sui documenti amministrativi

Anche la necessità di applicazione o meno del bollo sui documenti amministrativi emessi a seguito della realizzazione dei lavori pubblici in relazione all'esigenza di giustificare la contabilità dei lavori, costituisce aspetto di non semplice valutazione.

Come già in precedenza accennato l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ente pubblico committente in favore dell'impresa appaltatrice, con richiesta o meno di quietanza avviene, di norma, da parte della stazione appaltante a seguito di ricevimento di regolare

³⁹ Riportata integralmente in coda al presente documento.

fattura da parte dell'impresa appaltatrice assoggettata a IVA (anche con riferimento eventuale del pagamento all'Erario).

Come precisato in materia di imposta di bollo su tali documenti è applicabile l'esenzione contenuta nell'Articolo 6 Tabella – Allegato B – D.P.R. 642/1972, in quanto gli stessi sono ricompresi fra i documenti di cui all'articolo 13 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972 (Ministero delle Finanze note n. 430936 del 31 Dicembre 1974 e n. 292337 del 15 Ottobre 1983).

Tale esonero compete indipendentemente dalle modalità di pagamento dell'ente appaltante: contanti o con emissione di titoli di spesa.

Sono altresì esenti in modo assoluto le quietanze rilasciate sui mandati del creditore, qualora i relativi importi si riferiscano a fatture per operazioni assoggettate ad IVA.

Invece, nel caso di importi relativi ad operazioni escluse o esenti IVA, l'imposta di bollo è dovuta se il valore del mandato è superiore a 77,47 euro.

Le annotazioni apposte dai tesorieri degli Enti pubblici o dai funzionari nei mandati di pagamento, in sostituzione delle quietanze di pagamento del creditore, sono da considerarsi, ai fini dell'assolvimento dell'imposta bollo, alla stessa stregua delle quietanze, data la natura cartolare del tributo che dà rilevanza a quanto riportato oggettivamente e formalmente sullo stesso mandato (Ministero delle Finanze note n. 302572 del 23 Novembre 1983 e n. 300205 del 27 Dicembre 1983).

Per quanto concerne invece le dichiarazioni di inizio, sospensione, ultimazione di lavori edili costituiscono mere dichiarazioni sullo stato dei lavori e sono assoggettate all'imposta di bollo solo in caso d'uso (Articolo 2, D.P.R. 624/1972 e Articolo 32 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972) (Ministero delle Finanze, nota n. 292414 del 19 Ottobre 1987).

Peraltro, se la firma dell'impresa dichiarante e denunciante viene autenticata (Articolo 20 della Legge 15 del 4 Gennaio 1968), si applica la normativa di cui all'Articolo 1 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972 e l'autentica va assoggettata all'imposta di bollo (14,62 euro).

I verbali di collaudo di lavori pubblici, essendo configurabili come atto amministrativo-contabile (secondo la costruzione giuspubblicista), possono essere estesi in carta libera, compresi eventuali esemplari o copie aggiuntive, a meno che non vengano rilasciati a soggetti estranei al processo di collaudo in quest'ultimo caso devono assolvere l'imposta di bollo (14,62 euro per ogni fogli composto di 4 facciate) (Ministero delle Finanze, nota n. 452450 del 5 Luglio 1989).

Diversamente, i certificati di collaudo lavori, trovando il loro fondamento giuridico nel contratto d'appalto e risultando ad esso formalmente e sostanzialmente connessi, e venendo quindi ad assolvere una delle funzioni e scopi propri degli atti menzionati nell'articolo 2 Tariffa, devono scontare l'imposta di bollo (14,62 euro per foglio composta da 4 facciate) (Ministero delle Finanze, nota n. 391307 del 28 Gennaio 1993).

Le certificazioni antimafia e le dichiarazioni sostitutive "antimafia", emesse ai sensi dell'articolo 7 della Legge 55 del 19 Marzo 1990, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del comma 12 di detto articolo.

Tale esonero compete anche alla documentazione accessoria (Ministero delle Finanze, nota n. 390128 del 14 Febbraio 1991 e n. 391971 del 9 Marzo 1991).

Lo stato di avanzamento lavori, quale atto redatto dal direttore dei lavori (pubblico ufficiale) da trasmettere all'Ente pubblico committente, in allegato ad ogni certificato di pagamento rate di acconto, è esente da bollo in quanto si tratta di un documento posto in essere e scambiato in

seno a Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 16 Tabella – Allegato B – D.P.R. 642/1972 (Ministero delle Finanze, nota n. 290997 del 22 Maggio 1987).

Va ricordato e ribadito che l'esenzione dal bollo compete alle sole Pubbliche Amministrazioni esplicitamente menzionate in tale articolo 16 e cioè: Stato, Amministrazioni Regionali, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, Comunità montane, e non anche ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Sono stati ricompresi in tale esenzione anche gli atti scambiati con le USL (in quanto organi dei Comuni dotati di particolare autonomia) (Ministero delle Finanze, nota n. 290170 del 26 Giugno 1987), anche se tale disposizione interpretativa non è oggi più applicabile stante la diversa connotazione soggettiva dell'Aziende del Servizio Sanitario le quali hanno assunto una condizione di autonomia giuridico patrimoniale completa rispetto alle amministrazioni locali di riferimento con l'avvento del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni⁴⁰.

Rientrano nell'esenzione in parola anche i certificati di pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo nell'esecuzione di lavori pubblici (Ministero delle Finanze, nota n. 352188 del 23 Novembre 1987).

È stato con l'occasione precisato che rientrano nell'esenzione tutti quei documenti a carattere amministrativi, che pur non essendo sottoscritti dall'impresa appaltatrice, sono comunque riconducibili all'attività interna posta in essere dai vari organi amministrativi e tecnici della stazione pubblica appaltante (o committente), ovvero sono scambiati tra Pubbliche Amministrazioni.

In materia di obbligo fin dall'origine al tributo di bollo sui documenti amministrativi dei lavori pubblici viene predisposta la seguente tabella riepilogativa con i relativi documenti (Agenzia delle Entrate, nota n. 97/E del 27 Marzo 2002)

In base all'articolo 2 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972:

Descrizione documentazione lavori pubblici	Imposta di bollo 14,62 euro per ogni foglio (composto da 4 facciate)
Processo verbale di consegna lavori	Si
Verbale di sospensione e ripresa lavori	Si
Certificato e verbale di ultimazione lavori	Si
Verbali di constatazione delle misure	Si
Certificato di collaudo	Si
Certificato di regolare esecuzione dei lavori	Si

Sono invece soggetti al tributo di bollo solo in caso d'uso i seguenti documenti

Descrizione	Imposta di bollo 0,52 euro
Elaborati grafici progettuali	Si
Piani di sicurezza (Legge 109/94 – art. 31)	Si
Disegni, computi metrici	Si
Relazioni tecniche	Si
Planimetrie	Si
Progetti lavori	Si*
* Ministero delle Finanze, nota n. 401891 del 22 Aprile 1976	

⁴⁰ Di abrogazione e sostituzione della Legge 833/1978.

Per quanto riguarda la documentazione di carattere amministrativo connessa ai contratti di approvvigionamento relativi a beni e servizi necessari per la corretta esecuzione delle opere commissionate, è da ricordare che sono soggetti al tributo di bollo fin dall'origine i seguenti documenti amministrativi (Ministero delle Finanze, nota n. 71/E del 25 Marzo 2003):

Descrizione	Imposta di bollo 14,62 euro*	Normativa
Verbali di consegna/riconsegna materiali alle ditte per l'esecuzione delle lavorazioni	Si	Articolo 2 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972
Verbali di consegna/riconsegna materiali all'Ente committente	Si	Idem
Dichiarazione di trasferimento proprietà materiali	Si	Idem
Verbale di collaudo forniture ⁴¹	Si	Idem
Istanza di assegnazione fondi su contratti perenti	Si	Articolo 3 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972
Richiesta di rimborso penalità	Si	Idem
*per ogni foglio composto da 4 facciate		

Sono invece soggetti al bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'Articolo 32 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972:

Descrizione	Imposta di bollo di 16,42 euro*
Richiesta di materiali di fornitura pubblica	Si
Comunicazione di presentazione al collaudo	Si
* Per ogni foglio composto di 4 facciate	

Il bollo su libri e registri relativi alla contabilità

L'articolo 8, comma 3, Legge 383 del 18 Ottobre 2001 ha esentato dall'imposta di bollo i seguenti documenti contabili:

- libro giornale e libro inventari;
- scritture contabili IVA;
- scritture contabili tenute ai fini IRES/IRPEF.

Per quanto concerne le scritture contabili relative ai lavori pubblici (giornale dei lavori, libretto delle misure, liste settimanali, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità), sono soggette all'imposta di bollo (14,62 euro) per ogni esemplare, o altro scritto, e per ogni 100 pagine o frazione di 100, solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 32 Tariffa – Allegato A – D.P.R. 642/1972 (Agenzia delle Entrate, nota n. 97/E del 27 Marzo 2002).

⁴¹ Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 Marzo 2003 n. 71/E, riportata in coda al documento.

Tale precisazione fa annullare le precedenti interpretazioni ministeriali sull'argomento (Ministero delle Finanze note n. 430772 del 1° Settembre 1977 e n. 352188 del 23 Novembre 1987).

In ogni caso tali scritture, prima del loro uso, devono opportunamente essere numerate in modo progressivo.

L'obbligo alla loro conservazione, terminato il lavoro appaltato e collaudato, compete sempre all'Ente committente il lavoro pubblico.

ALTRI DOCUMENTI

Richieste liquidazione prestazioni di lavoro autonomo non abituale (conferenzieri, collaboratori occasionali, ecc.)

Sono soggetti a bollo sin dall'origine in misura pari ad Euro 1,81=.

Prospetti e richieste liquidazione retribuzioni personale non subordinato (compresi anche i collaboratori coordinati e continuativi)

Sono soggetti a bollo sin dall'origine (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 5 Febbraio 2002).

La risoluzione n.36/E/2002 dell'Agenzia delle Entrate ha infatti ribadito l'obbligo di applicazione dell'imposta di bollo nella misura di €. 1,81= sulle quietanze (fogli paga – fogli retribuzione) relative ai compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati come disposto dall'art. 13 della Tariffa allegata "A" al DPR.642/1972.

Visione o copia di atti amministrativi – Agenzia Entrate Risoluzione 4 Ottobre 2001 n. 151/E⁴²

La risoluzione in argomento è stata emanata in risposta ad una domanda di interpello ordinario da parte di un Ente Locale Territoriale al fine di ottenere maggiori chiarimenti in materia di applicabilità dell'imposta di bollo alle istanze di accesso a documenti amministrativi di cui all'art. 25 della Legge 241/1990, per l'esame degli atti e per l'ottenimento di copie in carta semplice (non dichiarate conformi) dei medesimi.

L'Agenzia delle Entrate avalla la soluzione prospettata dall'Ente locale secondo il quale in tale ipotesi non è applicabile l'imposta di bollo alle istanze di accesso ai documenti amministrativi sia quando è finalizzata all'ottenimento dell'esame dell'atto che di una copia semplice dei documenti (non dichiarata conforme), in base alla lettura coordinata degli articoli 3 (tariffa allegata) e 5 del DPR.642/1972.

La risoluzione è in perfetta linea con la precedente (Ris.16 Maggio 2001 n.168/E) in risposta ad un quesito di una A.S.L. secondo la quale il rilascio di copie di atti deliberativi conformi all'originale (sia l'istanza che la copia), debba essere assoggettata all'imposta di bollo in applicazione dell'art.4 della Tariffa allegata al Decreto in esame.

Istanze inviate a pubblica amministrazione via telematica – Risoluzione 6 Giugno 2002 n. 175/E⁴³

La generale legittimazione del documento elettronico determinata ad opera dell'art. 15 Legge 59/1997 determina i suoi effetti anche in relazione alle istanze, per le più varie fattispecie, inviate alle pubbliche amministrazioni per il tramite del mezzo telematico.

⁴² Riportata integralmente in coda al documento.

⁴³ Riportata integralmente in coda al documento.

Si pone pertanto la valutazione sulla necessità (e conseguentemente sulla modalità) di assolvimento dell'imposta di bollo nelle predette istanze le quali non hanno evidentemente forma cartolare come qualsiasi atto introdotto telematicamente.

Al proposito è interessante considerare l'orientamento espresso in materia da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento prodotta in riferimento alla fattispecie dei contratti di locazione registrati per via telematica (Regolamento 5 Ottobre 2001 n. 404), ove si riconosce che l'imposta di bollo deve essere assolta solo sugli esemplari del contratto sottoscritti e non trova applicazione per "l'atto virtuale".

Valutato che anche nel caso in esame l'istanza telematica non trova la sua materializzazione consistendo solo nella trasmissione di dati ed in assenza di atto cartolare sottoscritto dall'istante si può considerare, in assenza di diverse valutazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, l'inapplicabilità delle riscossione per sostanziale impossibilità di assolvimento del tributo.

Comunicato Stampa del 12 Settembre 2001 Agenzia delle Entrate ⁴⁴

Con il comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate stabilisce l'assoggettamento ad imposta di bollo di alcuni atti relativi agli studi universitari in conformità ad una precedente nota del 24 Luglio 2001 quali:

- 1) domanda di laurea;
- 2) diploma di laurea;
- 3) diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
- 4) duplicato dei diplomi di cui ai punti 2 e 3;
- 5) certificato di iscrizione a corsi universitari;
- 6) certificato di carriera scolastica;
- 7) certificato di laurea;
- 8) certificato di riscatto;
- 9) certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
- 10) domande di congedo per altre università;
- 11) domanda di rinuncia agli studi;
- 12) domanda di duplicato del libretto universitario;
- 13) domande di ammissione ed iscrizione ai corsi di perfezionamento (art. 6 della L. 341/1990);
- 14) domande di ammissione ai corsi master (D.M. n. 509/1999).

È invece esente dal pagamento dell'imposta di bollo la domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito della decadenza della qualità di studente.

Imposta di bollo su atti e documenti delle Università – Circolare Agenzia delle Entrate 1° Giugno 2005 n. 29

La circolare fornisce chiarimenti in merito al trattamento da riservare, agli effetti dell'imposta di bollo ad alcuni atti e/o documenti diretti o rilasciati dalle Università.

In merito L'Agenzia ha preliminarmente precisato che la Tariffa, Parte Prima, annessa al DPR.642/1972⁴⁵:

⁴⁴ Riportata integralmente in coda al documento.

⁴⁵ I richiami degli articoli della tariffa devono essere coordinati con le disposizioni dell'art. 2, comma 2, D.L. 854/1976, conv. dalla Legge 36/1977, n. 36, che individua gli atti e documenti delle Università soggetti all'imposta di bollo, secondo cui "Resta ferma ... l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, la frequenza ed esami nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado e nelle università

- a) l'art. 1 della Tariffa, Parte I annessa al DPR.642/1972 include tra gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine anche i "...*certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale* ..." rilasciati da pubblici ufficiali; l'Università, attraverso il proprio dipendente munito di potestà certificativa, agisce in veste di pubblico ufficiale (giurisprudenza costante della Cassazione penale 28 Maggio 1997 n. 4995) e pertanto i certificati, gli atti e gli estratti - comprese le copie dichiarate conformi all'originale - rilasciati dalle Università sono pertanto soggetti all'imposta di bollo nella misura di €. 14,62=⁴⁶.
- b) l'art. 3 della Tariffa, Parte I annessa al DPR.642/1972, in relazione alle domande inoltrate alle Università, stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta nella misura di €. 14,62= a foglio per "...*istanze, petizioni, ricorsi... diretti agli uffici ... dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni ... degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili*" (Nota n. 290483 del 5 maggio 1981 - Direzione Generale delle Tasse e II. II. sugli Affari)⁴⁷.

Di seguito si evidenzia il trattamento in apposito prospetto.

<i>Tipo Atto o Documento</i>	<i>Bollo</i> ⁴⁸
1. domanda di laurea	€. 14,62=
2. diploma di laurea	€. 14,62=
3. diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale	€. 14,62=
4. Duplicato del diploma di laurea e di abilitazione alla professione	€. 14,62=
5. Certificato iscrizione a corsi universitari	€. 14,62=
6. Certificato carriera scolastica	€. 14,62=
7. Certificato di laurea	€. 14,62=
8. Certificato di riscatto	€. 14,62=
9. Certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale	€. 14,62=
10. Domanda immatricolazione ed iscrizione	€. 14,62=
11. Domanda di ricognizione della qualità di studente	€. 14,62=
12. Domanda di congedo per altre università	€. 14,62=
13. Domanda di rinuncia agli studi	€. 14,62=
14. Domanda di duplicato del libretto universitario	€. 14,62=
15. Domanda di ammissione ed iscrizione a corsi di perfezionamento (art.6, Legge 341/1990)	€. 14,62=
16. Domanda di ammissione ai corsi master (D.M. n.509/1999)	€. 14,62=
17. Domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive, per l'iscrizione a vari corsi di laurea	ESENTE ⁴⁹

ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciate dalle scuole ed università medesime".

⁴⁶ A decorrere dal 1° Giugno 2005 si veda il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 Maggio 2005, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 300, Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

⁴⁷ Non opera l'esenzione prevista dalla articolo 7, comma 5, della Legge 405/1990 stabilita per "gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare", nonché per le domande e documenti relativi all'istruzione universitaria di cui comma 2, dell'art. 2 del D.L.854/1976.

⁴⁸ Se dovuto fino dall'origine per ogni foglio.

18. Domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza dalla qualità di studente	ESENTE ⁵⁰
--	----------------------

L'Agenzia ha inoltre chiarito che l'art.5 del DPR.642/1972 definisce copia "la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata".

Quindi le copie conformi rilasciate dalle Università e le relative domande sono soggette all'imposta di bollo ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al citato D.P.R. 642/1972 salvo il caso in cui il rilascio delle copie avvenga senza dichiarazione di conformità (per cui non è dovuta l'imposta di bollo).

In merito alle richieste di accesso agli atti delle Università, inoltrate ai sensi dell'articolo 25 della Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) viene confermato l'orientamento della Risoluzione del 5 Ottobre 2001 n. 151 secondo la quale l'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, non solo quando essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice (senza dichiarazione di conformità) dei documenti amministrativi.

Imposta di bollo sui documenti informatici

L'art. 7 del D.M. 23 Gennaio 2004 indica le modalità da seguire per l'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici tenuto conto della loro immaterialità e che, di conseguenza, non è possibile l'apposizione ed annullamento delle marche da bollo.

E' previsto in questo caso che i soggetti interessati presentino all'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale competente, una comunicazione preventiva contenente l'indicazione:

- del numero presuntivo degli atti interessati;
- dei documenti e dei registri che potranno essere emessi nel corso dell'anno; dell'importo dovuto e degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

Quindi l'assolvimento dell'imposta avviene in modo virtuale secondo le modalità individuate dal D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 237, con versamento agli sportelli bancari, postali o dei concessionari della riscossione.

Ad esempio nel caso si tratti dell'assolvimento dell'imposta di bollo per i libri e registri contabili soggetti al tributo, la determinazione dell'imposta avviene in commisurazione con il numero delle registrazioni.

Il calcolo viene effettuato tenendo conto che il bollo deve essere versato per ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (per i documenti analogici ogni 10 pagine o frazioni).

Entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il contribuente deve presentare una seconda comunicazione consuntiva contenente:

- il numero dei documenti informatici formati nell'anno precedente distinto per tipologia;
- l'importo e gli estremi dell'eventuale versamento dell'imposta di bollo se i documenti formati effettivamente risultino in numero superiore a quello presuntivo.

In caso di primo versamento esuberante rispetto al dovuto l'importo a credito potrà essere richiesto a rimborso ovvero in compensazione con l'imposta di bollo successivamente dovuta. L'importo complessivo calcolato verrà inoltre assunto come base di riferimento provvisoria per la liquidazione dell'imposta dell'anno in corso.

⁴⁹ In quanto tali istanze non sono finalizzate né all'ottenimento di un provvedimento amministrativo né al rilascio di certificati o copie, ma dirette a partecipare ad una prova obbligatoria (che non comporta l'automatica iscrizione ad una facoltà universitaria).

⁵⁰ In quanto tali istanze non sono finalizzate né all'ottenimento di un provvedimento amministrativo né al rilascio di certificati o copie, ma dirette alla restituzione del diploma di studi medi superiori.

Imposta di bollo e di registro agevolazioni per trasferimenti da parte delle Unioni di Comuni - Agenzia delle Entrate - Risoluzione 19 Ottobre 2005 n. 149/E

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 275 della Legge 311/2004 si applica per le imposte " ...di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ..." relativamente a "... le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni ..." poste in essere "... in favore di fondazioni o società ...".

L'Agenzia ribadisce che le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, in quanto recanti deroga al principio di uguaglianza e al principio di conformità del sistema impositivo, al criterio della capacità contributiva sanciti rispettivamente dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 52 della Costituzione, che quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbano ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione ...").

Partendo da tali presupposti viene ricordato che la norma in argomento contiene una elencazione tassativa dei soggetti interessati dal regime fiscale di favore la quale non si applica ai trasferimenti di beni immobili di proprietà delle Unioni di Comuni, dal momento che questi soggetti sono dotati di personalità giuridica autonoma rispetto ai Comuni che lo compongono.

Imposta di bollo richieste di formalità al P.R.A. - Agenzia delle Entrate - Risoluzione 19 Ottobre 2005 n. 148/E

L'Agenzia delle Entrate, in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle formalità da esperire presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), sulla base di sentenze emesse dal Giudice di Pace dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo, ha chiarito che le stesse sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto.

L'Agenzia motiva tale impostazione precisando che ai sensi dell'art. 3 della Tariffa - sopra citato - le istanze dirette "... agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ...", nonché le "... Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione ... nei registri navale, aeronautico e automobilistico ..." sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio e che il PRA è ricompreso nell'ambito degli enti preposti a servizi di pubblico interesse, di cui alla Tabella IV della legge e che tale ente si colloca tra gli enti pubblici titolari di uffici statali è da ritenere che le richieste in argomento, in quanto dirette ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.

Imposta di bollo sugli atti e documenti relativi ai corsi di formazione professionale - Agenzia delle Entrate - Risoluzione 4 Ottobre 2005 n. 142/E

L'interpello è incentrato sull'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal D.Lgs. n. 297/1994, per gli atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di secondo grado, chiede se tale disposizione possa essere estesa anche agli attestati dei corsi di formazione professionale rilasciati in osservanza all'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68, comma 1, Legge 144/1999.

L'Agenzia ricorda che per quanto riguarda l'aspetto fiscale, l'art. 7, comma 5, della Legge 405/1990, stabilisce che "sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare".

Tale norma viene recepita dalla disciplina dell'imposta di bollo al punto 2, lettera e), della nota in calce all'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 642/1972.

L'art. 11 della Tabella, dello stesso decreto prevede l'esenzione in modo assoluto dall'imposta, degli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido, pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

L'Agenzia conclude che, considerato che le nuove disposizioni normative in materia di istruzione e formazione professionale hanno esteso l'obbligo di frequenza scolastica fino al compimento del diciottesimo anno di età, gli atti ed i documenti (art. 8 del D.P.R. n. 257/2000), attestanti i percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione individuati all'art. 1 del citato decreto n. 257, rientranti:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema di formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato;

possano fruire dell'esenzione in modo assoluto ai fini dell'imposta di bollo, anche in carenza di una espressa disposizione normativa, atteso che il diritto alla istruzione e formazione scolastica è stato esteso obbligatoriamente per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Imposta di bollo sugli atti amministrativi de servizio informatico on – line delle CCIAA - Agenzia delle Entrate - Risoluzione 26 Settembre 2005 n. 135/E

La questione riguarda i servizi informatici attivati on – line con i quali si consente agli utenti l'accesso per via telematica ad una serie di funzioni e attività, evitando agli stessi di recarsi presso gli sportelli della CCIAA.

Per il tramite di tale servizio la CCIAA riscuote somme per le quali rilascia quietanze o fatture dalle quali risultano le seguenti voci:

1. diritti di segreteria, di cui all'art. 18 della Legge 580/1993, fissati con decreto dal Ministro dell'industria;
2. corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico;
3. imposta di bollo in relazione al singolo atto depositato;
4. diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 580/1993, in caso di iscrizione di un nuovo soggetto nel Registro delle imprese.

L'Agenzia delle Entrate riconosce l'analogia sistematica per la problematica già affrontata nella risoluzione del 20 Aprile 1993 n. 392148 e specifica che:

- 1) per i diritti di segreteria al punto n. 1 le quietanze sono soggette al bollo, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, non applicandosi l'art. 5 della Tabella "B" allegata al DPR. 642/1972 dal momento che tali entrate hanno natura patrimoniale e non natura prevalentemente tributaria;
- 2) per i corrispettivi al punto n. 2, trattandosi di veri e propri corrispettivi soggetti a da IVA e per l'alternatività dell'imposta, le quietanze emesse per tali corrispettivi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 della tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972;
- 3) per le quietanze relative all'imposta di bollo di cui al punto n. 3 non è previsto il bollo per il disposto dell'art. 5, comma 1, della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972, che prevede l'esenzione in modo assoluto per "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo ...";

- 4) per le esazioni del diritto annuale di cui al punto n. 4 non è previsto il bollo per il disposto dell'art. 5, comma 4, della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972.

L'Agenzia conferma altresì che per le quietanze o fatture comprensive di alcune somme soggette all'imposta di bollo ed altre esenti, tale imposta è dovuta nel caso in cui il totale degli importi soggetti all'imposta di bollo, superi la misura di euro 77,47.

Imposta di bollo sull'autorizzazione rilasciata dal sindaco per il trasporto di salme - Agenzia delle Entrate - Risoluzione 3 Giugno 2005 n. 75/E

In risposta ad un quesito di un Comune l'Agenzia precisa che in merito ai seguenti atti (previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del Regolamento di polizia mortuaria):

- 1) autorizzazione rilasciata dal sindaco per il trasporto salme (artt. 23 e 24) e relativa richiesta;
- 2) passaporto mortuario (art. 27);
- 3) autorizzazione all'estradizione di salme all'estero (art. 29).

ha chiarito che:

- 1) le autorizzazioni al trasporto salme rientrano tra gli atti e provvedimenti di cui all'art. 4 della Tariffa e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62=;
- 2) i passaporti mortuari sono documenti rilasciati da un organo dell'amministrazione comunale che autorizza l'estradizione della salma dal territorio nazionale e pertanto, rientra nell'ambito impositivo dell'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 e, quindi, soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62=;
- 3) le autorizzazioni all'estradizione di salme all'estero sono anch'esse soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62=, ai sensi del più volte citato art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.

Selezione di documenti interpretativi ministeriali richiamati in materia d'imposta di bollo

Ris. n. 64/E/V/10/456 del 28 dicembre 1994 Dir. AA.GG. e cont. trib.

Bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Fatture emesse per forniture di libri e periodici - Esenzione ex art.6, Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Compete - Condizioni

Con la nota ..., la Direzione regionale ..., nel trasmettere l'istanza prodotta dalla S.p.a. G.G.E., ha chiesto di conoscere il parere della scrivente circa l'applicabilità della esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.6 della Tabella, allegato B al D.P.R. n. 642/1972, ai documenti contabili regolanti i rapporti tra i soggetti che curano la commercializzazione di pubblicazioni, quotidiani e periodici nel passaggio successivo a quello fra editore e distributore.

Tale richiesta di parere trae origine dalla circostanza che la nominata società, all'atto della presentazione del consuntivo per l'anno 1993 relativo alla corresponsione dell'imposta di bollo in modo virtuale avvenuto il 24 gennaio 1994, ha dichiarato che "non vengono più conteggiati ai sensi della risoluzione ministeriale n. 390206 dell'11 aprile 1990 (nella Raccolta, Istruzioni ministeriali) le fatture (n. 26246) e gli estratti conto (n. 13736) in quanto esenti da bollo ai sensi dell'art. 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642".

Tuttavia - secondo codesta Direzione regionale - detta esenzione potrebbe ritenersi contrastante con la disposizione di cui all'art.74 del D.P.R. n. 633/1972 per il quale le operazioni di cessione di libri e riviste, nel passaggio successivo a quello fra editore e distributore, sono considerate non soggette ad Iva e, di conseguenza, non soggette alla disciplina di cui al sopraindicato art. 6 della Tabella che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo soltanto per le fatture e gli altri documenti riguardanti i pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, tenuto conto anche dei pareri in precedenza espressi dall'Intendenza di finanza di F. e dall'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di F. che hanno ritenuto assoggettabili a bollo dette fatture, ove le stesse siano di importo superiore a lire 150.000.

In caso di accoglimento della tesi del contribuente, la Direzione regionale ... è dell'avviso che l'esenzione di cui sopra potrebbe ritenersi applicabile soltanto ove venisse acclarato che risulta espressamente indicato sui medesimi documenti che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.

Tutto ciò premesso, è opportuno tener presente che fatture, ricevute ad altri documenti contabili similari sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi del ripetuto art. 6 della Tabella, allorché siano relativi a rapporti soggetti ad Iva e ciò secondo l'indicazione recata dall'art. 7, n. 5), della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825.

Si ritiene, pertanto, che la suddetta condizione, necessaria per l'applicazione dell'esenzione dal bollo di cui al predetto art. 6 della Tabella, si debba intendere realizzata relativamente alle fatture in esame,

emesse in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, per essere detto tributo assolto dall'editore con effetto assorbente rispetto ad ogni altra operazione al commercio di libri.

In relazione a quanto sopra, si precisa che le fatture in esame, emesse dagli altri operatori diversi dall'editore, ancorché non rechino evidenziato l'addebito d'Iva, sono esenti dall'imposta di bollo, a condizione che su di esse venga espressamente indicata la sussistenza del presupposto di cui sopra, ai sensi dell'art.6, comma 2, della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.

Ris. n. 98/E del 3 luglio 2001 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Atti amministrativi - Fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni - Esenzione - Non compete - Imponibilità - D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642

Il comune di ..., con la nota prot. n. 41342 del 6 ottobre 1999, ha rappresentato che sono emersi dubbi circa la corretta applicazione del DM. 20 Agosto 1992 per quanto attiene all'imposta di bollo sulle fatture rilasciate per vari servizi prestati con particolare riguardo ai casi di esenzione.

In particolare, nel fare riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo per le fatture la cui somma è inferiore a lire 150.000 e per quelle in cui tutti gli importi sono già assoggettati ad Iva, chiede di conoscere il trattamento tributario da riservare alle:

- a) fatture di importo superiore a lire 150.000 per servizi posti fuori campo Iva emesse a carico di altre pubbliche amministrazioni;
- b) fatture di importo superiore a lire 150.000, comprendenti sia servizi assoggettati ad Iva, sia servizi fuori campo Iva.

Al riguardo, giova tenere presente che in ordine al primo quesito L'art.16 della Tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, accorda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo a favore degli atti e documenti scambiati tra le pubbliche amministrazioni tassativamente indicate nella disposizione in esame.

Nell'ampia dizione "atti e documenti" è indubbio che vanno ricomprese anche le fatture oggetto del quesito, ove ne ricorrano le condizioni, per il trattamento di favore disposto dall'art.16 della Tabella sopracitata.

In merito alla questione evidenziata al punto b) del quesito, si osserva che il beneficio di esenzione a favore delle fatture ed altri documenti di cui all'art.6 della Tabella, riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione Iva.

Ciò posto, si comunica che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, scontano l'imposta di bollo, nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva, superi lire 150.000.

Circ. n. 1 (prot. n. 301333) del 2 gennaio 1984 Dir. TT.AA. (Stralcio)

Bollo - D.P.R. 30 dicembre 1982, n.955, recante disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Chiarimenti ministeriali - D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 (Gazz. Uff. n. 22 del 23 gennaio 1984)

Tabella allegato B

Nella tabella sono riportati gli atti, i documenti ed i registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Il testo dell'art. 6 è stato completamente mutato rispetto al previgente art. 6. Con una più puntuale applicazione del principio dettato in materia dall'art.7, n. 5 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega al Governo per la riforma tributaria, è ora prevista, con il nuovo art. 6, l'esenzione dall'imposta di bollo per le fatture, ricevute, quietanze, estratti di conti e per gli altri documenti indicati negli artt. 19 e 20 della Tariffa "riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto". Trattasi, com'è facile rilevare, di un'estensione dell'esenzione in argomento, prima limitata alle fatture ed equivalenti documenti con i quali veniva addebitata l'Iva.

Considerata la formulazione della norma, si ritiene che debbano considerarsi rientranti nell'esenzione in parola non soltanto i documenti di cui agli artt. 19 e 20 della Tariffa con i quali si richiede a comprova il pagamento o si addebitano i corrispettivi dovuti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, ma anche quei documenti, sempre indicati negli artt. 19 e 20 della Tariffa, con i quali si accreditano le somme per il pagamento dei corrispettivi suddetti.

Sono pertanto esenti dall'imposta di bollo, ad esempio, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, gli estratti di conto, nonché le lettere di addebitamento e di accredito e gli atti similari quali le lettere sollecitorie di pagamento, gli avvisi di emissione di tratte, le lettere accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegate e recanti l'importo delle fatture stesse le note di variazione degli importi addebitati o accreditati.

Beninteso, l'esenzione è applicabile a condizione:

- 1) che trattasi di documenti indicati negli artt. 19 e 20 della Tariffa;
- 2) che i documenti predetti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi assoggettati ad Iva;
- 3) che sui documenti stessi sia riportata l'Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono.

In alternativa alla condizione di cui al punto 3), è sufficiente che sui documenti in parola sia espressamente indicato, con apposita annotazione, che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.

In proposito si osserva che - attesa la dizione letterale della norma in questione: "operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto" - possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 6 in esame, soltanto i documenti sopra illustrati riguardanti operazioni che scontano l'Iva; per le quali, cioè, sia effettivamente dovuto il tributo.

Restano, quindi, esclusi dall'esenzione suddetta i ripetuti documenti

quando riguardano operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, o con aliquota zero come le cessioni di pane, pasta alimentare ecc., nonché operazioni non imponibili o esenti secondo la normativa che regola questo tributo, a meno che i documenti in parola non godano di altra e diversa esenzione dall'imposta di bollo, come ad esempio le fatture emesse in relazione ad esportazione di merci indicate nell'art. 15 della tabella.

Rientrano, invece, nel beneficio dell'esenzione i documenti emessi in relazione ad operazioni per le quali, per esigenze di tecnica legislativa, il pagamento dell'Iva viene eseguito in momenti diversi da quello dell'emissione del documento come nel caso dell'art.69, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

Per le fatture e gli altri documenti indicati negli artt. 19 e 20 della Tariffa relativi al pagamento di corrispettivi relativi a più operazioni delle quali alcune assoggettate ad Iva ed altre non, si richiama quanto detto in precedenza, a commento dell'art. 5 della tabella in esame; per cui su tali documenti è dovuta l'imposta di bollo.

Tuttavia, per le ricevute, quietanze, distinte e simili documenti, eventualmente riguardanti più percipienti, l'imposta di bollo deve corrispondersi per ciascun percipiente, in forza della disposizione dettata dal secondo comma della nota al suddetto art. 19 della Tariffa, con esclusione dal computo, naturalmente, dei percipienti destinatari delle somme concernenti le operazioni assoggettate all'Iva.

Ris. n. 357/E del 15 novembre 2002 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso
Documentazione recante addebitamenti e accreditamenti effettuati da una banca operante in veste di tesoreria comunale - Imposta di bollo

L'Associazione Bancaria Italia (ABI) ha chiesto se il regime di esenzione dall'imposta di bollo - prevista dall'art.7 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'art.33, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 - possa riguardare anche la documentazione recante addebitamenti o accreditamenti effettuati da una banca operante in veste di tesoriere di un ente locale.

In proposito la scrivente precisa che l'articolo 7 della tabella, prima della modifica apportata dal citato art.33 della legge n. 388 del 2000, prevedeva l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art.13, comma 2-bis, della Tariffa annessa al predetto D.P.R. n. 642 del 1972.

Il nuovo testo estende la esenzione alle "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane S.p.A. non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis della tariffa annessa al presente decreto ...".

La modifica ha ampliato, dunque, il regime di esenzione sia dal punto di vista oggettivo, in quanto ha aumentato il novero degli atti esenti (ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste), sia dal punto di vista soggettivo, estendendo alle banche quella che era un'esenzione limitata ai conti correnti postali.

Il soggetto "banca" è identificato dal testo unico in materia bancaria

e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) che all'art.1, comma 1, lettera b) precisa: "'banca' indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria". Tale attività consiste nella "... raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ..." (testo unico, Titolo II - Banche -, Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio -, articolo 10).

Il servizio di tesoreria e cassa degli enti locali può essere definito l'insieme delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori (art. 209 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli locali). Ai sensi dell'art. 208 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria) il servizio di tesoreria degli enti locali può essere affidato:

"a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'art.10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge".

Per quanto precisato è evidente che la funzione di tesoriere svolta dalle banche esula dall'attività bancaria (art. 10 del testo unico in materia bancaria e creditizia - D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e le ricevute, quietanze ed altri documenti emessi o ricevuti nello svolgimento di tale funzione sono documenti di tesoreria e quindi non compresi tra quelli esenti dall'imposta di bollo di cui all'art.7 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

Del resto una diversa interpretazione comporterebbe un differente trattamento ai fini dell'imposta di bollo per i documenti in argomento a seconda che il servizio di tesoreria sia affidato ad una banca ovvero ad altro soggetto.

Convalida tale tesi la relazione parlamentare del provvedimento che ha modificato l'art.7 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, laddove precisa "...tali esenzioni riguardano: ricevute, quietanze e altri documenti bancari o emessi dalle Poste S.p.A."

È appena il caso di puntualizzare che il regime ai fini dell'imposta di bollo da applicare è lo stesso previsto per la tipologia di documento emesso o rilasciato dal tesoriere.

Circ. n. 46 (prot. n. 151459) del 28 luglio 1983 Min.tesoro
Imposta di bollo - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive

modificazioni ed integrazioni - Pagamenti di somme effettuati dallo Stato - art.6, 7, 8, 15, 19, 20, 21, Tariffa allegato A e Tabella Allegato B D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - art.63, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

In relazione a vari quesiti formulati, anche nelle vie brevi, al Ministero del tesoro e al Ministero delle finanze sul trattamento fiscale delle quietanze relative a pagamenti fatti dallo Stato, si forniscono, d'intesa con detto Dicastero, le necessarie istruzioni - alla luce anche delle recenti modifiche apportate alla legge sul bollo dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, in vigore dall'1° gennaio 1983 - atte a chiarire alcune perplessità e ad assicurare un'uniforme e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, in oggetto indicato.

Premesso che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, nonostante qualunque patto contrario, è a carico della controparte - e controparte, ovviamente, è anche l'amministrazione di condominio per gli Uffici statali locatari di porzioni di fabbricati di proprietà privata - (art. 8); chiarito che il tributo, oltre che in modo straordinario (marche e bollo a punzone) - previsto dall'art. 19 della tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - può essere corrisposto dai soggetti autorizzati, a mente dell'art. 15 dello stesso decreto presidenziale, anche mediante l'uso di speciali macchine bollatrici ovvero in modo virtuale, si esemplificano, qui di seguito, le ipotesi in cui, a far tempo dall'1° gennaio 1983, il tributo è dovuto, le modalità di assolvimento dello stesso, le fattispecie di esonero nonché le condizioni cui le stesse sono subordinate: A) Pagamento di somme a favore di creditori per forniture di beni e prestazioni di servizi non assoggettate ad Iva.

In tal caso, i documenti giustificativi di spesa sono senz'altro soggetti a bollo. Infatti, a norma di quanto specificato nel predetto art. 19 della tariffa, le note, conti, fatture, distinte e simili, prodotti dal creditore a fronte di prestazioni di servizi e cessioni di beni, anche se non sottoscritti, debbono scontare l'imposta di bollo nella misura di 500 lire, "quando la somma supera lire 50.000, ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo".

Ciò posto, giova porre in evidenza che l'attuale art. 19 del menzionato D.P.R. n. 642 - estendendo agli atti amministrativi il principio contenuto nella legge di registro (art.63, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) per gli atti prodotti o esibiti dinanzi all'Autorità giudiziaria - allo scopo di evitare che un adempimento fiscale possa influire su diritti sostanziali e impedire, quindi, al cittadino di ottenere il richiesto provvedimento, prevede che - salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21 per le cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari - i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con l'imposta di bollo. Tuttavia, essi devono trasmettere gli atti, i documenti o copia di casi all'Ufficio del registro perché questo provveda alla loro regolarizzazione, riscuotendo il tributo e applicando le prescritte sanzioni.

La richiamata normativa - stante la sua ampia portata - è intuitivamente applicabile anche alle fatture, note, conti non in regola con il bollo ecc. prodotti dai creditori agli Uffici dello Stato. Ne deriva che i funzionari incaricati non possono rifiutarsi di ricevere detti documenti e di disporre il pagamento. Questo, pertanto, può essere ordinato anche prima della loro regolarizzazione da parte del competente Ufficio del registro (quello, cioè, nella cui circoscrizione risiede il creditore) al quale, come si è detto, i documenti stessi o copia di essi devono - a cura dell'ufficio pagatore - essere rimessi entro trenta giorni dal ricevimento.

Peraltro, al momento della rendicontazione, è necessario che al documento giustificativo di spesa originale, qualora per esso non sia ancora intervenuta la regolarizzazione, venga allegata copia della nota con cui i documenti stessi (in copia) sono stati inviati all'Ufficio del registro.

Ovviamente, al fine di evitare al funzionario incaricato del pagamento e all'Ufficio del registro nuovi adempimenti connessi alla detta regolarizzazione con conseguenti intralci al corrente espletamento dei servizi, i casi di presentazione di documenti emessi in violazione delle norme in materia di imposta di bollo potranno essere ridotti al minimo se gli Uffici interessati sensibilizzeranno preventivamente i soggetti interessati a produrre documenti fiscalmente in regola.

È importante ora evidenziare che, oltre all'assolvimento del tributo di cui si è prima parlato, il creditore che, all'atto della riscossione, quietanza la nota, fattura, ecc. - eccettuati i casi di cui si dirà più avanti al paragrafo 1) (quietanza apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti) - dovrà assolvere un'ulteriore imposta di bollo nella misura di L. 500 ed alle medesime condizioni precisate nel menzionato art. 19 della tariffa.

Premesso quanto sopra, si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di assolvimento del bollo per le quietanze rilasciate dai creditori per la riscossione dei loro crediti dagli Uffici dell'Amministrazione dello Stato.

1) Pagamento in contanti.

Relativamente al pagamento di somme per forniture di beni e prestazioni di servizi in contanti si possono verificare i seguenti casi:

a) fatture, note, conti, distinte e simili non in regola agli effetti dell'imposta di bollo.

In tal caso - premesso che, come dianzi precisato, l'Ufficio pagatore non può rifiutarsi di ricevere documenti non in regola agli effetti dell'imposta di bollo - al momento del pagamento, è dovuto il tributo per la quietanza da assolvere mediante l'apposizione di marche o negli altri modi innanzi indicati.

Giova, però, porre in evidenza che, in forza di quanto stabilito in nota al richiamato art. 19 della tariffa, non è dovuta l'imposta per la quietanza o per la ricevuta apposta sui documenti (conti, fatture, ecc.) già assoggettati all'imposta di bollo o esenti. Conseguentemente, nell'ipotesi in esame, non è dovuto il tributo se la quietanza venga apposta sul documento regolarizzato.

Viceversa, il bollo è dovuto se la quietanza del percipiente viene

rilasciata su documento separato.

b) Fatture, note, conti e simili assoggettati all'imposta di bollo.

L'imposta di bollo per quietanza non è dovuta se la quietanza stessa venga apposta sulla fattura, nota, ecc. già assoggettata all'imposta di bollo. Viceversa, il tributo, da assolversi con applicazione di marche o negli altri modi innanzi indicati, sarà dovuto qualora la quietanza venga rilasciata separatamente dal documento che ha già scontato il bollo.

c) Fatture, note, conti e simili esenti dall'imposta di bollo.

In virtù di quanto stabilito in nota al richiamato art. 19 della tariffa, l'imposta di bollo non è dovuta neanche per la quietanza apposta sui documenti esenti. La stessa dovrà, invece, essere assolta se la quietanza è rilasciata separatamente dal documento esente.

2) Pagamento con emissione di ordinativi diretti, ordinativi in favore di terzi, tratti su ordini di accreditamento, mandati speciali ed altre forme di titoli di spesa.

Giusta il disposto del ripetuto art. 19 della precitata tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972, per le quietanze apposte su mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta di bollo per la quietanza medesima può essere riscossa, anche in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto della emissione del titolo. Il pagamento di detto bollo in modo virtuale dovuto per i pagamenti effettuati dallo Stato, prima esclusivo, è quindi divenuto ora alternativo a quello con marche o bollo a punzone. La modifica è evidentemente finalizzata ad evitare le difficoltà derivanti ad alcuni Uffici dalla contabilizzazione del tributo riscosso in modo virtuale. Corre, però, l'obbligo di sottolineare che la facoltà di assolvimento dell'imposta in modo virtuale è prevista per le firme di quietanza apposte sui soli titoli di spesa dello Stato e cioè per quelli tratti su capitoli del bilancio dello Stato e non anche quindi per quelli tratti su capitoli diversi da questo (es. bilanci degli enti pubblici, degli istituti autonomi di istruzione statale, ecc.) non potendosi, in questo caso, che provvedere al pagamento del tributo mediante applicazione di marche o di bollo a punzone.

Per una corretta e uniforme interpretazione del richiamato art. 19 della tariffa, è opportuno precisare, poi, che agli effetti dell'applicazione dell'imposta, per "ricevuta" si intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria. Per ragioni sistematiche si fa presente che la definizione di "ricevuta" è stata trasferita dall'art. 7 del decreto - che pertanto è stato soppresso - in nota allo stesso art. 19.

L'ampia portata dell'articolo citato induce a ritenere che il tributo di bollo per la quietanza si applica su qualsiasi documento, in qualunque forma redatto, sottoscritto o meno, rilasciato al fine di liberare il debitore. Ciò che assume rilevanza ai fini di che trattasi è, pertanto, il fatto obiettivo della "liberazione" del debitore, per cui tutte le volte

che la quietanza ha carattere liberatorio deve essere considerata, quale "ricevuta" e va applicata l'imposta, indipendentemente dal fatto che la quietanza stessa sia stata rilasciata direttamente dalla persona del creditore, con la conseguenza che l'imposta è dovuta anche nell'ipotesi in cui i titoli in questione vengono estinti in forma indiretta con l'adozione delle modalità agevolative appresso indicate.

L'effetto liberatorio per l'Amministrazione si ha, infatti, con l'annotazione recante gli estremi necessari e la firma del Capo della Sezione di tesoreria. Tanto si evince inequivocabilmente dal tenore letterale del disposto dell'art. 533 delle Istruzioni generali sui Servizi del tesoro, terzo libro (delle spese) che reca appunto la disciplina per l'estinzione dei titoli di spesa con modalità agevolative. Per il quinto comma di detto articolo, infatti, "le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore e che hanno effetto liberatorio per l'Amministrazione, devono risultare, sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del Capo della Sezione di tesoreria".

Per quanto concerne, poi, le ipotesi di pagamento di somme disposte a favore dello stesso creditore con unico ordinativo a fronte di separati provvedimenti di liquidazione, giova chiarire se l'imposta di bollo per quietanza debba commisurarsi all'importo di ogni singola liquidazione ovvero a quello complessivo risultante dall'ordinativo medesimo.

La soluzione alla cennata questione era offerta nel previgente ordinamento impositivo dalla nota apposta all'art. 19 della tariffa, allegato A, del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che stabiliva in linea generale che l'imposta di bollo dovuta per le ricevute ordinarie, ecc. si liquidava "tenuto conto dell'intera somma liberata".

L'attuale ordinamento tributario tratta la materia nell'art. 19 della tariffa, parte I, allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo modificato dal citato D.P.R. n. 955. Detto testo normativo, con una formulazione diversa dalla precedente dispone, in nota, che "per le ricevute quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente", lasciando in tal guisa all'interprete la soluzione del problema de quo.

Ciò posto, al fine di assicurare uniformità di comportamento, si ritiene opportuno chiarire quanto segue per ciascuna delle fattispecie che possono verificarsi:

a) Non vi è dubbio che, nell'ipotesi di varie fatture, distinte e simili, a fronte delle quali viene predisposto un unico atto di liquidazione a favore di un unico percipiente, sulla scorta del quale viene emesso un unico titolo di spesa, l'imposta di bollo per quietanza va applicata una sola volta, avendo riguardo all'importo risultante dall'ordinativo.

b) Alla stessa soluzione deve giungersi nell'ipotesi di pagamenti disposti - a favore del medesimo creditore - con separati provvedimenti di liquidazione e pagati con un unico titolo di spesa. A sostegno dell'assunto sta la considerazione che l'imposta in argomento, che non può non avere riguardo alla quietanza, colpisce il documento ed è unica. Ciò per il principio che la legge di bollo ha riguardo esclusivamente alla forma estrinseca dell'atto o documento che resta unico ogni qualvolta sia redatto in un unico contesto (attuale art. 13 del decreto, terzo comma, n. 15).

Infatti, benché originato da separati atti, il titolo di spesa non cessa di essere unico e, pertanto, la quietanza sullo stesso rilasciata è soggetta ad un'unica imposta, senza che occorra indagare - nel caso si sia provveduto con un solo ordinativo - sulla esistenza di diversi provvedimenti di liquidazione. Quanto innanzi esposto trova ulteriore conferma nella norma contenuta nel più volte citato art. 19 che - nello stabilire che il tributo di cui trattasi, per ciò che concerne i mandati, ordinativi ed altro titolo di spesa dello Stato può essere riscosso virtualmente mediante trattenuta - ha riguardo esclusivamente al titolo di spesa, come documento considerato nella sua unicità.

Nella fattispecie, quindi, l'assoggettamento al tributo in parola dell'importo complessivo dell'unico ordinativo è da ritenersi conforme a legge, sempreché, beninteso, i diversi provvedimenti di liquidazione riguardino lo stesso creditore.

c) Nel caso, poi, di somme liquidate con uno o più provvedimenti di liquidazione, a favore di diversi percipienti il cui pagamento sia stato disposto con un unico titolo di spesa (es. titolo collettivo), l'imposta di bollo per quietanza si applica con riferimento a ciascun percipiente (come chiaramente disposto nella citata nota apposta all'art. 19 della tariffa), anche nell'ipotesi in cui la riscossione venga effettuata di fatto da un unico soggetto per delega ricevuta dagli altri aventi diritto.

Quindi, se si tratta di più percipienti, occorre assolvere tante volte l'imposta per quanti sono gli importi superiori a L. 50.000.

d) Al solo scopo di completare la casistica si soggiunge, infine, che nel caso di somme dovute a favore di diversi percipienti, sulla scorta di separati provvedimenti di liquidazione, il cui pagamento sia stato disposto con separati titoli di spesa, appare di tutta evidenza che l'imposta di bollo per quietanza si applica con riferimento a ciascun percipiente e a ciascun titolo di spesa.

È appena il caso di dire, poi, che quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, l'imposta di bollo per quietanza, dovendo questa essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e, quindi, separatamente dal documento già assoggettato a bollo, è sempre dovuta e può essere assolta, come si è riferito in precedenza, in modo straordinario ovvero in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa.

Tuttavia, onde evitare alle Sezioni di tesoreria provinciale nuove incombenze e, inoltre, che per dimenticanza o per altro, le stesse omettano di applicare l'imposta di bollo all'atto della quietanza, si suggerisce di assolvere il tributo sempre in modo virtuale mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa.

B) Pagamento di somme a favore di creditori per forniture di beni e prestazioni di servizi assoggettate ad Iva

A norma dell'art. 6 della tabella - allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - sono ora esenti dall'imposta di bollo, anche da quella dovuta per le quietanze, le "fatture ed equivalenti documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto". A differenza, quindi, di quanto prevedeva il vecchio testo dell'art. 6 - il quale, com'è noto limitava l'esonero soltanto ai documenti relativi a cessioni di beni e

prestazioni di servizi con i quali veniva addebitata l'Iva - la nuova formulazione, dando attuazione al principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo contenuto nell'art.7, secondo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) - per il quale le disposizioni da emanare avrebbero dovuto prevedere l'esenzione dell'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti all'Iva - tende ad esonerare tutti i documenti dei citati artt. 19 e 20 della tariffa emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva e, quindi, anche se emessi separatamente dal documento contenente l'addebito di Iva.

Al fine, poi, di evitare abusi che potrebbero eventualmente verificarsi a causa della genericità della normativa recata dal menzionato art. 6, il secondo comma dello stesso - aggiunto con il richiamato D.L. n. 955 - subordina l'esenzione, per i documenti sui quali non risulta evidenziata l'Iva, alla condizione che i medesimi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto superfluo, si ritiene opportuno precisare che, ricorrendone i presupposti, il trattamento di esenzione dal bollo compete sia nel caso in cui il pagamento venga effettuato in contanti, sia quando allo stesso si provveda mediante emissione di titoli di spesa. Ovviamente, in quest'ultimo caso, poiché la quietanza dovrà essere necessariamente rilasciata sul titolo, essendo questo, all'atto del pagamento, separato dalla fattura, la dichiarazione prescritta dal suddetto secondo comma dell'art. 6 - ove sullo stampato del titolo di spesa (non essendo questo all'uopo predisposto) non risulti evidenziata l'Iva - dovrà essere riportata, sulla scorta dei documenti presentati dal creditore, sul titolo di spesa medesimo, dallo stesso Ufficio preposto alla sua emissione.

È bene, poi, far presente che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 7 della tabella B allegata al cennato D.P.R. n. 642, l'imposta di bollo per quietanza non è mai dovuta, neppure se si tratti di corrispettivi per operazioni non assoggettate ad Iva, quando il pagamento ha luogo, senza emissione di titolo di spesa, mediante versamenti in contanti agli Uffici postali sul conto corrente postale del creditore. L'esonero, oltre che per le ricevute, è previsto dallo stesso articolo genericamente per tutti gli altri documenti relativi a conti correnti postali.

Ris. n. 36/E del 5 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Imposta di bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Atti civili - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Esenzione ex artt.25 e 26 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Compete - Istanza di interpello ex art.11, L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello presentata il 16 ottobre 2001, protocollo n. 33701 - 2001, ai sensi dell'art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n.209, la Provincia di... espone il seguente

Quesito

fa presente di stipulare numerosi contratti di lavoro costitutivi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art.47, comma 1, lettera c-bis), del Tuir e di corrispondere i relativi emolumenti.

Chiede, pertanto, se i suddetti contratti, nonché le quietanze relative ai corrispondenti emolumenti, rientrano tra gli atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi, rispettivamente, degli art.25 e 26 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Soluzione interpretativa prospettata del contribuente

La provincia di ... ritiene che al quesito possa essere data risposta affermativa, anzitutto in virtù della definizione di lavoro parasubordinato contenuta nel Glossario allegato alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione "UNICO 2000 - Persone fisiche" (approvato con D.M. 16 Marzo 2000). Nel Glossario si legge, infatti, che il lavoro parasubordinato "è lavoro autonomo ma caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa all'attività altrui, che produce di fatto una situazione di subordinazione e di dipendenza economica".

Secondo l'amministrazione provinciale un altro argomento a favore dell'esenzione dall'imposta di bollo dei contratti e delle quietanze di cui si tratta è rappresentato dall'assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro dipendente - operata dall'art.34 della L. 21 novembre 2000, n. 342, attraverso l'introduzione della lettera *c-bis*) nell'art.47, comma 1, del Tuir. Inoltre, ritiene rilevanti l'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (concernente l'obbligo assicurativo INAIL dei lavoratori in argomento) e la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5/25019/70/DOC del 4 gennaio 2001 (concernente l'obbligo di iscrizione dei predetti lavoratori sui libri matricola e paga).

Parere dell'agenzia delle entrate

Questa Direzione centrale condivide quanto affermato dalla Direzione regionale per la ... che ritiene esente dall'imposta di bollo i contratti costitutivi di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, perché riconducibili all'art.25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta.

Condivide altresì la tesi secondo la quale le quietanze relative ai compensi corrisposti ai lavoratori per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette all'imposta di bollo nella misura di € 1,29 (lire 2.500) per il disposto dell'art.13 della Tariffa allegato A al D.P.R. n. 642 del 1972.

Secondo la Direzione regionale della ..., infatti, non è sufficiente l'assimilazione di tali compensi ai redditi di lavoro dipendente per superare la formulazione letterale dell'articolo 26 della Tabella citata, che esenta dall'imposta di bollo le "Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

In altri termini, come sostenuto dalla direzione regionale, con la disposizione dell'art.26 della Tabella il legislatore ha "inteso esentare gli atti liberatori per compensi ed altre competenze, anche se a carico di terzi, rilasciati dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità" [risoluzione Direzione generale tasse e

imposte indirette sugli affari, prot. 351319 del 30 gennaio 1988.

Non vi è dubbio che il rapporto di lavoro parasubordinato - in quanto "prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale" (art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile) - possa determinare una situazione di squilibrio economico del prestatore nei confronti della controparte. Appaiono quindi ampiamente giustificati quegli interventi legislativi che hanno esteso alla categoria in esame alcune delle garanzie tradizionalmente riconosciute ai lavoratori subordinati, non soltanto sotto il profilo processuale (v. art. 409 cit.) ma anche sotto quello sostanziale (basti pensare all'estensione del regime delle assicurazioni sociali, operata dalla Legge 335 del 1995).

In ogni caso l'assenza del vincolo di subordinazione - inteso come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - tipico del lavoro dipendente, non consente, al di là degli interventi legislativi esplicitati in talune circoscritte materie, di invocare un generico criterio ermeneutico di estensione della disciplina propria del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'assenza del vincolo di subordinazione è espressamente riportata nel testo dell'art.47, comma 1, lettera c-bis) del Tuir che dispone "*le somme e i valori in genere ... percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo...*".

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Ris. n. 157/E del 21 luglio 2003 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Contratti di diritto privato a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di docenza - Esenzione ex art.25 della Tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Compete - Istanza di interpello ex art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con istanza di interpello, concernente il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei contratti di diritto privato per l'attribuzione di incarichi di docenza e professionali, l'Università ha esposto il seguente

Quesito

L'interpellante fa presente che "il regolamento recante la nuova disciplina dei professori a contratto di cui al D.M. n. 242/1998 ... consente agli atenei ... la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con studiosi o esperti ... aventi ad oggetto l'attribuzione di incarichi di docenza per l'attivazione di insegnamenti ufficiali ... afferenti i diversi corsi di laurea e/o di diploma universitari".

Chiede, pertanto, di sapere "se i suddetti contratti rientrano tra gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art.25 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642".

Precisa, inoltre, che conferisce incarichi professionali per l'affidamento di compiti di consulenza tecnica scientifica e fiscale, mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per i quali è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo di euro 10,33 (marche).

In proposito l'istante chiede se anche questa tipologia contrattuale possa ritenersi esente dall'imposta di bollo ai sensi del richiamato art. 25.

L'Università riferisce di aver già presentato apposito interpello alla Direzione regionale, la quale si è espressa sostenendo che non sono soggetti all'imposta di bollo sia l'atto che il conferimento degli incarichi di docenza per supplenza mentre sono soggetti all'imposta di bollo sia l'atto che il conferimento degli incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'Università non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

La scrivente con riferimento all'attribuzione di incarichi di docenza di cui all'art. 114 del D.P.R. 11 luglio 1984, n. 382 condivide la conclusione della Direzione regionale circa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

In proposito, ritiene utile precisare che le supplenze sono conferite con contratto di diritto privato (art. 1 del D.M. 21 maggio 1998, n. 242) non soggetto all'imposta di bollo perché riconducibile all'art.25 della Tabella allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972, che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta [cfr. risoluzione n.36/E del 5 febbraio 2002 (in "il fisco" n. 8/2002, fascicolo n. 2, pag. 1118, n.d.r.)].

Con riferimento all'iter procedurale di attribuzione degli insegnamenti (art. 2 del D.M. n. 242 del 1998), la scrivente precisa che le domande di partecipazione alla procedura di selezione pubblica e i documenti allegati alle stesse sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della nota 2 all'art.3 della Tariffa allegato A, Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 (modificata dall'art.19 della L. 18 febbraio 1999, n. 28) che prevede: "Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale ... o di assunzione in servizio anche temporanea ... l'imposta non è dovuta".

Anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, per i motivi precedentemente esposti.

A parere della scrivente, l'attività di consulenza, conferita dall'Università, qualora assuma carattere ricorrente e non episodico è riconducibile ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata. Infatti, la Cassazione civile, Sezione lavoro, ha affermato che l'attività di consulenza, che non si esaurisca in episodiche prestazioni professionali, si configura come rapporto di collaborazione continuativa e coordinata ai sensi dell'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile (sentenza n. 4030 del 15 aprile 1991).

La risposta di cui alla presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Ris. n. 71/E del 25 marzo 2003 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di bollo - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto del Ministero della Difesa - Istanza di interpello ex art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con istanza di interpello presentata il 25 novembre 2002, ai sensi Dell'art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, e del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001 n.209, il Ministero della difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti -

espone il seguente

Quesito

circa l'applicazione dell'imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto. Preliminarmente fa presente che nell'ambito della sua attività di indirizzo alle dipendenti direzioni generali, di controllo e coordinamento in materia tecnico - amministrativo è sorta l'esigenza di impartire specifiche direttive sull'applicazione dell'imposta di bollo agli atti e documenti connessi ai contratti di approvvigionamento di beni e servizi. La richiesta di parere tende ad assicurare uniformità di comportamento delle stazioni appaltanti nella formazione ed esecuzione dei contratti d'appalto, con riferimento all'imposta di bollo dovuta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, sui documenti prodotti e sugli atti formati, in relazione ai quali sono sorti dubbi in ordine al regime da applicare. Mentre è stata data risposta ai quesiti relativi al ramo contrattuale dei "lavori" (risoluzione n97/E del 27 marzo 2002), è necessario un chiarimento per i seguenti documenti:

1. preventivo nell'ambito di un contratto aperto;
2. verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l'esecuzione delle lavorazioni;
3. verbale di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
4. richiesta di materiali di fornitura governativa;
5. comunicazione di presentazione al collaudo;
6. dichiarazione di trasferimento di proprietà di materiali;
7. istanza di assegnazione fondi su contratti perenti;
8. richiesta rimborso di penalità;
9. verbale di collaudo delle forniture.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Ministero della Difesa ritiene soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio (tariffa allegato A, parte prima, al D.P.R. n. 642 del 1972):

- il preventivo inserito nel contesto di un contratto aperto (n. 1) approvato dall'Amministrazione;
- la dichiarazione di trasferimento di proprietà di materiali (n. 6);

questi documenti sono riconducibili nell'ambito dell'art.2 della tariffa "scritture private contenenti, convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie ...". Infatti il primo è da ritenere un atto negoziale autonomo ed il secondo una scrittura privata con contenuto negoziale.

Ritiene inoltre:

- l'istanza di assegnazione fondi su contratti perenti (n. 7);
- la richiesta di rimborso penalità (n. 8);
- atti assimilabili a quelli individuati dall'art.3 della tariffa, in quanto "tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo".

Il Ministero della Difesa sostiene che sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di Euro 10,33:

- i verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l'esecuzione delle lavorazioni (n. 2);
- i verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione della Difesa (n. 3).

Quanto sopra, anche se i verbali sono sottoscritti dall'appaltatore e volti a scandire singole fasi dell'iter contrattuale, poiché in essi non è

rinvenibile contenuto negoziale autonomo. Infatti - non essendo prevista per essi l'esenzione o il pagamento dell'imposta fin. dall'origine - sono riconducibili all'art.32 della tariffa, parte seconda.

Ritiene, infine, non soggetti all'imposta di bollo:

- la comunicazione di presentazione al collaudo (n. 5) e la richiesta di materiali di fornitura governativa (n. 4), poiché sono mere comunicazioni interne al rapporto contrattuale e quindi non rilevanti ai fini dell'imposta di bollo;

- i verbali di collaudo relativi al settore delle forniture (n. 9) perché radicalmente diversi dai verbali relativi al settore lavori. Infatti, mentre nei contratti relativi ai lavori il "certificato" è un documento destinato a produrre effetti tra le parti, nei contratti di fornitura, invece, il verbale di collaudo ha natura di atto ricognitivo interno ad un determinato procedimento amministrativo da collocare tra gli atti amministrativi di "manifestazione di giudizio" su determinate qualità delle cose; pertanto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 642 del 1972.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

La soluzione interpretativa prospettata dal Ministero della difesa è condivisibile soltanto per la parte relativa ai documenti soggetti all'imposta di bollo, individuati ai numeri 1, 6, 7 e 8 di cui sopra.

Non si condivide invece la soluzione prospettata per gli altri documenti elencati.

In particolare il verbale di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l'esecuzione delle lavorazioni (n. 2), il verbale di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione della Difesa (n. 3) e il verbale di collaudo (n. 9) sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art.2 della tariffa, allegato A, parte prima in quanto atti che comportano "... descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti...". Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, infatti, non rileva l'assenza di contenuto negoziale nei verbali di collaudo e nei verbali di consegna/riconsegna materiale (sono atti di manifestazione di giudizio su determinate qualità delle cose o volti a scandire singole fasi dell'iter contrattuale). L'art.2 della tariffa, che prevede l'imposta di bollo su scritture private, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti, non prevede alcuna esenzione per atti che non abbiano carattere negoziale, cioè quelli meramente ricognitivi o consistenti in manifestazioni di giudizio. L'Amministrazione Finanziaria (nota Direzione generale delle Tasse 12 ottobre 1977, n. 291430) pur riconoscendo la natura non negoziale ai verbali in genere ha precisato che "... qualora i detti verbali ineriscano a rapporti di natura paritetica della pubblica amministrazione - come nel caso in cui contengono anche la sottoscrizione dell'altra parte contraente - e vengano ad assolvere una delle funzioni e scopi propri degli atti menzionati negli artt. 3 o 4 (ora 2) della Tariffa allegato A, della vigente legge sul bollo, essi devono essere assoggettati al medesimo trattamento tributario previsto per questi ultimi, nei modi e nella misura corrispondenti" (Euro 10,33).

Infine, la richiesta di materiali di fornitura governativa (n. 4) e la comunicazione di presentazione al collaudo (n. 5) - non riconducibili alle ipotesi della tariffa allegato A, parte prima, e non espressamente previste nella tabella dei documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto - sono da ricomprendere tra gli atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, individuati dall'art.32 della tariffa allegato A, parte seconda. Tale articolo prevede genericamente l'imposta di bollo in caso d'uso (Euro 10,33) nelle ipotesi in cui "... non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione".

Riepilogando, l'Agenzia precisa che sono soggetti all'imposta di bollo

fin dall'origine di Euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'art.2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, i sottoindicati atti:

- preventivo nell'ambito di un contratto aperto (n. 1);
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l'esecuzione delle lavorazioni (n. 2);
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa (n. 3);
- dichiarazione di trasferimento proprietà di materiali (n. 6);
- verbale di collaudo delle forniture (n. 9).

I seguenti atti sono anch'essi soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine di Euro 10,33 per ogni foglio, in applicazione dell'art.3 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 642 del 1972:

- istanza di assegnazione fondi su contratti perenti (n. 7);
- richiesta di rimborso di penalità (n. 8).

Sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso - quando cioè sono presentati per la registrazione - ai sensi dell'art.32 della tariffa, nella misura di Euro 10,33, per ogni esemplare dell'atto, documento o altro scritto, i seguenti documenti:

- richiesta di materiali di fornitura governativa (n. 4);
- comunicazione di presentazione al collaudo (n. 5).

La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 5, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione centrale Normativa e Contenzioso dal Ministero della difesa.

Ris. n. 97/E del 27 marzo 2002 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di bollo - Applicazione dell'imposta - Atti e documenti formati per la realizzazione di opere pubbliche destinate alla difesa militare - Trattamento - D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 - Istanza di interpello ex art.11, L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello presentata il 28 novembre 2001, protocollo n. 220674 - 2001, ai sensi dell'art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, e del Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001 n.209 il Ministero della Difesa - Direzione generale del Demanio e della Difesa espone il seguente

Quesito

sull'applicazione dell'imposta di bollo. Preliminarmente fa presente che l'attività svolta dalla direzione è incentrata sulla realizzazione di opere pubbliche destinate alla difesa militare, secondo i principi generali fissati nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e quelli speciali, in relazione alla peculiarità del settore, di cui al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con R.D. 17 marzo 1932, n. 365.

Precisa che nella formazione e nell'esecuzione del contratto di appalto vengono prodotti documenti e atti soggetti all'imposta di bollo disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Chiede pertanto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti documenti:

- contratto di appalto ed eventuali atti aggiuntivi;
- capitolati di oneri e relative tariffe;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- progetti, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie;
- piano di sicurezza;

- tariffe;
- giornale del direttore dei lavori;
- verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione lavori;
- verbali di constatazione delle misure, libretto delle misure, note settimanali, registro delle misure, certificati di acconto, conto finale;
- certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Ministero della Difesa ritiene che, per il disposto della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio:

- il contratto di appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, in quanto atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali (art.1 della tariffa);
- capitolati di oneri, che contengono le condizioni negoziali dei contratti di un determinato genere ovvero di un singolo contratto di appalto (art.2 della tariffa);
- il verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 40 del regolamento lavori genio militare), poiché si tratta di dichiarazione diretta a modificare un preesistente rapporto giuridico (art.2 della tariffa).

Il Ministero della Difesa ritiene che gli altri documenti oggetto dell'interpello sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo in caso d'uso, che si verifica con la presentazione dei medesimi documenti all'ufficio delle entrate per la registrazione, nella misura di € 0,31 (lire 600) ai sensi dell'art.28 della tariffa. Il motivo di tale soluzione interpretativa è che i documenti sono redatti da ingegneri, architetti, geometri, periti o misuratori e non hanno carattere negoziale.

Parere dell'agenzia delle entrate

Con riferimento al contratto e agli eventuali atti aggiuntivi, ai capitolati di oneri e al verbale di concordamento nuovi prezzi questa Direzione centrale condivide le motivazioni del Ministero della Difesa circa la natura (art. 2699 del codice civile), il contenuto degli atti in argomento e la conseguente applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 10,33 ai sensi degli artt.1 e 2 della tariffa, parte prima.

Per gli altri documenti si richiamano le seguenti disposizioni:

- legge 11 febbraio 1994, n.109 - legge quadro in materia di lavori pubblici - la quale all'art.31 (modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, art. 9), stabilisce che il **piano di sicurezza e di coordinamento** ed il **piano generale di sicurezza** (nonché il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo) "formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore ... costituiscono causa di risoluzione del contratto ... I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento ... se privi dei piani di sicurezza ... sono nulli";

- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - (Modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528), il quale all'art. 4, comma 1, lettera a), stabilisce che il coordinatore per la progettazione "Redige il piano di sicurezza e di coordinamento ..." e al successivo art. 10 individua i requisiti professionali del coordinatore.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni - che all'art. 110 stabilisce "Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- il capitolato generale;

- il capitolato speciale ;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'art.31 della legge;
- il cronoprogramma".

Per stabilire l'imposta di bollo dovuta sui piani di sicurezza e sugli altri documenti elencati dalla lettera a) alla lettera f) si deve riscontrare se i documenti stessi siano riconducibili tra le tipologie alternative di seguito precisate:

- "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali, con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti", individuati dall'art.2 della Tariffa, allegato A, Parte prima del D.P.R. 642 del 1972, per le quali è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio;

- "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;...", individuati dall'art.28 della Tariffa, allegato A, parte seconda del D.P.R. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso di € 0,31 (lire 600) per ogni foglio o esemplare.

I documenti individuati alle lettere a), b), d) ed f) - che non hanno i requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 28 - sono riconducibili all'art.2 della Tariffa poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto, indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi di esecuzione), pertanto sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.

Gli elaborati grafici progettuali (lettera c) ed i piani di sicurezza (lettera e) sono invece riconducibili all'art. 28, che disciplina l'imposta di bollo per elaborati tecnici propri di categorie di professionisti individuate dallo stesso articolo.

I **piani** di sicurezza devono essere redatti da soggetti in possesso dei seguenti requisiti "diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali ... diploma universitario in ingegneria o architettura ... diploma di geometra o perito industriale o agrario o agrotecnico" (artt. 4 e 10 del D.Lgs. n. 494 del 1996). I soggetti, che redigono piani di sicurezza, e che sono in possesso di titolo di studio diverso da quelli delle figure professionali espressamente individuate dall'art.28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642 del 1972 (laureati in geologia in scienze agrarie e scienze forestali) sono da ricomprendere tra i **periti**: individui competenti in un determinato campo.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 494 del 1996 stabilisce, infatti, che il coordinatore per la progettazione (redige il piano di sicurezza), oltre ad uno dei titoli di studio indicati, deve possedere altri particolari requisiti professionali, certificati dai datori di lavoro o committenti e attestati di frequenza a specifici corsi (art. 10, comma 2).

Chi redige i piani di sicurezza, quindi, è certamente in possesso dei requisiti specificati nell'art. 28, pertanto i piani di sicurezza sono soggetti in caso d'uso all'imposta di bollo di € 0,31. Del resto la normativa che regola i piani di sicurezza è stata modificata - con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per la redazione del piano - dal D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, che è successivo all'approvazione dell'attuale Tariffa allegata al D.P.R. 642 del 1972 (D.M. 20 agosto 1992).

Allo stesso trattamento previsto per i piani di sicurezza (art.28 della Tariffa) sono assoggettati i disegni, i computi metrici, le relazioni tecniche e le planimetrie poiché sono elaborati tecnici predisposti da ingegneri, architetti, periti, geometri o misuratori.

Altri documenti inerenti l'esecuzione dei lavori per i quali è stato chiesto il trattamento ai fini dell'imposta di bollo, con riferimento al regolamento per i lavori del genio militare R.D. 17 marzo 1932, n. 365 (in

seguito R.D.) e al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. n. 554 del 1999 (in seguito D.P.R.) sono:

I. processo verbale di consegna (art. 35 R.D. e art. 130 D.P.R.) è il documento, firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori;

II. verbale di sospensione e di ripresa lavori (art. 36 R.D. e art. 133 D.P.R.) è il documento compilato dal direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore, dove sono indicate le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale di ripresa lavori è redatto a cura del direttore dei lavori, non appena cessano le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa lavori il direttore indica il nuovo termine contrattuale;

III. verbale di ultimazione dei lavori (art. 36 R.D.), certificato di ultimazione lavori (art. 172 D.P.R.) è il documento che il direttore dei lavori rilascia dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore. Esso attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori;

IV. verbale concordamento nuovi prezzi (art. 40 R.D.) Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (art. 136 D.P.R.) è il documento che reca nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento;

V. verbale di constatazione delle misure (art. 58 R.D) è un documento redatto sempre in contraddittorio con l'appaltatore;

VI. certificato di collaudo (art. 87 R.D. e art. 199 D.P.R.) emesso dall'organo di collaudo "...qualora ritenga collaudabile il lavoro (...) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero ...";

VII. certificato di regolare esecuzione (art. 208 D.P.R.) è emesso dal direttore lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene elementi di valutazione sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dei lavori.

Circa i documenti sopraindicati inerenti l'esecuzione dei lavori, questa Direzione osserva che gli stessi comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti. I documenti dal I al III, infatti, sono rilevanti per il rispetto del termine utile per il compimento dei lavori, il documento indicato al punto IV incide sui corrispettivi stabiliti nel contratto, il documento del punto V attesta tra le parti la correttezza delle misurazioni, infine i documenti indicati ai punti VI e VII riguardano il rispetto delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dei lavori. La rilevanza di questi documenti nel rapporto contrattuale comporta che gli stessi rientrano nella disciplina dell'art.2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 642 del 1972, sopra riportato che stabilisce l'imposta di bollo di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.

Il Ministero della Difesa ha chiesto inoltre se i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto - di seguito riportati - sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'art.28 della tariffa allegata A, parte seconda, al D.P.R. n. 642 del 1972.

1) Giornale del direttore dei lavori (art. 37 R.D.), Giornale dei lavori (art. 157 D.P.R.) è tenuto da un assistente del direttore dei lavori per annotare l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori;

2) libretto delle misure (art. 59 R.D.; art. 158 D.P.R.) è tenuto dal direttore dei lavori, il quale deve verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma;

3) lista settimanale (art. 66 R.D.; art. 162 D.P.R.) contiene le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore, tali dati vengono annotati preliminarmente su un brogliaccio dall'assistente incaricato;

4) registro delle misure (art.65 R.D.) registro di contabilità (art.163 D.P.R.) - le pagine devono essere numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore - contiene le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni precedentemente annotate nel libretto delle misure;

5) sommario del registro di contabilità (art. 167 D.P.R.) dove sono riportate le partite classificate secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia, indica altresì la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, consente di verificare la rispondenza dell'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità;

6) stato di avanzamento (168 D.P.R.), è ricavato dal registro di contabilità ed è un documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto. E' redatto dal direttore dei lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuato il pagamento di una rata di acconto;

7) certificato per il pagamento di rate (art. 68 R.D.; art. 169 D.P.R.) è rilasciato dal responsabile del procedimento entro il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto. E' compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori ed è annotato nel registro di contabilità;

8) conto finale dei lavori (art. 69 R.D.; art. 173 D.P.R.) è compilato, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, dal direttore dei lavori che provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una **relazione** in cui sono indicate le vicende dell'esecuzione dei lavori.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto (documenti da 1 a 8) non sono riconducibili alla previsione dell'art.28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al D.P.R. 642 del 1972 come proposto dal Ministero della Difesa, poiché non hanno peculiarità tecniche dei documenti individuati dallo stesso articolo e pertanto agli stessi si applica l'art.32 della stessa tariffa, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo in caso d'uso di € 10,33 per "Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione".

Riepilogando questa Direzione precisa che i sottoindicati atti sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine di € 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'art.2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n.642 del 1972:

- capitolato generale (a);
- capitolato speciale (b);
- elenco dei prezzi unitari (d);
- il cronoprogramma (f);
- processo verbale di consegna (I);
- verbale di sospensione e di ripresa lavori (II);
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori (III);
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (IV);
- verbali di constatazione delle misure (V);
- certificato di collaudo (VI);
- certificato di regolare esecuzione (VII).

Sono invece soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso - quando vengono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione - nella misura di € 0,31 per ogni foglio o esemplare i seguenti documenti:

- elaborati grafici progettuali (c);
- piani di sicurezza, previsti dalla L. n. 109 del 1994, art.31 (e);
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

Sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, nella misura di € 10,33 (art.32 della tariffa) per ogni esemplare dell'atto, documento o

altro scritto e per ogni cento pagine o frazione di cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti:

- giornale dei lavori (1);
- libretto delle misure (2);
- lista settimanale (3);
- registro di contabilità (4);
- sommario del registro di contabilità (5);
- stato di avanzamento (6);
- certificato per il pagamento di rate (7);
- conto finale dei lavori e relativa relazione (8).

La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi Dell'art.4, comma 5, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dal Ministero della Difesa

Ris. n. 175/E del 6 giugno 2002 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Applicazione dell'imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, ai contratti di locazione registrati per via telematica - Istanza di interpello ex art.11, L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, relativa ai contratti di locazione registrati in via telematica è stato esposto il seguente

Quesito

L'interpellante chiede quali sono le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti di locazione registrati in via telematica; chiede inoltre se deve corrispondere la stessa imposta per gli eventuali allegati.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

XY Spa ritiene che l'imposta di bollo deve essere assolta, ai sensi Dell'art.2, parte I, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, soltanto per gli esemplari del contratto sottoscritti, mentre non deve essere corrisposta per l'"atto virtuale" trasmesso per via telematica all'amministrazione finanziaria. In buona sostanza ritiene che con la procedura di registrazione telematica viene meno l'esemplare per l'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che per lo stesso non deve essere corrisposta l'imposta di bollo, per il disposto dell'art.20, comma 1 del D. Dir. 31 luglio 1998, e del D. Dir. direttoriale 12 Dicembre 2001, che stabilisce "l'imposta di bollo è dovuta sui contratti scritti nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio (quattro facciate per un totale di cento linee) o frazione".

Circa le modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti di locazione registrati in via telematica, la società ritiene che non possano essere utilizzate, per nessuno degli esemplari sottoscritti, la carta bollata e le marche da bollo, per il disposto dell'art.21, comma 1, del D. Dir. 31 luglio 1998: "il versamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, per via telematica".

Ritiene non applicabile l'imposta di bollo prevista dall'art.32 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, agli atti eventualmente allegati ai contratti di locazione in argomento, poiché la registrazione telematica è eseguita mediante "trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta," mentre non prevede la registrazione né la semplice menzione di eventuali atti allegati al contratto sottoscritto tra le parti.

Risposta della agenzia delle entrate

Si ritiene che la soluzione interpretativa prospettata dalla XY SpA è solo parzialmente corretta.

In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti di locazione registrati in via telematica si condivide la soluzione prospettata dalla società istante, in quanto per via telematica vengono trasmessi soltanto i dati del contratto necessari all'applicazione dell'imposta di registro. L'art.2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, del resto, assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, (...) destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti".

La registrazione telematica lascia invariato il carico tributario poiché le parti non presentano l'originale all'ufficio delle entrate, ma come precisato, si limitano a trasmettere per via telematica i dati del contratto. Ovviamente gli originali che restano alle parti sono soggetti all'imposta di bollo nella misura prevista dall'art.2 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Circa la seconda questione non si condivide il parere espresso dalla società che ha proposto l'interpello.

In proposito si osserva che gli atti eventualmente allegati al contratto di locazione possono rientrare tra quelli soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine elencati nella parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, per i quali, è quindi dovuta l'imposta di bollo, indipendentemente dalla loro registrazione.

Altra ipotesi è che gli allegati siano riconducibili agli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso (parte seconda della tariffa), cioè quando gli atti, documenti e registri sono presentati agli uffici delle entrate per la registrazione (art.2, comma 2, del D.P.R. n. 642 del 1972). È opportuno ricordare che la registrazione del contratto comporta anche la registrazione per gli atti ad esso allegati (art.11, comma 7, del D.P.R. n. 131 del 1986). Da ciò consegue che nell'ipotesi in esame, gli allegati sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, anche se non presentati o trasmessi per via telematica all'amministrazione finanziaria, in quanto parte dei contratti registrati.

Ovviamente se gli allegati sono atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (tabella allegato "B" al D.P.R. n. 642 del 1972) per gli stessi l'imposta di bollo non è dovuta.

Quanto precisato considera che la registrazione telematica, mentre non ha modificato il trattamento ai fini dell'imposta di bollo, ha comportato diverse modalità di esecuzione della registrazione dei contratti di locazione. Infatti tale formalità è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall'art.11, comma 3, e dall'art.16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvate con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La nuova procedura (art.20, comma 1, D. Dir. 31 luglio 1998), stabilisce che il contribuente non deve presentare all'ufficio l'originale dell'atto (art.16, comma 6, del D.P.R. n. 131 del 1986) e ha l'obbligo di conservare il contratto, in originale, per dieci anni (art.23, comma 3, del D. Dir. del 31 luglio 1998). Per gli atti privati registrati con modalità non telematiche, l'obbligo di conservare per dieci anni l'originale del contratto è, invece, posto a carico dell'ufficio delle entrate (art.18, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986).

Riepilogando:

- per i dati trasmessi per via telematica non deve essere corrisposta l'imposta di bollo (combinato disposto dell'art.20, comma 1, del D. Dir. 31 luglio 1998, e del decreto direttoriale direttoriale 12 Dicembre 2001);

- tutti gli esemplari dei contratti sottoscritti dalle parti, compresi gli eventuali allegati, sono soggetti all'imposta di bollo;

- l'imposta di bollo dovuta per i contratti registrati in via telematica è assolta - contemporaneamente all'imposta di registro e ad eventuali interessi e sanzioni - mediante F24 telematico (art.21, comma 1, del D. Dir. 31 luglio 1998, come sostituito dal decreto direttoriale 12 Dicembre 2001; cfr. circolare n.3/E del 7 gennaio 2002).

Si fa infine presente che il software per la predisposizione dei contratti di locazione fornito dall'Agenzia delle Entrate sarà tempestivamente adeguato ai criteri suesposti.

La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 5, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dalla XY S.p.A.

Ris. n. 151/E del 4 ottobre 2001 Agenzia delle Entrate

Imposta di bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Domanda di accesso ai documenti amministrativi - art.3 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Istanza di interpello ex art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 - Impossibilità - Non sussiste

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art.3 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente

Quesito

Viene chiesto se, alla luce delle disposizioni non univoche impartite con circolare n.213 del 28 luglio 1997 e risoluzione n.391804 del 20 aprile 1993 (rispettivamente, in "il fisco" n. 32/1997, pag. 9473 e n. 26/1993, pag. 7278, n.d.r.), richiamata dalla recente risoluzione n.68/E del 16 maggio 2001 (in banca dati "il fiscovideo" n.d.r.), la domanda di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art.25 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 vada presentata in bollo anche nel caso in cui si richieda copia semplice, cioè non autenticata, del documento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La provincia autonoma di ... ritiene che l'imposta di bollo su tale domanda non è dovuta qualora oggetto dell'istanza di accesso sia, oltreché l'esame degli atti, anche il rilascio di copie semplici (non conformi) degli stessi.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

La soluzione interpretativa prospettata dalla provincia autonoma di ... è sostanzialmente corretta.

L'art.3 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, tra l'altro, le istanze rivolte a Pubbliche Amministrazioni tendenti ad ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

L'art.5 del D.P.R. n. 642 del 1972, a sua volta, precisa che "Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella ... per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata".

Seguendo il testo dell'art. 5 è quindi possibile affermare che, agli effetti dell'art. 3 della Tariffa, l'etimo "copie" va inteso nel senso di riproduzioni dichiarate conformi.

Questa Direzione centrale, pertanto, ritiene non soggetta all'imposta di bollo l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art.25 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") non solo quando essa è finalizzata all'esame degli atti,

ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice dei documenti amministrativi.

In tal senso l'Amministrazione finanziaria si è espressa al punto VI.6 della circolare n.213/S/UCOP del 28 luglio 1997 (in "il fisco" n. 32/1997, pag. 9473, n.d.r), precisando che l'imposta di bollo è dovuta, sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest'ultima venga rilasciata in forma autenticata.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione provinciale di ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Ris. n. 86/E del 13 marzo 2002 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso (Stralcio)

Irpeg - Iva - Irap - Imposta di bollo - Prestazioni sanitarie a soggetti non aventi diritto all'assistenza in regime di Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria delle aziende sanitarie locali - Istanza di interpello ex art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, è stato esposto il seguente

Quesito

Sono stati chiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale, a fini dell'Irpeg, dell'Iva, dell'Irap e dell'imposta di bollo, delle seguenti operazioni:

6) applicazione dell'imposta di bollo alle fatture relative alle prestazioni effettuate, in esenzione o esclusione da Iva, nei confronti di soggetti giuridici pubblici;

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante intenderebbe adottare i seguenti comportamenti:

6) trattare come esenti dall'imposta di bollo gli atti ed i documenti emessi nei confronti di soggetti giuridici pubblici, ai sensi dell'art.16, allegato B, del D.P.R. n. 642 del 1972;

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Quesito n. 6

Applicazione dell'imposta di bollo alle fatture relative alle prestazioni effettuate dall'Azienda nei confronti di soggetti giuridici pubblici

L'Azienda ospedaliera chiede di conoscere se gli atti e i documenti che essa pone in essere nei confronti di soggetti giuridici pubblici (fatture relative ad operazioni escluse o esenti da Iva) possano beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art.16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Al riguardo questa Agenzia osserva che l'art. 16 della Tabella esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni loro consorzi ed associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati". Attesa la tassatività dell'elenco non è possibile estendere l'esenzione ad atti posti in essere da soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 16 citato.

Conseguentemente per le fatture esenti o escluse da Iva emesse dall'ente pubblico interpellante è dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 1,29 (lire 2.500) con le sole esclusioni stabilite dalla nota 2 all'art.13 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, del citato D.P.R. n. 642 del 1972.

**Com. stampa del 12 settembre 2001 Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sull'imposta di bollo**

Si comunica che nel n.5 di "Fisco Notizie", la news letter settimanale

dell'Ufficio Relazioni Esterne dell'Agenzia delle Entrate, per un errore di trascrizione sono stati indicati come "non soggetti" al pagamento dell'imposta di bollo alcuni atti relativi agli studi universitari, in realtà soggetti.

Si precisa che sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito da una nota delle Entrate del 24 luglio 2001, i seguenti atti:

- 1) domanda di laurea;
- 2) diploma di laurea;
- 3) diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
- 4) duplicato dei diplomi di cui ai punti 2 e 3;
- 5) certificato di iscrizione a corsi universitari;
- 6) certificato di carriera scolastica;
- 7) certificato di laurea;
- 8) certificato di riscatto;
- 9) certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
- 10) domande di congedo per altre università;
- 11) domanda di rinuncia agli studi;
- 12) domanda di duplicato del libretto universitario;
- 13) domande di ammissione ed iscrizione ai corsi di perfezionamento (art. 6 della L. 341/1990);
- 14) domande di ammissione ai corsi master (D.M. n. 509/1999).

È invece esente dal pagamento dell'imposta di bollo la domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito della decadenza della qualità di studente.

Circolare n. 107/S del 14 maggio 1999

Segretariato Certificazioni - Dichiarazioni sostitutive - Chiarimenti in merito all'autocertificazione

10. - Trattamento fiscale delle dichiarazioni sostitutive e dell'autentica delle sottoscrizioni.

A norma dell'art. 21 della legge n. 15/1968 nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 390/71, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15 del 1968 (ossia, rispettivamente, le "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e le "dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà") sono esenti dall'imposta di bollo, mentre è soggetta a tale imposta l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni in questione.

Al riguardo, l'art. 23 della medesima legge n. 15, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 11 maggio 1971, n. 390, precisa che se l'atto sostituito con la dichiarazione è esente da bollo, anche l'autenticazione

della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è esente da bollo.

Tuttavia, si fa presente - come si è già avuto modo di sottolineare in diverse circostanze - che l'art. 2, comma 2, della legge n. 15/1968 (il quale prescriveva l'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) è stato abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pertanto va ribadito che sulle dichiarazioni per cui non è prevista l'autenticazione della sottoscrizione non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

Resta ferma l'autentica - con la procedura ex art. 20 della legge n. 15/1968 - della sottoscrizione apposta nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ove quest'ultima non sia contenuta in una istanza, ovvero non sia contestuale o collegata o richiamata nell'istanza stessa.

Ad ogni buon fine, si riporta di seguito uno schema riassuntivo che illustra le vigenti modalità per l'autentica delle sottoscrizione delle dichiarazioni.

Tipologia	Sottoscrizione della dichiarazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 2 della legge n. 15/1968).	Non più soggetta ad autenticazione con le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968 (art. 3, comma 10, della legge n. 127/97

		che ha abrogato l' <u>art. 2</u> , comma 2,	
		della legge n. 15/1968).	
	-----	-----	
Dichiarazione sostitutiva di		- Non più soggetta ad	
atti di notorietà (art. 4 della		autenticazione quando la	
legge n. 15/1968).		dichiarazione è contenuta	
		nell'istanza, ovvero è contestuale	
		o collegata o richiamata dalla	
		stessa (art. 2, comma 11, della	
		legge n. 191/98; art. 3, comma 1,	
		del D.P.R. n. 403/98).	
		- Soggetta ad	
		autenticazione con le modalità di	
		cui all' <u>art. 20</u> della legge n.	
		15/1968 qualora la dichiarazione	
		non rientri nelle ipotesi	
		precedenti (art. 4, 1 comma, della	
		legge n. 15/1968; art. 3, comma 9,	
		della legge n. 127/97).	

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 403/98, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare, è raccolta - previo accertamento dell'identità del dichiarante - dal pubblico ufficiale il quale deve fare menzione, di seguito alla dichiarazione, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

È appena il caso di ricordare, infine, che le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (concernente la disciplina dell'imposta di bollo)

si applicano in tutte le ipotesi in cui non sia espressamente prevista l'esenzione del tributo (cfr., da ultimo, l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).

Ris. n. 415051 del 1° febbraio 1973 Dir. TT. AA.

*Copie di fatture per uso interno amministrativo - Tariffa allegato "A",
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642*

Codesta Associazione, nel far riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, per quanto riguarda l'imposta di bollo, delle copie e duplicati delle fatture, note, conti, distinte e simili, effettuati per uso interno tanto da colui che ha emesso l'originale quanto da chi lo ha ricevuto.

In proposito questo Ministero dichiara che le copie (e i duplicati) da utilizzare esclusivamente a fini contabili o amministrativi da parte delle imprese che le formano o per le loro dipendenze, filiali, succursali, rappresentanti, commissionari, ecc., per ragioni inerenti alla struttura aziendale o per destinarle ai diversi rami dell'azienda stessa (contabilità, statistica, centro meccanografico, uffici vari, ecc.) non sembra che possano rientrare nella prescrizione di cui all'art. 19 della tariffa allegata alla citata nuova legge di bollo e cioè che possano essere assoggettate al tributo in oggetto, salvo il caso d'uso.

Tuttavia è necessario che sulle anzidette copie dei documenti di cui trattasi, ove vengano formate dall'impresa che ha emesso l'originale, venga apposta un'apposita stampigliatura recante l'indicazione "copia (o duplicato) redatto da per proprio uso interno amministrativo o contabile", mentre se tali documenti vengono riprodotti dall'impresa destinataria, sulla copia o duplicato oltre alla predetta stampigliatura, dovranno chiaramente risultare gli estremi del timbro di arrivo

dell'impresa ricevente, eventualmente integrati con l'indicazione del numero di protocollo e della data e degli altri dati di archivio impressi sull'originale.

Circ. n. 415916 del 9 luglio 1973 - Dir. TT. AA.

OGGETTO: Duplicati di fattura Caso d'uso. (D.P.R. n. 642/1972, art. 2, Tar. all. A, Tab. all. B).

Secondo quanto fatto presente a questo Ministero dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni, qualche Cancelleria giudiziaria ritiene che, con l'entrata in vigore della nuova legge sull'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), la produzione presso di essa di qualsiasi documento costituisca caso d'uso; per cui detto documento dovrebbe andare soggetto all'imposta di bollo di lire 500, indipendentemente dal fatto che fosse già stato o meno assoggettato al tributo fin dall'origine.

La predetta Associazione ha citato il caso della Cancelleria del Tribunale di Treviso, la quale ha restituito a colui che lo aveva prodotto, perché fosse tassato per lire 500 in base alla seconda parte della tariffa allegata al citato decreto n. 642 (caso d'uso), il duplicato di una fattura assoggettato fin dall'origine all'imposta di bollo di lire 100 secondo l'art. 19 della stessa tariffa I parte ed allegato ad una domanda per dichiarazione di fallimento.

Allo scopo di fugare ogni dubbio in proposito, giova ricordare che il summenzionato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (come d'altronde quello abrogato del 1953) contempla tre categorie di atti e scritti: quelli soggetti al tributo fin dall'origine (artt.

da 1 a 36 Tar. I parte); quelli che vengono emessi o formati in esenzione al bollo e tali rimangono fino a quando non se ne faccia uno degli usi contemplati dall'art. 2 del decreto stesso (artt. da 37 a 50) Tar. parte II) ed infine gli atti e scritti che sono esenti in modo assoluto dal tributo (Tab. all. B).

Orbene, ciò che occorre porre in evidenza in cospetto di tale ripartizione, è il principio posto a base dell'attuale disciplina del bollo secondo cui gli atti e scritti della tariffa, allorché regolarmente tassati, non dovranno essere assoggettati nuovamente al tributo in parola, qualunque uso se ne possa fare successivamente. Tale regola governa anche ed in primo luogo gli atti e scritti soggetti al bollo sin dall'origine (I parte tariffa); questi debbono essere contestualmente tassati al momento della loro emissione o formazione secondo le modalità e le prescrizioni previste dalle norme del decreto n. 642 del 1972 e della relativa tariffa I parte; ma non dovranno più essere assoggettati allo stesso tributo di bollo qualunque uso se ne faccia successivamente.

Deriva da quanto sopra che il duplicato della fattura regolarmente assoggettato al tributo di bollo di lire 100 in conformità dell'art. 19 della tariffa citata, non dovrà sottostare ad altra imposta di bollo di lire 500 nel caso in cui sia per qualsiasi motivo prodotto ad una Cancelleria giudiziaria o venga ivi depositato.

È vero, si soggiunge, che la precedente legge del bollo (D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492) derogava a tale principio con l'art. 66 della relativa tariffa, il quale contemplava la possibilità che un atto o uno scritto assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine anche il caso

nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado e nelle universita' ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciate dalle scuole ed universita' medesime".

Il legislatore ha altresì previsto l'esenzione dall'imposta per "gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare" (articolo 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 405).

L'esenzione non e' stata estesa anche alle domande e ai documenti relativi all'istruzione universitaria di cui al citato secondo comma dell'articolo 2 del decreto legge n. 854 del 1976.

Con successivi provvedimenti, l'importo in misura fissa dell'imposta di bollo e' stato elevato e, da ultimo, e' stato stabilito in Euro 14,62 - a decorrere dal 1 giugno 2005 - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dalle norme richiamate discende che le domande e i documenti elencati dal numero 1 al numero 16 sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.

Con riferimento alla domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive per l'iscrizione a vari corsi di laurea (n. 17) e alla domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito della decadenza della qualita' di studente (n. 18) si evidenzia che tali istanze non sono finalizzate ne' all'ottenimento di un provvedimento amministrativo ne' al rilascio di certificati o copie.

Dette richieste, invero, sono dirette rispettivamente a partecipare ad una prova obbligatoria (che non comporta l'automatica iscrizione ad una facolta' universitaria) nonche' alla restituzione del diploma di studi medi superiori.

Le domande di cui ai punti 17 e 18 non rientrano, pertanto, tra i documenti individuati all'articolo 3 della tariffa, parte I dell'imposta di bollo e, di conseguenza, non sono soggette all'imposta.

Inoltre, e' il caso di rammentare che a norma dell'articolo 5 del d.P.R. 642 del 1972, "...per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata". Le copie conformi rilasciate dalle Universita' e le relative domande sono, quindi, soggette all'imposta di bollo ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972.

Invece, nel caso di rilascio di copie senza dichiarazione di conformita' non e' dovuta l'imposta di bollo.

Infine, per dissipare i dubbi manifestati sul trattamento delle richieste di accesso agli atti delle Universita', inoltrate ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la scrivente fa presente che - come precisato, nella risoluzione n. 151 del 5 ottobre 2001 - l'istanza di accesso ai documenti amministrativi non e' soggetta all'imposta di bollo, non solo quand'essa e' finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice (senza dichiarazione di conformita') dei documenti amministrativi.

Ris. n. 149/E del 19 ottobre 2005

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Bollo - Registro - Ipotecaria e catastale - Agevolazioni ed esenzioni -

Trasferimenti immobiliari - Immobili di proprietà dei comuni in favore di fondazioni o società - Esenzione ex art. 1, comma 275, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Applicabilità - Esclusione - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con istanza di interpello n. ..., relativa al trattamento fiscale della cessione di beni di un'Unione di Comuni in favore di società, l'XX ha esposto il seguente

Quesito

L'interpellante è un'Unione di Comuni costituita, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dai Comuni di AX, BX, CX, DX, EZ e FX.

Tale ente, dotato personalità giuridica, esercita una serie di funzioni ad esso delegate dai Comuni che ne fanno parte, tra cui "... la gestione urbanistica e di sviluppo del territorio."

Ciò premesso, fa presente che "in tale veste ... ha realizzato un'area produttiva, la cui proprietà è dell'Ente stesso, e di cui sono in corso le assegnazioni alle ditte richiedenti."; chiede, pertanto, di sapere se "... la vendita dei relativi lotti di terreno nei confronti di società..." rientri nella previsione dell'art. 1, comma 275, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ai sensi del quale "Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. n. 410/2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto."

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente non propone alcuna soluzione interpretativa.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Si osserva, preliminarmente, che l'istanza non può essere trattata alla stregua di un interpello ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

L'art. 3 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, che disciplina la procedura dell'interpello, infatti, si enuncia che:

"L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

...;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante."

L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria."

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50/E, ha chiarito che, in assenza anche di uno dei requisiti previsti dal citato

art. 3, l'istanza è inammissibile e non può produrre gli effetti tipici dell'interpello.

Nella fattispecie, l'istanza, presentata dall'XX, è stata sottoscritta dal XY, nella sua qualità di Segretario/Direttore.

Ciò premesso - come precisato nella Risoluzione del 6 giugno 2002, n. 174/E - poiché la legittimazione alla presentazione e sottoscrizione dell'istanza sussiste in capo al rappresentante legale dell'ente, che, nello specifico, è il Presidente (art. 18 dello statuto dell'Unione), "... se ne deduce che l'istanza in esame è stata prodotta e sottoscritta da persona non legittimata. Né ricorrono, nel caso, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale citato, che consente la presentazione dell'istanza ai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (sostituti d'imposta, responsabili d'imposta, coobbligati al pagamento di tributi).

L'assoluta carenza di legittimazione ad agire di colui che ha sottoscritto l'istanza in nome dell'ente interpellante - sottoscrizione che non ha prodotto effetti nella sfera giuridica del rappresentato in quanto non riconducibile alla sua volontà - comporta la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, con la conseguente inammissibilità dell'istanza prodotta...".

Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della L. n. 212/2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E.

Al riguardo, si fa presente, in primo luogo, che l'XX è dotato di

personalità giuridica autonoma rispetto ai Comuni che lo compongono. Esso, pertanto, è un Ente locale, come chiarito dall'art. 32 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò premesso, occorre chiarire che l'art. 1, comma 275, della legge Finanziaria 2005 contiene una elencazione tassativa dei soggetti interessati dal regime fiscale di favore.

In esso, difatti, si legge che sono esenti "... dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ..." tutte "... le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni ..." poste in essere "... in favore di fondazioni o società ...".

Atteso che l'art. 12, comma 1, delle "Disposizioni sulla legge in generale", stabilisce che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse...", la scrivente ritiene che il predetto comma 275 individui con esattezza l'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione fiscale e che, pertanto, lo stesso non sia suscettibile di interpretazione estensiva, in applicazione del principio ermeneutico sintetizzato nel noto brocardo *in claris non fit interpretatio*.

Del resto, quando il legislatore ha inteso estendere un'agevolazione fiscale a tutti gli enti territoriali, lo ha espressamente affermato, come, ad esempio, nell'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi

costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane ...").

È appena il caso di ricordare, inoltre, che alle norme di carattere agevolativo, come quella in argomento, che formano eccezione rispetto ai principi del diritto tributario, si applica l'art. 14 delle "Disposizioni sulla legge in generale", ai sensi del quale "le leggi (...) che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati."; tale affermazione è corroborata da copiosa giurisprudenza (cfr. *ex plurimis* la sentenza della Corte di Cassazione dell'8 ottobre 1997, n. 9760, nella quale si legge che "...in linea generale, le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, in quanto recenti deroga al principio di uguaglianza e al principio di conformità del sistema impositivo al criterio della capacità contributiva sanciti rispettivamente dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 52 della Costituzione, e quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbano ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione ...").

L'esenzione fiscale introdotta dall'art. 1, comma 275, dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, pertanto, non si applica ai trasferimenti di beni immobili di proprietà delle Unioni di Comuni. La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ... dall'XX.

Ris. n. 148/E del 19 ottobre 2005

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di bollo - Atti amministrativi - Note di trascrizione - Richieste di formalità al Pubblico registro automobilistico sulla situazione giuridica di un veicolo da eseguirsi sulla base di sentenza del Giudice di pace - Imponibilità - Sussiste - Art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con istanza di interpello n. ..., presentata ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle formalità da esperire presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), sulla base di sentenze emesse dal Giudice di Pace dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.

Quesito

L'XX ha chiesto di conoscere se le richieste di formalità al P.R.A., sulla base di sentenze emesse dal Giudice di Pace - dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo - sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del Giudice di Pace - oppure se tale disposizione normativa non è applicabile per le suddette formalità.

L'art. 46 sopra citato - come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 - dispone testualmente: "le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni". Tale disposizione, che si raccorda all'articolo 10 del D.P.R. n. 115 del 2002, prevede l'obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di competenza del Giudice di Pace, in quanto è stato abolito il limite di valore di euro 1.033,00 precedentemente posto per l'applicazione del

contributo stesso.

Poiché l'articolo in oggetto stabilisce che gli atti e i provvedimenti sono soggetti "soltanto al pagamento del contributo unificato", l'interpellante ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine al trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle richieste di formalità al P.R.A. da eseguirsi sulla base di sentenza del Giudice di Pace.

Nello specifico, chiede se la nota per la trascrizione al P.R.A. della sentenza, nonché la nota per il rilascio del certificato di proprietà (C.d.P.) aggiornato sono esenti dall'imposta di bollo ex articolo 46 della legge n. 374 del 1991 oppure vadano assoggettati all'imposta ai sensi della Tariffa, Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'interpellante, in relazione alla fattispecie prospettata, non propone nessuna soluzione interpretativa.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374 stabilisce che "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".

Tale disposizione, che si raccorda alla modifica dell'art. 10 del Testo

Unico in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. n. 115/2002 prevede (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2005, art. 1, commi 306 e 308) l'obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di competenza del Giudice di Pace, essendo stato abolito il limite di valore di euro 1.033,00 precedentemente posto per l'applicazione del contributo stesso.

La disciplina generale del contributo unificato (Testo Unico in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, che ha acquisito natura residuale in materia di atti e provvedimenti giudiziari, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

Come più volte precisato dalla scrivente (circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 14 agosto 2002 e n. 21/E del 27 febbraio 2002), il contributo unificato comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo per " (...) atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo (...). Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti necessari o funzionali" (art. 18 del Testo Unico sulle spese di giustizia).

La stessa circolare n. 70/E ha esplicitato il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali" precisando che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Si evidenzia, dunque, che l'ambito generale entro cui opera il

contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.

La formalità di trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico delle sentenze del Giudice di Pace, dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo, nonché le richieste di rilascio del certificato di proprietà (C.d.P.) non rientrano nel procedimento giurisdizionale, né rappresentano atti "... antecedenti necessari o funzionali..." allo stesso procedimento giurisdizionale, in quanto non sono "logicamente rapportabili" al medesimo, né in termini 'funzionali' né tanto meno 'necessari' (circolare n. 70/E del 14 agosto 2002).

Nel caso di specie, infatti, siamo al di fuori del procedimento giurisdizionale e, quindi, della disciplina applicativa del contributo unificato, in quanto l'istanza in questione, presentata dal privato interessato, è volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un ente pubblico (l'XX) e, quindi, rientrano nell'ambito di un procedimento amministrativo autonomo rispetto a quello giurisdizionale.

Pertanto, le richieste di formalità al P.R.A. sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto.

A riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 3 della Tariffa - sopra citato - le istanze dirette "... agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ...", nonché le "... Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione ... nei registri navale, aeronautico e automobilistico ..." sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.

Considerato che l'XX - a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70 - è ricompreso nell'ambito degli enti preposti a servizi di pubblico interesse, di cui alla Tabella IV della legge e che tale ente si colloca tra gli enti pubblici titolari di uffici statali è da ritenere che le richieste in argomento, in quanto dirette ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.

Ris. n. 142/E del 4 ottobre 2005

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di bollo - Atti amministrativi - Atti e documenti relativi ai corsi di formazione professionale - Esenzione ex art. 8 del D.P.R. 17 luglio 2000, n. 257 - Compete - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Si segnala, per l'interesse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione regionale ... in sede di risposta all'interpello di seguito riportato.

Quesito

L'istante con riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal D.Lgs. n. 297/1994, per gli atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di secondo grado, chiede se tale disposizione possa essere estesa anche agli attestati dei corsi di formazione professionale rilasciati in osservanza all'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68, comma 1, della L. n. 144/1999.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

Le modifiche apportate dalla sopracitata disposizione normativa in materia di istruzione e formazione scolastica prevedono:

a) che l'obbligo scolastico finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale sia

esteso fino a diciotto anni;

b) che le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica e professionale, costituiscono crediti formativi per il passaggio da un sistema ad un altro (i cosiddetti percorsi integrati di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 257/2000).

L'evidente connessione esistente tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione dovrebbe comportare, quindi, a parere dell'interpellante, lo stesso trattamento fiscale sia in caso di rilascio del diploma, sia in caso di rilascio di attestati professionali.

Ne consegue, pertanto, che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado (artt. 187 e 189 del D.Lgs n. 297/1994) dovrebbe essere applicabile anche agli attestati dei corsi di formazione professionale.

Risposta della Direzione al contribuente istante

Con riferimento alla problematica prospettata, si osserva preliminarmente che lo Stato, già con la L. n. 845/1978, istitutiva dei corsi di formazione professionale, aveva concesso alle regioni, potestà legislativa in materia di orientamento e formazione professionale, delegando alle stesse iniziative finalizzate ad assicurare e promuovere lo sviluppo e l'integrazione dei propri iscritti nel mondo del lavoro tramite l'organizzazione di corsi professionali.

Con l'art. 68 della L. n. 144/1999, sono state ulteriormente perseguite tali finalità disponendo percorsi formativi più estesi, che a decorrere dall'anno 1999-2000, prevedono l'obbligo di frequenza scolastica fino al compimento del 18esimo anno di età.

Gli adempimenti formativi previsti dalla L. n. 144/1999, sono stati disciplinati organicamente dal D.P.R. n. 257/2000 (Regolamento di

attuazione concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età) e dalla L. n. 53/2003.

La lettera c) dell'art. 2 della sopracitata L. n. 53, ribadisce che "è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale ...".

La successiva lettera d) dispone, infine, che "il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo... e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale".

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, l'art. 7, comma 5, della L. n. 405/1990, stabilisce che "sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare".

Detta disposizione modificativa è stata recepita dalla disciplina dell'imposta di bollo al punto 2, lettera e), della nota in calce all'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 642/1972; l'art. 11 della Tabella, dello stesso decreto prevede l'esenzione in modo assoluto dall'imposta, degli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Dalle suddette disposizioni, ante la riforma apportata dall'art. 68 della legge n. 144/1999, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, emerge che l'esenzione in modo

assoluto dall'imposta di bollo è disposta, in generale, per tutti gli atti e documenti connessi all'obbligo di frequenza scolastica primaria e secondaria inferiore; nonché per la scuola secondaria superiore, come d'altronde stabilito inequivocabilmente all'art. 187, comma 10, del D.Lgs. n. 297/1994.

Tanto premesso, considerato che le nuove disposizioni normative in materia di istruzione e formazione professionale hanno esteso l'obbligo di frequenza scolastica fino al compimento del diciottesimo anno di età, si ritiene che gli atti ed i documenti (art. 8 del D.P.R. n. 257/2000) attestanti i percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione individuati all'art. 1 del citato decreto n. 257, rientranti:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema di formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato;

possano fruire dell'esenzione in modo assoluto ai fini dell'imposta di bollo, anche in carenza di una espressa disposizione normativa, atteso che il diritto alla istruzione e formazione scolastica è stato esteso obbligatoriamente per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Ovviamente, nel rispetto delle competenze specifiche attribuite dalle disposizioni normative connesse agli obblighi di assolvimento dei percorsi formativi sopracitati.

Ris. n. 135/E del 26 settembre 2005

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di bollo - Atti amministrativi - Diritti camerati - Servizio informatico on-line svolto dalle Camere di commercio - Trattamento - Art. 13 della Tariffa, Parte prima, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Istanza di interpello ex art. 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione

del D.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

Quesito

L'interpellante fa presente di aver attivato un servizio informatico *on-line* che consente agli utenti l'accesso per via telematica ad una serie di funzioni e attività, evitando agli stessi di recarsi presso gli sportelli dell'ente camerale.

Per la realizzazione di tale servizio si avvale della società Z S.C.p.A che gestisce, per conto di ciascuna Camera di Commercio, un sistema informatico nazionale.

Gli utenti, in relazione alle eterogenee richieste formulate per via telematica, devono corrispondere le stesse somme, che avrebbero pagato utilizzando la procedura ordinaria, maggiorate di un corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico. Di tale maggiorazione beneficia Z S.C.p.A..

L'ente camerale per le somme riscosse rilascia quietanze o fatture dalle quali risultano le seguenti voci:

1. diritti di segreteria, di cui all'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, fissati con decreto dal Ministro dell'industria;
2. corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico in favore della Z S.C.p.A.;
3. imposta di bollo in relazione al singolo atto depositato;
4. diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. n. 580 del 1993, in caso di iscrizione di un nuovo soggetto nel Registro delle imprese.

La Camera di Commercio, premesso quanto sopra, chiede, se tali quietanze e fatture sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del

1972.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'ente interpellante ritiene che alle somme dovute per diritti di segreteria (punto 1) "... non sia applicabile l'imposta di bollo" per la loro natura prevalentemente tributaria. Infatti, l'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, esclude dal tributo in parola gli atti del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo.

In proposito sostiene che la fattispecie presenta una evidente "analogia sistematica" con quella considerata nella risoluzione del 20 aprile 1993, n. 392148 (in "*il fisco*" n. 29/1993, pag. 8040, *n.d.r.*) dove l'Amministrazione finanziaria ha affermato "la disposizione contenuta nel primo comma del richiamato art. 5 della Tabella esenta dall'imposta di bollo gli atti del procedimento di riscossione di qualsiasi tributo, tra i quali vanno ricomprese le quietanze rilasciate per gli Archivi notarili per la riscossione delle tasse d'archivio le quali, pur avendo in alcuni casi carattere di corrispettivo per un servizio reso al richiedente, hanno tuttavia natura prevalentemente tributaria".

In merito al punto 2 - corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico in favore della Z S.C.p.A. - considerato che le somme dovute dall'utente per il servizio telematico sono veri e propri corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è del parere che le quietanze emesse per tali corrispettivi siano esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 della tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

In relazione al punto 3, l'ente interpellante ritiene non soggette all'imposta di bollo le quietanze inerenti al recupero dell'imposta di bollo dovuta "... in funzione della natura dell'atto (ad esempio, il deposito dei bilanci d'esercizio) o della richiesta di documenti o

informazioni formulata tramite il servizio Telematico" in conformità al disposto della nota 2 - lett. b) - all'art. 13 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, che prevede: "L'imposta non è dovuta: ... per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti". In proposito richiama la circolare n. 1 del 2 gennaio 1984 (in "il fisco" n. 2/1984, pag. 272, n.d.r.), dove è precisato che "Per quanto riguarda le quietanze rilasciate contestualmente per entrate tributarie ed extratributarie, si ritiene che con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 13, comma 3, n. 15 ... in presenza di più atti (o causali) riportati in unico contesto, di dovere in ogni caso corrispondere sia pure una sola volta l'imposta di bollo e quindi anche quando uno solo di essi sia soggetto al tributo e l'altro o gli altri ne siano esenti".

Infine, in merito al punto 4, la camera di commercio osserva, che le somme riscosse a titolo di diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, hanno natura tipicamente tributaria rilevabile da diverse circostanze quali:

- il versamento a mezzo modello F24, mediante il Concessionario del Servizio nazionale della riscossione;
- l'attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione della Commissione tributaria, invece che al giudice ordinario;
- l'applicazione del sistema sanzionatorio disciplinato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in caso di omesso o ritardato versamento.

Pertanto, è del parere che le ricevute di pagamento del diritto annuale sono esenti dall'imposta bollo ai sensi del citato art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

In conclusione, l'istante ritiene che alle quietanze o fatture in

argomento non è applicabile l'imposta di bollo di cui all'art. 13 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Relativamente ai chiarimenti chiesti si condivide solo parzialmente la soluzione interpretativa prospettata dalla Camera di commercio di Firenze.

Preliminarmente, si osserva che l'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 - da ultimo modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 300, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (in "il fisco" n. 23/2005, fascicolo n. 23, pag. 3714, n.d.r.) - assoggetta all'imposta di bollo, nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare, tra l'altro, le "ricevute e quietanze ...". Inoltre, la nota n. 2 lettera a) al predetto articolo, dispone che l'imposta non è dovuta "quando la somma non supera euro 77,47 (lire 150.000) ...".

Con riferimento al punto 1 del quesito, le quietanze relative ai diritti di segreteria di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993 sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Infatti, tali diritti costituiscono entrate aventi natura patrimoniale destinate a finanziare le camere di commercio, come previsto dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993. Pertanto, non sono ricompresi tra gli "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo ..." ovvero tra "Atti e copie relativi al procedimento ... per la riscossione dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato ... dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione", che sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 5

della tabella del più volte citato D.P.R. n. 642 del 1972.

In relazione al punto 2, concernente le somme riscosse quali corrispettivi per l'utilizzo del servizio telematico, soggette all'imposta sul valore aggiunto, si precisa che le relative quietanze, sono esenti dall'imposta di bollo per il principio di alternatività dell'Iva di cui all'art. 6 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, che espressamente include tra gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto "Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 (ora il riferimento è all'articolo 13 della Tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".

La quietanza relativa all'imposta di bollo corrisposta in funzione della natura dell'atto depositato o iscritto (punto 3 del quesito) non è soggetta all'imposta di bollo per il disposto dell'art. 5, comma 1, della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, che prevede l'esenzione in modo assoluto per "Atti e copie del procedimento di accertamento e *riscossione* di qualsiasi tributo ...".

Invece, non è confacente alla fattispecie considerata il richiamo dell'interpellante alla nota 2, lettera b), dell'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, poiché riguarda la "quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti". Tale nota, quindi, esenta qualsiasi dichiarazione di ricevuta o quietanza apposta su documenti già assoggettati all'imposta di bollo.

Le quietanze relative al diritto annuale in caso di iscrizione di un nuovo soggetto nel Registro delle imprese (punto 4 del quesito) sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del sopracitato art. 5, comma 4, della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 tale diritto è infatti, versato

Parere dell' Agenzia delle Entrate

La vigente legge dell' imposta di bollo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all' art. 3 della Tariffa - approvata con D.M. 20 agosto 1992, e da ultimo modificata con D.M. 24 maggio 2005 (in "Il fisco" n. 23/2005, fascicolo n. 2, pag. 3714, n.d.r.) emanato in attuazione alla disposizione di cui all' art. 1, comma 300, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (in banca dati "Il fiscoideo", n.d.r.) - stabilisce l' imposta di bollo fin dall' origine nella misura di € 14,62 per "...istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi ... dell' amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, ... tendenti ad ottenere l' emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili...".

Il successivo art. 4 prevede lo stesso trattamento per "Atti e provvedimenti degli organi dell' amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni ... rilasciati ... a coloro che ne abbiano fatto richiesta...".

1. Le autorizzazioni al trasporto salme rientrano tra gli atti e provvedimenti di cui al sopraccitato art. 4 della Tariffa e, pertanto, sono soggette all' imposta di bollo fin dall' origine nella misura di € 14,62. In particolare, si osserva che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" - capo IV ("trasporto di cadavere") all' art. 23, stabilisce che "L' incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero...".

Inoltre l' art. 24, comma 1, prevede che "Il trasporto di un cadavere, (...) entro l' ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli

avvalendosi "... dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione", utilizzando il modello F24, con le modalità e i termini per la riscossione dei tributi erariali (cfr. circolare 27 febbraio 2001, n. 3510/C del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato). Infine, è opportuno precisare che per le quietanze o fatture comprensive di alcune somme soggette all'imposta di bollo ed altre esenti, tale imposta è dovuta nel caso in cui il totale degli importi soggetti all'imposta di bollo, superi la misura di euro 77,47.

Ris. n. 75/E del 3 giugno 2005

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di bollo - Atti amministrativi - Autorizzazione rilasciata dal sindaco per il trasporto delle salme - Autorizzazione all'estradizione di salme all'estero - Imponibilità - Sussiste - Art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente

questo

Il comune di ... - Servizi demografici - chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei "seguenti atti contemplati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria)":

1) autorizzazione rilasciata dal sindaco per il trasporto salme (artt. 23 e 24) e relativa richiesta;

2) passaporto mortuario (art. 27);

3) autorizzazione all'estradizione di salme all'estero (art. 29).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il comune di ... non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.

articoli seguenti".

2. Con riferimento al passaporto mortuario, si osserva che, la convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, fra i documenti necessari al trasporto dei cadaveri sul territorio di uno dei paesi contraenti, prescrive una carta di passo speciale (carta di passo per cadavere) rilasciata dall'autorità competente. In proposito l'art. 27, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 285 del 1990 (*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*) stabilisce che "Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

"il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità".

A tale proposito, è opportuno precisare che le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990, sono state ricomprese tra le funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti agli enti territoriali ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000.

Il Ministero della Salute, con circolare esplicativa prot. n. 400. VIII/91/1924 del 21 maggio 2002, in relazione al rilascio del passaporto mortuario ha precisato che devono considerarsi "implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della salute, per fare subentrare negli stessi compiti il sindaco".

Il passaporto mortuario è, quindi, un documento rilasciato da un organo dell'amministrazione comunale che autorizza l'estradizione della salma dal territorio nazionale. Pertanto, rientra nell'ambito impositivo dell'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e, quindi, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62.

3. Circa l'autorizzazione all'estradizione di salme all'estero, l'art. 29 del D.P.R. n. 285 del 1990, più volte citato, stabilisce "Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderente alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto ...

Il prefetto ricevuta la domanda, ..., concede l'autorizzazione ...".

Anche tale documento ha natura di provvedimento autorizzatorio rilasciato da un organo dell'amministrazione comunale (circolare del Ministero della salute prot. n. 400.VIII/91/1924 del 21 maggio 2002) e, perciò, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62, ai sensi del più volte citato art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Le richieste dei privati cittadini volte ad ottenere le autorizzazioni in argomento, richiamate negli artt. 23, 24, 27 e 29 del D.P.R. n. 285 del 1990 sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62 ai sensi del predetto art. 3 della Tariffa.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.

Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006
Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposte indirette - Bollo - Registro - Imposta ipotecaria e catastale - Tasse sulle concessioni governative - Modifiche del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 300; D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e D.Min. economia e finanze del 24 maggio 2005 - Chiarimenti

SOMMARIO: 1. Generalità - 2. Imposta di bollo: 2.1. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo: 2.2.1. Imposta di bollo dovuta in misura proporzionale; 2.2.2. Imposta di bollo dovuta in misura fissa; 2.2.3. Decorrenza; 2.3. Modifiche all'imposta di bollo apportate dalla legge Finanziaria 2005 (art. 1, comma 300) e dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7: 2.3.1. Decorrenza; 2.4. Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo disposto dal D.M. 24 maggio 2005: Decorrenza; 2.5. Imposta corrisposta in modo straordinario - 3. Aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale - 4. Tasse sulle concessioni governative - 2.4.1. Allegato.

1. Generalità

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina dell'imposta di **bollo** recate dai seguenti provvedimenti legislativi:

- a) D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 [1];
- b) L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 300 [2];
- c) D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7 [3], convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43;
- d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005.

Le modifiche menzionate tendono a semplificare la determinazione e il pagamento dell'imposta di **bollo**, anche a seguito dell'introduzione e dello sviluppo di procedure informatiche e telematiche utilizzate dall'utenza.

Ai paragrafi 3 e 4 vengono illustrati gli adeguamenti degli importi fissi dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative, di cui al citato decreto legge n. 7 del 2005, che ha modificato il comma 300 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2005.

2. Imposta di bollo

L'imposta di **bollo** ha recentemente subito ampie modifiche che hanno inteso, tra l'altro, semplificarne le modalità di pagamento, eliminando l'uso delle marche da **bollo**.

In sostituzione delle marche, il D.L. n. 168 del 2004 ha previsto l'uso di un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, dietro pagamento dell'imposta.

Con lo stesso provvedimento legislativo sono state modificate anche alcune voci della Tariffa, con conversione in euro dei relativi importi. È stata, altresì, previsto il pagamento dell'imposta in misura proporzionale (12, 11, 9 o 0,1 per mille) in tutti i casi in cui l'imposta era commisurata ad un determinato importo o frazione dello stesso (12, 11, 9 lire per ogni mille lire o frazione di mille lire o 100 lire per ogni milione di lire o frazione di milione).

Successivamente, la Finanziaria del 2005, ha aggiornato, tra l'altro, gli importi fissi dell'imposta di **bollo**.

Il comma 300 della legge Finanziaria sopra richiamato è stato modificato dall'art. 7 del D.L. n. 7 del 2005, che nell'allegato 2-quater ha elencato i nuovi importi della Tariffa dell'imposta di **bollo**.

Nei successivi sottoparagrafi, dopo aver brevemente illustrato le nuove modalità di pagamento e le modifiche all'imposta di **bollo** dovuta in misura proporzionale, saranno

separatamente trattate le modifiche apportate alla misura fissa dell'imposta e le relative decorrenze.

2.1. Modalità di pagamento dell'imposta di **bollo**

L'art. 1-bis, comma 10 (aggiunto dalla legge di conversione n. 191 del 2004) del D.L. n. 168 del 2004, ha introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2004 - giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione - le seguenti modifiche alla disciplina dell'imposta di **bollo**:

- all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ha aggiunto il comma 3-bis, che prevede una nuova modalità di pagamento dell'imposta: in luogo delle marche da **bollo**, si prevede "il pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno ...".

Come stabilito nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005, emanato in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 642 del 1972, la nuova modalità di pagamento è in vigore dal 1° giugno 2005;

- ha modificato il disposto dell'art. 39 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica individuando i soggetti (rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati al 30 giugno 2004 alla vendita di valori bollati) presso i quali è possibile eseguire il pagamento dell'imposta di **bollo** con modalità telematiche, e l'aggio spettante ai medesimi.

2.2.1. Imposta di **bollo** dovuta in misura proporzionale

Gli artt. 6, 10 e 29 della Tariffa, Parte Prima, (approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196) stabilivano la misura dell'imposta per ogni mille lire o milione di lire e frazione degli stessi (ad esempio, per le cambiali emesse e pagabili nello Stato l'imposta era dovuta nella misura di lire 12 per ogni mille lire o frazione di mille lire). Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 168 del 2004 sono state introdotte aliquote proporzionali (per le stesse cambiali, pertanto, l'imposta è del 12 per mille) che comportano semplificazioni per il contribuente sia nel calcolo dell'imposta che nel versamento della stessa.

2.2.2. Imposta di **bollo** dovuta in misura fissa

L'art. 1-bis, comma 10, del D.L. n. 168 del 2004 ha introdotto le seguenti modifiche alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972:

- in primo luogo ha stabilito che l'imposta di **bollo** dovuta fin dall'origine o in caso d'uso, è elevata da 10,33 euro (lire 20.000) a 11 euro;

- ha quindi stabilito in 176 euro l'imposta di **bollo** di cui all'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa, Parte Prima, dovuta per "atti rogati, ricevuti o autenticati da notai, o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile ...";

- ha infine rideterminato l'imposta dovuta per "domande, denunce e atti

che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ..." (art. 1, comma 1-ter) - precedentemente stabilita in 41,32 euro - nelle misure di 32 euro se presentate da ditte individuali, 45 euro se presentate da società di persone e 50 euro se presentate da società di capitali.

Le domande, le denunce e gli atti assolvono l'imposta di **bollo** nella misura di 11 euro per ogni foglio, se presentati da imprenditori individuali senza avvalersi del supporto informatico o telematico [ad esempio, per i documenti presentati all'ufficio del Registro delle imprese, utilizzando la modulistica del sistema "Fedra" e per gli adempimenti a carico degli artigiani presso la commissione provinciale per l'artigianato (L. 8 agosto 1985, n. 443)].

Ai documenti presentati in formato telematico dalle società cooperative, dagli enti pubblici economici e dai consorzi è applicabile il medesimo trattamento previsto per le società di capitali, con pagamento dell'imposta nella misura di euro 50.

Non influisce sulla misura dell'imposta la circostanza che l'adempimento - ad esempio, la denuncia degli atti previsti dall'art. 2556 del codice civile (contratti di trasferimento o di godimento dell'azienda) - sia eseguito dal notaio; ciò che rileva è la natura del soggetto nel cui interesse l'adempimento viene eseguito.

Nell'eventualità, infine, che l'adempimento riguardi denunce, domande o atti relativi ad operazioni tra soggetti per i quali l'imposta di **bollo** è dovuta in misura diversa, l'imposta è assolta secondo l'importo più elevato;

- ha modificato l'imposta da corrispondere, ai sensi dell'art. 14 della Tariffa, sulle "ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale ..." precedentemente fissata nelle misure di euro 0,52 (lire 1.000) per somme non superiore a lire 100.000 e di euro 1,03 (lire 2.000) per somme superiori a lire 100.000 e fino a lire 250.000. I primi due importi sono stati sostituiti dall'unica misura di euro 1,29 quando la somma non supera euro 129,11;

- ha abrogato gli artt. 8, 15 e 29, comma 1, lettera a), della Tariffa in argomento.

Pertanto, non è più dovuta fin dall'origine l'imposta di **bollo** su:

- "duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 (cambiali e titoli equivalenti emessi in relazione ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e in relazione a operazioni di credito all'esportazione) e 7 (note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, eccetera) della presente Tariffa" (art. 8 della Tariffa);

- "buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000" (art. 1 della Tariffa);

e non è più dovuta l'imposta in caso d'uso per:

- "assegni circolari" provenienti dall'estero [art. 29, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte Seconda].

2.2.3. Decorrenza

a) L'aumento degli importi disposto dal d.l. 168 è applicabile agli atti, ai

documenti, ai registri alle istanze, soggetti all'imposta sin dall'origine, posti in essere a partire dal 1° agosto 2004.

Nel caso di registrazione per via telematica, la nuova misura d'imposta si applica agli atti registrati a decorrere dal 1° agosto 2004, anche se stipulati anteriormente a tale data. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, infatti, "L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità ...".

L'importo dell'imposta di **bollo** da corrispondere in misura forfetaria è individuato in base al momento in cui il notaio richiede - con l'invio del file costituito dal modello unico informatico - la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti relativi a diritti immobiliari (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9).

Analogamente, i nuovi importi dell'imposta previsti dall'art. 1-ter della Tariffa sono dovuti per "domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ..." trasmesse per via telematica a partire dal 1° agosto 2004.

b) Quando l'imposta è dovuta in caso d'uso, la modifica ha effetto qualora "l'uso" (ossia la presentazione degli atti, di documenti e dei registri per la registrazione) che viene fatta a partire dal 1° agosto 2004, indipendentemente dal momento in cui gli atti, documenti, registri, istanze, siano stati formati.

Per quanto riguarda la carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e registri già bollati in modo straordinario e interamente in bianco alla data del 1° agosto 2004, l'imposta dovuta in relazione all'uso dei medesimi doveva essere integrata fino a concorrenza dei nuovi importi, mediante applicazione di marche da **bollo** da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Peraltro, come si dirà anche in seguito, a partire dal 1° giugno 2005, l'eventuale integrazione dell'imposta può effettuarsi a mezzo di versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

2.3. Modifiche all'imposta di **bollo** apportate dalla legge Finanziaria 2005 (art. 1, comma 300) e dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7

L'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni in materia di imposte di **bollo** e sulle concessioni governative), modificando il comma 300 dell'articolo unico della legge finanziaria 2005, e ha aumentato l'imposta di **bollo** relativamente agli atti indicati nell'allegato 2-quater. Ha altresì modificato l'imposta per "... l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto" di cui al punto 2 dello stesso allegato.

In particolare, modificando la Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'allegato 2-quater, punto 1, del citato D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, ha previsto che:

- nell'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa, Parte Prima, l'imposta di **bollo** dovuta per "atti rogati, ricevuti o autenticati da notai, o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche ..." è fissata in 230,00 euro;

- al comma 1-ter dello stesso articolo, l'imposta dovuta per "domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico

...", è rideterminata nelle misure di 42,00 euro se presentate da ditte individuali, 59,00 euro se presentate da società di persone e 65,00 euro se presentate da società di capitali;

- nell'art. 13, comma 2-bis, l'imposta dovuta per "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale ..." è stabilita per ogni esemplare nella misura di 22,80 euro con periodicità annuale, 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile.

L'imposta di **bollo** prevista dalla nota 3-bis, per i clienti diversi da persona fisica, è stata rideterminata rispettivamente in 26,40 (annuale), 13,20 (semestrale), 6,60 (trimestrale) e 2,20 (mensile) euro in relazione alla periodicità dell'estratto conto;

- nell'art. 20, comma 3, della Tariffa, l'imposta di **bollo** per il "Provvedimento del Tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile", stabilita precedentemente nella misura di lire 80.000, è ora fissata in 54,00 euro. Il relativo procedimento è ricompreso tra quelli che, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono assoggettati al regime del contributo unificato; conseguentemente ai relativi atti e provvedimenti, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali [4] (art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia) non si applica l'imposta di **bollo**.

L'introduzione di determinati servizi telematici a valore aggiunto (allegato 2-quater, punto 2) ha comportato la necessità di modificare la Tariffa Parte Prima, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, come di seguito specificato:

- all'art. 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il comma 1-quater, con specificazione delle modalità di pagamento, e relativa nota, prevedendosi che, per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale, compresi gli allegati, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio Brevetti per via telematica o consegnati su supporto informatico, l'imposta di **bollo** è dovuta nella misura di:

- 42,00 euro per ogni domanda di concessione o registrazione di ciascuna privativa;
- 85,00 euro per ogni istanza di trascrizione comprensiva di allegati;
- 15,00 euro per ogni istanza di annotazione e per quelle diverse dalle precedenti.

In proposito è precisato che l'imposta è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di Commercio ed è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico;

- all'art. 3, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis, con specificazione delle modalità di pagamento, e relativa nota. Il comma stabilisce l'imposta di **bollo** nella misura di 59,00 euro per "Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 (registro generale del conservatore) del

codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis (Atti relativi a diritti sugli immobili e relative formalità eseguite per via telematica) e dall'articolo 4, comma 1-bis (certificati di successione e relative formalità eseguite per via telematica)". È altresì stabilito che la predetta imposta fissa "... è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio", all'atto della richiesta della formalità;

- all'art. 4 sono stati aggiunti due commi, con specificazione delle modalità di pagamento, e relative note:

- il comma 1-bis prevede l'imposta di 85,00 euro per "Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile (registro generale del conservatore)". L'imposta è assolta utilizzando il Modello F23 con il quale sono corrisposte le imposte ipotecarie e catastali. La misura cumulativa dell'imposta di euro 85,00 deve essere corrisposta "... all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti";

- il comma 1-ter stabilisce che l'imposta di **bollo** è dovuta nella misura di euro 28,00 per "Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità". Tale imposta fissa è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta dei predetti certificati, copie ed estratti ed è assolta "... in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente Ufficio dell'Agenzia del territorio". La stessa è dovuta all'atto della richiesta;

- all'art. 20, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, che prevede l'imposta nella misura di euro 24,00 per "Ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie". Tale imposta, dovuta in misura forfetaria per ciascun atto, è assolta "... tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato", all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.

2.3.1. Decorrenza

Per espressa previsione del comma 300 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2005 le modifiche alla Tariffa dell'imposta di **bollo** sopra illustrate hanno effetto dal 1° febbraio 2005.

In particolare, i nuovi importi si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 1° febbraio 2005; i medesimi atti, se formati in data anteriore, scontano pertanto l'imposta nel minore importo

previsto prima delle modifiche in esame, anche se registrati per via telematica dopo il 1° febbraio 2005.

I nuovi importi, inoltre, si applicano alle domande e agli atti diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate, di cui all'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, presentati per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese dal 1° febbraio 2005. Infatti, la nota 1-ter allo stesso articolo precisa che "L'imposta è dovuta ... all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico".

I nuovi importi sono dovuti per gli estratti conto e per le comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui all'art. 13, comma 2-bis, emessi a decorrere dal 1° febbraio 2005. A tal fine è rilevante la data di invio degli estratti conto e delle comunicazioni, mentre non riveste alcuna importanza il periodo di riferimento del documento.

2.4. Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di **bollo** disposto dal D.M. 24 maggio 2005

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 - in attuazione dell'art. 1, comma 300, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha aggiornato alcuni importi in misura fissa dell'imposta di **bollo**.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto ha disposto che "L'importo dell'imposta di **bollo** stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è elevato a euro 14,62".

Il comma 2, lettera a), dello stesso articolo ha aggiornato l'importo dell'imposta di **bollo** prevista dall'art. 13, commi 1 e 2, della Tariffa (Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti - Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme) da lire 2.500 a euro 1,81.

Il comma 2, lettera b), ha aggiornato gli importi dell'imposta dovuta sui documenti indicati dall'art. 14 della Tariffa (Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento ...); a seguito di tali modifiche i nuovi importi sono i seguenti:

- euro 1,81 per le ricevute di ammontare non superiore a euro 129,11;
- euro 2,58 per le ricevute di ammontare fino a euro 258,23;
- euro 4,65 per le ricevute di ammontare fino a euro 516,46;
- euro 6,80 per le ricevute di ammontare superiore a euro 516,46.

Il comma 2, lettera c), infine, ha aggiornato l'importo dell'imposta prevista dall'art. 28 della Tariffa da lire 600 a euro 0,52. Tale importo è dovuto per tutti i documenti indicati nell'art. 28 (Tipi, disegni calcoli, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, geometri, periti e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli e altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere), soltanto in caso d'uso, vale a dire quando tali documenti sono presentati all'ufficio delle Entrate per la registrazione.

Gli atti, documenti e registri per i quali l'imposta è dovuta nella nuova

misura di euro 14,62 sono quelli per i quali la normativa antecedente al D.M. del 24 maggio 2005 prevedeva l'imposta nella misura di euro 11,00.

Gli atti di maggior rilievo interessati dall'aumento sono quelli indicati:

- dall'art. 1 della Tariffa: atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
- dall'art. 2: scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie;
- dall'art. 3: istanze, petizioni, ricorsi, e relative memorie diretti agli uffici dell'Amministrazione dello Stato tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento;
- dall'art. 4: Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province dei comuni rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme a coloro che ne abbiano fatto richiesta;
- dall'art. 16: libro giornale e libro degli inventari.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, l'art. 16 della Tariffa per i libri di cui all'art. 2214, comma 1, del codice civile, tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'art. 23 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, prevedeva una maggiorazione dell'imposta di euro 11. In considerazione dell'ampiezza della norma di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005, che dispone l'aumento di tutti gli importi prima stabiliti nella misura di euro 11, si ritiene che anche la maggiorazione dell'imposta di **bollo** di cui al menzionato art. 16 della Tariffa sia rideterminata nella misura di euro 14, 62.

2.4.1. Decorrenza

Per espressa previsione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005 le modifiche alla Tariffa dell'imposta di **bollo** sopra illustrate hanno effetto dal 1° giugno 2005.

La modifica normativa ha efficacia per tutti gli atti, i documenti, i registri, le istanze soggetti all'imposta sin dall'origine posti in essere a partire dal 1° giugno 2005. Quando l'imposta è dovuta in caso d'uso, la modifica ha effetto qualora l'"uso" si verifica a partire dal 1° giugno 2005, indipendentemente dalla data in cui gli atti stessi sono formati.

Per effetto degli aumenti sopra precisati, l'imposta di **bollo** già corrisposta per carta bollata, moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché libri e registri già bollati in modo straordinario, interamente in bianco alla data del 1° giugno 2005, deve essere integrata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, prima dell'uso mediante:

- applicazione di marche da **bollo** da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni;
- applicazione dell'apposito contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (cfr. nota 3).

Per i libri e registri di cui all'art. 16 della Tariffa è il caso di precisare che l'imposta di **bollo** può essere assolta per ogni cento pagine o frazione di esse, per cui la nuova misura si applica per i blocchi di cento pagine che vengono utilizzati a partire dal 1° giugno. Se l'imposta relativa ai libri e registri o ai singoli blocchi di 100 pagine è stata assolta anteriormente alla data del 1° giugno, ma gli stessi libri o blocchi vengono utilizzati dopo tale data, è necessario integrare l'imposta già assolta fino a concorrenza della nuova misura.

Al contrario, l'integrazione non è dovuta per i libri o blocchi già posti in uso alla data del 1° giugno anche se parzialmente utilizzati.

2.5. Imposta corrisposta in modo straordinario

L'imposta di **bollo** e la tassa di concessione governativa - corrisposte in modo straordinario mediante marche da **bollo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 - dal 1° giugno 2005 "... sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni" (cfr. punto 2.1).

In attuazione della norma sopra citata è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005, che ha definito le caratteristiche del contrassegno e precisato che le relative modalità d'uso sono le stesse delle marche da **bollo** che il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti.

Il contrassegno, stampato su supporto autoadesivo prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - dimensioni 55 x 40 mm. - contiene l'intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze, il logo dell'Agenzia delle Entrate, un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità, la data di emissione, la denominazione e il valore facciale.

Il provvedimento del 5 maggio 2005 del Direttore dell'Agenzia ha definito le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle Entrate.

Circa la necessità di annullare il contrassegno ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 642 del 1972, si ritiene che l'annullamento è obbligatorio in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l'adempimento (come dispone, ad esempio, l'art. 6 della Tariffa per le cambiali).

Negli altri casi, invece, si può omettere l'annullamento poiché il contrassegno contiene già l'indicazione del giorno e dell'ora di emissione. Inoltre è impossibile rimuoverlo dall'atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile.

La disciplina dell'imposta di **bollo**, mentre precisa i termini entro i quali l'imposta deve essere corrisposta (art. 2 del D.P.R. n. 642 del 1972) non prevede alcun termine di validità dei valori bollati. Pertanto, i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione,

nel rispetto dell'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica che dispone "Per gli atti soggetti a **bollo** fin dall'origine l'applicazione delle marche da **bollo**, del visto per **bollo** e del **bollo** a punzone, deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione". Non si configura, pertanto, alcun limite temporale all'utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi.

In assenza di disposizioni normative che limitino le funzioni delle "emittitrici", deve ammettersi la possibilità di richiedere l'emissione di contrassegni di qualsiasi importo. Gli stessi contrassegni possono essere utilizzati anche ad integrazione delle marche da **bollo** tradizionali.

Circa le modalità di utilizzo del contrassegno per integrare il valore dei foglietti cambiari, si ritiene che la differenza tra l'imposta dovuta e il taglio dell'apposita carta bollata possa essere interamente corrisposta con l'uso di un unico contrassegno senza limiti di valore; non è più attuale, infatti, la disposizione che limitava l'uso delle marche da **bollo** nelle cambiali prevedendo il "... visto per **bollo** quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo". Circa l'annullamento del contrassegno nelle cambiali si rinvia a quanto specificato in precedenza.

Si richiama l'attenzione degli utenti sulla necessità di evitare l'esposizione dei contrassegni a fonti di calore (quali, ad esempio, le stampanti laser) per evitare l'alterazione del colore o il deterioramento degli elementi essenziali del contrassegno (valore, codici di controllo, eccetera), che sono stampati in sede di emissione dai terminali di cui sono dotati gli intermediari autorizzati.

Si fa presente che un improprio utilizzo dei contrassegni potrebbe dar luogo ad un deterioramento tale da comportare l'invalidità del contrassegno, conseguente all'impossibilità di riconoscere i dati riportati sullo stesso. Conseguenza dell'invalidità del contrassegno è il non assolvimento dell'imposta di **bollo**.

3. Aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Il comma 300 dell'art. 1 della legge Finanziaria, a seguito delle modifiche recate dall'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, dispone che "Gli importi fissi dell'imposta di registro ... dell'imposta ipotecaria e catastale ... sono aggiornati ... secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge ...

Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data ...".

L'allegato 2-bis alla legge Finanziaria per il 2005 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) al punto 1 eleva a euro 168,00 la misura delle imposte fisse (precedentemente stabilita in euro 129,11), disponendo che "L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari a euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro".

Inoltre, al punto 2, apporta le seguenti modifiche alla Tariffa Parte Prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro:

a) nelle note all'art. 5, relative alle locazioni e affitti di beni immobili, la misura fissa di lire "100.000" è sostituita con quella di "euro 67,00";

b) gli importi previsti dall'art. 7 della stessa Tariffa, per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto unità da diporto, sono fissati nelle misure di seguito precisate:

f) unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza

fuori tutto euro 71,00 (in luogo di lire 105.000)

b) oltre sei metri di lunghezza

fuori tutto euro 142,00 (in luogo di lire 210.000)

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza

fuori tutto euro 404,00 (in luogo di lire 600.000)

b) fino a dodici metri di lunghezza

fuori tutto euro 607,00 (in luogo di lire 900.000)

c) fino a diciotto metri di lunghezza

fuori tutto euro 809,00 (in luogo di lire 1.200.000)

d) oltre diciotto metri di lunghezza

fuori tutto euro 1.011,00 (in luogo di lire 1.500.000)

3) navi euro 5.055,00 (in luogo di lire 7.500.000)

Circa la decorrenza degli aumenti sopra precisati, si osserva che la nuova misura di euro 67,00 dell'imposta fissa di registro, di cui al citato art. 5 della Tariffa, Parte Prima, del relativo testo unico, si applica ai contratti di locazione registrati dal 1° febbraio 2005 (scritture private non autenticate e denuncia dei contratti verbali), indipendentemente dalla modalità di registrazione del contratto (procedura telematica o su supporto cartaceo) e anche se stipulati in data antecedente. Tale affermazione è basata sul dato testuale della norma, che fissa al 1° febbraio 2005 la decorrenza degli aumenti "... per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data ...".

Le nuove misure di euro 168,00 per le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire dal 1° febbraio 2005, come desumibile dal citato comma 300, secondo cui "... Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data ...". Pertanto, al fine di stabilire l'ammontare delle imposte fisse dovute non influisce la modalità di esecuzione della registrazione (per via telematica o su supporto

cartaceo). Non rileva, in particolare, la data in cui il notaio richiede, con l'invio del modello unico informatico, la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti relativi a diritti immobiliari (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9).

Anche l'imposta di **bollo** dovuta nella misura forfetaria di euro 230,00, di cui all'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (atti rogati, ricevuti o autenticati da notai relativi a diritti sugli immobili) si applica agli atti formati a decorrere dal 1° febbraio 2005 (cfr. punto 2.6).

La nuova misura di euro 168,00 delle imposte fisse ipotecaria e catastale si applica alle dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1° febbraio 2005. Ciò in quanto il comma 300 in commento non contiene alcun riferimento specifico alle dichiarazioni di successione. Pertanto, al fine di stabilire la decorrenza dei nuovi importi fissi delle imposte ipotecaria e catastale da applicare alle dichiarazioni di successione, occorre considerare il presupposto impositivo di tali imposte visto che per le stesse dichiarazioni non è più dovuta l'imposta sulle successioni. Orbene, poiché l'art. 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastali - D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 - assoggetta all'imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, eccetera) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l'art. 10 assoggetta all'imposta catastale le volture, tali imposte sono dovute nella misura prevista alla data in cui tali formalità sono richieste, vale a dire quella di presentazione della dichiarazione di successione.

Da tali precisazioni consegue che, alle dichiarazioni di successione per le quali non è dovuta l'imposta sulle successioni (quelle aperte dopo il 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della L. 25 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l'imposta), presentate a partire dal 1° febbraio 2005, si applicano le nuove misure fisse delle imposte ipotecaria e catastale a prescindere dalla data di apertura della successione.

Circ. n. 474 del 1° febbraio 2006

Min. attività produttive

Concessioni governative - Tariffa - Brevetti - Eliminazione della tassa di cui agli artt. 9 e 10 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - Art. 1, comma 351, della L. 23 dicembre 2005, n. 266

Bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione dell'imposta per le istanze relative ai brevetti - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Art. 1, comma 352, della L. 23 dicembre 2005, n. 266

Con la presente circolare si intendono fornire all'utenza alcuni primi chiarimenti rispetto all'interpretazione da attribuire alle disposizioni di cui ai commi 351 e 352 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Eventuali diverse disposizioni derivanti da provvedimenti legislativi in corso saranno tempestivamente comunicati all'utenza

Tasse sulle concessioni governative (art. 1, comma 351).

Omissis

Imposta di bollo (art. 1, comma 352)

Il comma 352 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 ha esteso alle "istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali" l'esenzione in modo assoluto dal **bollo**, di cui alla tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Lo scrivente Ufficio ritiene che la nuova disposizione vada riferita alle domande di concessione di brevetto per invenzione e di registrazione per modello, al deposito cartaceo delle stesse a mezzo raccomandata A/R, nonché al rilascio dei relativi attestati ai sensi del comma 4 dell'art. 185 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, ed alle istanze di proroga quinquennale della durata di protezione dei disegni e modelli di cui al già citato art. 37 del D.Lgs. n. 30/2005.

Parimenti, l'esenzione riguarda le analoghe fattispecie per le quali è previsto il deposito in via telematica, così come introdotto dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del D.L. del 31 gennaio 2005, n. 7. La nuova norma non si applica agli ulteriori atti, istanze e provvedimenti connessi alle procedure amministrative attivabili presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in relazione alle vicende giuridiche riguardanti i brevetti stessi quali: le istanze di annotazione e trascrizione, gli atti di costituzione, modifica ed estinzione di diritti gravanti su tali titoli, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo. Tali atti, infatti, non sono direttamente finalizzati al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni e di registrazione per modelli e disegni quanto, piuttosto, a documentare le diverse modifiche intervenute sulla titolarità degli stessi, e, in quanto tali, restano esclusi dall'esenzione prevista dal legislatore.

L'esenzione non va, inoltre, riferita alle lettere di incarico ex art. 201 del D.Lgs. n. 30/2005 già ricadenti nelle previsioni dell'art. 2 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 secondo cui l'imposta di **bollo** deve essere applicata a qualsiasi documento, compreso le scritture private, avente rilevanza giuridica e con il quale si costituiscono, regolano, modificano o estinguono e dichiarano rapporti giuridici.

Analogamente continua ad applicarsi l'imposta di **bollo** per il rilascio di copie autentiche o di copie conformi di qualsiasi tipo di atto, in quanto la nozione di "copia" è giuridicamente e autonomamente ben definita e la stessa costituisce, ai fini dell'imposta di **bollo**, autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale.

IMPOSTA DI REGISTRO

Riferimenti normativi ed inquadramento

I PRINCIPI GENERALI

L'Imposta trova la sua disciplina nel Testo Unico dell'Imposta di Registro - Decreto Presidente Repubblica 26 Aprile 1986 n.131.

L'imposta di registro si applica sia agli atti soggetti a registrazione obbligatoria, sia a quelli registrati volontariamente.

Gli atti, in relazione al momento in cui sorge l'obbligo di registrazione, si dividono in:

- atti soggetti a registrazione in termine fisso (Tariffa allegato "A" parte prima al Decreto);
- atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso (Tariffa allegato "A" parte seconda al Decreto).

La misura dell'imposta è:

- Fissa: €. 67,00=, per locazione di immobili in determinati casi; €. 168,00= per gli altri atti;
- Predeterminata: importo fissato dalla Tariffa in base alle caratteristiche del bene; N.B.: solo per motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, imbarcazioni;
- Proporzionale: misura percentuale in base al valore dell'atto o dichiarazione.

TIPOLOGIA DEGLI ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Gli atti possono essere soggetti a registrazione in termine fisso ed in tale caso sono da presentare alla registrazione entro:

- a) entro 20 giorni (dal 10 Dicembre 2000 entro 30 giorni per i contratti di locazione di immobili situati in Italia), dalla data dell'atto se formato in Italia;
- b) entro 60 giorni dalla data dell'atto se formato all'estero.

Rientrano nella disciplina degli atti soggetti a registrazione in termine fisso:

- gli atti indicati nella Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 se formati per iscritto in Italia;
- i contratti verbali di cessione o di affitto di aziende esistenti in Italia e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

- alcune operazioni di società estere ed enti esteri (ad es. istituzione in Italia della sede amministrativa) – vedi art. 4, D.P.R. 131/1986;
- gli atti formati all'estero che comportano trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili ed aziende esistenti in Italia, e quelli relativi alla locazione o all'affitto di tali beni. Gli altri atti formati all'estero sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Come detto in generale il termine di 20 giorni – 30 giorni per le locazioni di immobili – (60 in caso di atto formato all'estero), decorre dalla data dell'atto.

Invece per i seguenti atti si applicano regole particolari:

- atti formati in più giorni: dalla data di chiusura dell'atto;
- scritture autenticate private: dal giorno dell'ultima autenticazione;
- contratti verbali: dall'inizio della loro esecuzione (ad eccezione dei ^{entro 30/60 dell'anno succ.} contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- atti soggetti ad approvazione della Pubblica Amministrazione od omologazione: dal giorno in cui i soggetti obbligati hanno avuto notizia dell'avvenuta approvazione od omologazione. A tal fine i funzionari o i cancellieri sono tenuti a dare notizia a mezzo di raccomandata entro 5 giorni dal provvedimento di omologazione o approvazione ai soggetti interessati;
- aumenti di capitale: fino a quando si applicava l'imposta in misura proporzionale dell'1% (dall'1° Ottobre 1999 è dovuta l'imposta fissa di €. 129,11= oggi €. 168,00=), dal momento di omologazione della relativa delibera decorrevano i trimestri di riferimento per la denuncia delle sottoscrizioni;
- operazioni di società ed enti esteri soggette all'imposta senza atto scritto: dall'iscrizione nel registro delle imprese (comunque non oltre 60 giorni dall'operazione).

Atti soggetti a registrazione in caso d'uso

Sono atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso gli atti elencati nella Tariffa Parte II, i quali sono soggetti a registrazione quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie nell'espletamento di attività amministrative (non per il semplice contenzioso giudiziario) o presso uffici pubblici, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un obbligo nei confronti delle suddette amministrazioni, enti od organi, sia obbligatorio per legge o regolamento.

Atti soggetti a registrazione solo volontariamente

Sono tali gli atti elencati nella Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 (es. testamenti, ecc.), non sono soggetti a registrazione nemmeno in caso d'uso; se presentati volontariamente alla registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa.

Tale disposizione si applica sugli atti di cui agli articoli. 4 (atti di ultima volontà), 5 (istanze rimborso imposte ecc.), 11 (cambiali) e 11-bis (atti su veicoli) della Tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

In ogni caso, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento la registrazione di un atto.

UFFICIO COMPETENTE E SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali devono essere registrati presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il Pubblico Ufficiale (notaio, cancelliere, ecc.) che li ha rogati.

Gli altri atti, scritti o verbali, formati in Italia o all'estero, possono essere registrati presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nella tabella che segue vengono indicati i soggetti obbligati a richiedere la registrazione e in funzione delle diverse tipologie di atto:

<i>Tipologia di atto da sottoporre a registrazione</i>	<i>Soggetto obbligato a chiedere la registrazione</i>
atti pubblici e privati formati all'estero	le parti del contratto
scritture private non autenticate	le parti del contratto
contratti verbali	le parti del contratto
istituzione di sedi di società o enti esteri	i loro rappresentanti o responsabili
atti pubblici ed atti ricevuti e autenticati	i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica Amministrazione o gli altri pubblici ufficiali che li hanno ricevuti e autenticati
sentenze, decreti ed altri atti degli organi giurisdizionali	i cancellieri e i segretari
atti da registrare d'Ufficio a norma dell'art. 5	impiegati dell'Amministrazione Finanziaria

Per la richiesta di registrazione le parti obbligate dovranno predisporre:

- per gli atti scritti, la presentazione della richiesta in duplice esemplare su apposito stampato;
- per gli atti pubblici o scritture private autenticate, la presentazione dell'atto in originale, di una seconda copia conforme, e di una terza copia in carta libera se l'atto riguarda diritti immobiliari;
- per le scritture private non autenticate la presentazione di due originali o di un originale e una fotocopia;
- per gli atti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione giurata;
- per i contratti verbali una denuncia in doppio originale su modelli forniti dall'ufficio, sottoscritta da almeno uno dei contraenti.

Dopo che la registrazione è stata eseguita l'Ufficio restituisce un originale o una fotocopia conforme annotata al richiedente, conservando l'altro originale e la richiesta di registrazione per 10 anni (dopo questo termine l'atto viene trasmesso all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti).

PROCEDURA TELEMATICA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

Il D.P.R. 308/2000 contiene il regolamento relativo alla registrazione con procedure telematiche degli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, alla relativa trascrizione, iscrizione ed annotazione nei registri immobiliari (nonché alla voltura catastale).

Le richieste relative ai suddetti adempimenti vanno presentate su un modello unico informatico da trasmettere in via telematica, unitamente alla documentazione e la registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti.

Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'Amministrazione finanziaria e gli uffici competenti ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.

Il D.M. 12 Dicembre 2001 (G.U. n. 297 del 22.12.2001) dispone l'attivazione delle procedure di trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura agli atti relativi a diritti sugli immobili.

Le specifiche tecniche allegate al Decreto direttoriale 13 Dicembre 2000 sono sostituite dalle specifiche tecniche allegate al detto decreto.

Infine, la C.M. 15 Novembre 2002 n. 10 fornisce chiarimenti in ordine all'estensione dell'utilizzo obbligatorio del modello unico informatico, per gli atti di compravendita immobiliare, ad altri distretti notarili rispetto a quelli individuati dal D.M. 12 Dicembre 2001, e all'utilizzo facoltativo dello stesso modello, per altre tipologie di atti ((es.: atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su immobili, costituzione di vincoli su immobili, accettazioni di eredità) da parte di tutti i distretti notarili.

Ulteriori precisazioni sulla questione sono contenute nella C.M. 5 Febbraio 2003, n. 6/E.

Con Decreto Direttoriale 18 Aprile 2003 è stata stabilita la progressiva estensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo del modello unico informatico per gli adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili, ai notai che operano nei distretti notarili di tutto il territorio nazionale.

Questo provvedimento ha fissato le date, in riferimento ai vari distretti notarili presenti sul territorio, a decorrere dalle quali è attivato l'obbligo dell'adempimento unico.

PARTICOLARITA' SULLA REGISTRAZIONE

La registrazione d'ufficio è eseguita dall'Amministrazione finanziaria quando le parti non hanno richiesto la registrazione, previa riscossione dell'imposta dovuta, nei seguenti casi:

1. atti pubblici e scritture autenticate conservate o risultanti dal repertorio dei notai e pubblici ufficiali;
2. scritture soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'Amministrazione finanziaria ne sia venuta in legittimo possesso in base a legge che ne autorizzi il sequestro o ne abbia avuto visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche ai fini di altri tributi;
3. contratti verbali, quando risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti e nel caso di trasferimento o affitto di azienda anche quando si abbia continuazione anche parziale di attività da parte di nuovi soggetti nello stesso locale;
4. atti soggetti a registrazione in caso d'uso e atti per i quali sia trascorso il termine di decadenza (5 anni) nel solo caso di deposito presso uffici pubblici o presso i tribunali per ragioni amministrative (caso d'uso).

La registrazione produce, rispetto all'atto, importanti effetti ed in particolare attesta l'esistenza degli atti e attribuisce loro la data certa di fronte a terzi (art. 2704 c.c.)⁵¹.

Come visto la procedura di registrazione comporta un onere a carico della parte richiedente la registrazione, ma ci sono dei casi di registrazione gratuita e questa è prevista per gli atti soggetti ad imposta sostitutiva e per gli atti del processo del lavoro.

L'IVA E IL REGISTRO SONO IMPOSTE ALTERNATIVE

Al fine di evitare una doppia imposizione (ad IVA ed a Imposta di Registro), è prevista l'alternatività dell'applicazione dell'IVA rispetto all'imposta di registro.

Agli atti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi o altre disposizioni soggette ad IVA, si applica l'imposta di registro in misura fissa, da corrispondere, però, in termine fisso se stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso d'uso se stipulati con scrittura non autenticata.

Si considerano soggette ad IVA anche le operazioni non imponibili per mancanza del presupposto della territorialità e quelle esenti con le seguenti eccezioni, per le quali è comunque dovuta l'imposta di registro:

1. **LOCAZIONI DI IMMOBILI:** i contratti di locazione e affitto di immobili e relative cessioni, risoluzioni e proroghe sono soggette a registrazione con aliquota 2% (o 0,50% se trattasi di affitti di fondi rustici), ai sensi dell'art. 5, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986 anche se sono in regime IVA, ma esenti ai sensi dell'art.10, numeri 8, 8-bis D.P.R. 633/1972.
2. **CESSIONE DI ABITAZIONI:** le cessioni di fabbricati o loro porzioni ad uso abitativo effettuate da soggetti IVA, diversi da quelli che li hanno costruiti, ristrutturati o acquistati per la rivendita, sono esenti da IVA dal 20 Giugno 1996 (ai sensi dell'art.10, numero 8-bis D.P.R. 633/1972) e soggette ad imposta di registro proporzionale (art. 40, D.P.R. 131/1986).
3. **BENI ACQUISTATI SENZA DETRAZIONE DELL'IVA:** alle cessioni che hanno come oggetto beni per i quali all'atto dell'acquisto non è stata operata la detrazione dell'IVA (ai sensi dell'art.10, numero 27-quinquies D.P.R. 633/1972), si applica l'imposta di registro in misura proporzionale.
4. **PERMUTE:** se un bene è soggetto ad IVA e l'altro no, sul valore di quest'ultimo si applica l'imposta di registro prevista per i trasferimenti; le aree già concesse dal Comune in diritto di superficie e delle quali viene ceduta la proprietà sono soggette alla sola imposta di registro e non all'IVA⁵².

TIPI E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Sono tre i tipi d'imposta di registro così identificati:

- **principale:** è quella applicata alla registrazione e quella richiesta dall'Ufficio se diretta a correggere errori ed omissioni effettuati nella autoliquidazione per via telematica;

⁵¹ Anche ad esempio verso l'Amministrazione finanziaria agli effetti tributari.

⁵² R.M. 26 Luglio 2001, n. 121/E.

- suppletiva: richiesta successivamente alla registrazione per correggere errori od omissioni dell'Ufficio in sede di liquidazione dell'imposta principale;
- complementare: per rettifica dei valori dichiarati e in ogni altro caso.

L'imposta di registro è soggetta a liquidazione da parte dell'Ufficio quando non è dovuta in misura fissa.

In tali casi è determinata dall'Ufficio e versata all'atto della registrazione, salvo alcuni casi nei quali viene richiesta con avviso di liquidazione inviato alle parti (ad es. registrazione di sentenze).

La riscossione di eventuali maggiori imposte dovute per errore dell'Ufficio o per rettifica dei valori dichiarati avviene a mezzo di avviso di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), del D.P.R. 308/2000 (procedura telematica di registrazione), l'imposta principale non può mai essere inferiore alla misura fissa di cui all'art. 11, della Tariffa, Parte I, salvo quanto disposto dagli artt. 5 (locazione immobili urbani) e 7 (navi ed imbarcazioni) della stessa Tariffa.

L'art. 4 del D.Lgs.237/1997 prevede le seguenti modalità di versamento dell'imposta:

1. **VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO O IN BANCA O POSTA:** dal 1998 riguarda anche tutte le entrate (quali l'imposta di registro) che sino al 31 Dicembre 1997 erano incassate direttamente dagli Uffici finanziari. Il contribuente deve effettuare il versamento al concessionario, agli istituti di credito o a qualsiasi ufficio postale abilitato utilizzando il modello F23.
2. **VERSAMENTO MEDIANTE RUOLO:** per le entrate tributarie per le quali il pagamento avviene in più annualità (ad es. imposta di successione a pagamento dilazionato) e le entrate extratributarie per le quali il pagamento è previsto in più annualità (ad es. canoni e proventi derivanti dall'utilizzo di concessioni pluriennali), l'Ufficio forma un ruolo unico per tutte le annualità.
3. **VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE:** interessa concessioni governative, abbonamento Rai, tributi speciali e tasse ipotecarie.

Per ciò che concerne il modello F23 il Provvedimento 14 Novembre 2001 ha approvato il nuovo modello di pagamento nella versione in euro, da utilizzare dal 1° Gennaio 2002 (disponibile sui siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it).

Il modello deve essere redatto in tre copie, di cui le ultime due devono essere rilasciate al soggetto che effettua il versamento.

E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica mediante l'utilizzo di stampanti.

Per quanto concerne invece i Tributi Speciali e le Tasse Ipotecarie, se il loro versamento non consegue da un atto per il quale sono dovute somme da versare nei modi sopraindicati, il versamento va effettuato direttamente agli uffici periferici dell'Agenzia del Territorio secondo le regole di contabilità generale dello stato.

Come accennato la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale, si effettueranno gradualmente, con procedure telematiche.

Per l'attuazione del servizio, si veda il D.P.R. 308/2000, il D.M. 13 Dicembre 2000 (G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000), la C.M. 29 Marzo 2001 n. 33/E e il D.M. 12 Dicembre 2001 (G.U. n. 297 del 22 Dicembre 2001).

La registrazione degli atti trasmessi telematicamente deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data di decorrenza del termine di registrazione.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento sulla base degli elementi rilevabili dall'atto e, se risulta dovuta una maggiore imposta, notificano, anche in via telematica, avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta dovuta.

I notai possono portare in compensazione le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore.

Per la registrazione degli atti il soggetto interessato deve presentare, oltre all'attestazione di pagamento, un modello conforme contenente l'indicazione analitica della liquidazione e versamento delle imposte.

L'Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione.

MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Come accennato nell'esposizione tabellare precedente, i soggetti obbligati al pagamento sono i soggetti nel cui interesse è stata chiesta la registrazione, o le parti in causa, o le persone che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere la denuncia dell'avveramento di condizione sospensiva (es. nel caso di sottoscrizione in più soluzioni del capitale di una società), nonché che richiede i provvedimenti relativi agli artt. 633 (ingiunzione di pagamento), 796 (efficacia sentenze straniere), 800 (sentenze arbitrali straniere) e 825 (lodo arbitrale) C.p.C.

Sono inoltre coobbligati, per la sola imposta principale, i pubblici ufficiali che hanno ricevuto e autenticato l'atto (es. notai).

Nel caso di registrazione in caso d'uso o volontaria è obbligato solo la parte che ha richiesto la registrazione.

In sede di registrazione l'imposta liquidata dall'Ufficio deve essere pagata all'atto della richiesta di registrazione.

In caso di differimento della liquidazione, deve essere depositata la somma che l'Ufficio ritiene corrisponda all'imposta dovuta.

In mancanza del pagamento o del deposito, l'Amministrazione finanziaria procede alla registrazione d'ufficio notificando avviso di liquidazione al soggetto obbligato (o a uno degli obbligati).

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica.

L'art. 21 del Decreto stabilisce che ove l'atto contenga disposizioni che non derivino necessariamente le une dalle altre l'imposta è dovuta per ciascuna disposizione separatamente in base alla propria misura, mentre ove invece le disposizioni derivino necessariamente le une dalle altre l'imposta è dovuta per una sola disposizione, ma nella misura più onerosa.

IL VALORE DA TASSARE SUGLI ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI ED ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'Ufficio del Registro presso l'Agenzia delle Entrate controlla ed accerta il valore dei trasferimenti relativi a beni immobili sulla base di:

- trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie relative agli stessi immobili o ad altri analoghi anteriori di non più di 3 anni;
- reddito netto producibile dagli immobili capitalizzato al tasso applicabile con riferimento alla data del trasferimento e alla località per gli investimenti immobiliari;
- altre indicazioni, fornite anche dai Comuni.

Dal 1° Luglio 1986, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 131/1986 non possono essere sottoposti a rettifica da parte dell'Ufficio gli immobili per i quali è stato dichiarato un valore non inferiore alla rendita catastale moltiplicata per un determinato coefficiente.

Il criterio automatico per gli immobili iscritti in catasto prevede che non sono suscettibili di rettifica di valore (entro 2 anni dal pagamento dell'imposta), i beni immobili se il valore dichiarato:

- per i fabbricati censiti in Catasto dei fabbricati, con attribuzione di rendita, non è inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5% (a partire dall'1.1.1997) e moltiplicata per:
 - 110⁵³ o 120⁵⁴ per i fabbricati dei gruppi A, B, C (esclusi A/10e C/1);
 - 55⁵⁵ o 60⁵⁶ per i fabbricati delle categorie A/10 e D;
 - 37,4⁵⁷ o 40,8⁵⁸ per i fabbricati dei gruppi C/1 ed E.

Dal 1° Gennaio 1997 le rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, Legge 662/1996;
- per i terreni non edificabili non è inferiore al reddito dominicale, rivalutato del 25%⁵⁹, moltiplicato per 90 volte⁶⁰.

⁵³ L'art. 2, comma 63, della Legge 350/2003 – Finanziaria 2004 - ha infatti rivalutato, a partire dal 2004 il moltiplicatore del 10%.

⁵⁴ L'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 191/2004, in luogo della rivalutazione prevista dal predetto art. 2, comma 63, della Legge 350/2003 – Finanziaria 2004 - ha infatti rivalutato, a partire dal 1 Agosto 2004 il moltiplicatore del 20% e per gli immobili diversi dalla prima casa.

⁵⁵ L'art. 2, comma 63, della Legge 350/2003 – Finanziaria 2004 - ha infatti rivalutato, a partire dal 2004 il moltiplicatore del 10%.

⁵⁶ L'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 191/2004, in luogo della rivalutazione prevista dal predetto art. 2, comma 63, della Legge 350/2003 – Finanziaria 2004 - ha infatti rivalutato, a partire dal 1 Agosto 2004 il moltiplicatore del 20% e per gli immobili diversi dalla prima casa.

⁵⁷ L'art. 2, comma 63, della Legge 350/2003 – Finanziaria 2004 - ha infatti rivalutato, a partire dal 2004 il moltiplicatore del 10%.

⁵⁸ L'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 191/2004, in luogo della rivalutazione prevista dal predetto art. 2, comma 63, della Legge 350/2003 – Finanziaria 2004 - ha infatti rivalutato, a partire dal 1 Agosto 2004 il moltiplicatore del 20% e per gli immobili diversi dalla prima casa.

⁵⁹ Art. 3, comma 51, Legge 662/1996.

⁶⁰ L'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 191/2004, in luogo della rivalutazione prevista precedentemente pari al moltiplicatore di 75 ha infatti rivalutato, a partire dal 1 Agosto 2004 il moltiplicatore del 20%.

Per i terreni e le aree edificabili non si applica il valore automatico, ma esclusivamente il valore di mercato ⁶¹.

Ai terreni edificabili, ai fabbricati non censiti (nuove costruzioni fabbricati rurali ceduti separatamente dal fondo, ma vedi eccezioni sotto), agli immobili censiti senza attribuzione di rendita non si applica il criterio automatico di cui sopra.

I fabbricati rurali che rispettano i criteri di ruralità di cui all'art. 9 D.L. 557/1993, convertito con Legge 133/1994 come modificato con effetto dal 27 Maggio 1998, dall'art. 2, D.P.R. 139/1998 sono compresi nel valore del terreno non edificabile, se ceduti con lo stesso.

La Corte di Cassazione (sentenza 28 Novembre 2001 n. 15080) ha affermato che l'Ufficio del registro può procedere da solo al ricalcolo dell'imposta quando il valore dell'immobile supera quello che risulta dall'applicazione del criterio di valutazione automatica intendendo così legare l'accertamento dell'imposta di registro al valore dell'immobile trasferito, indipendentemente dal corrispettivo pagato (Cassazione 24 Aprile 2003 n. 6542).

Il criterio automatico è applicabile, per gli atti formati dal 14 Marzo 1988, anche alle unità dichiarate e non ancora iscritte nel catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita (art. 12, D.L. 70/1988, convertito con Legge 154/1988), purché il contribuente:

- a) dichiarare nell'atto o nella denuncia di successione di volersi avvalere di tale disposizione;
- b) presentarsi all'UTE (Ufficio tecnico erariale), con la domanda di voltura, specifica istanza di attribuzione della rendita catastale;
- c) presentarsi al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla formazione dell'atto o dalla presentazione della denuncia di successione due esemplari della ricevuta di presentata istanza di attribuzione di rendita rilasciata dall'UTE. L'Ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestante l'avvenuta produzione. L'UTE trasmette al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 10 mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. Se il valore risultante dal certificato risulta essere superiore a quello in precedenza dichiarato dal contribuente, l'Ufficio del Registro (o delle Entrate) notifica avviso di liquidazione.

Se l'Ufficio del Registro ritiene che i beni e i diritti (relativi ad immobili ed aziende) abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato alla registrazione, entro 2 anni dal pagamento dell'imposta principale emette un avviso di rettifica che deve specificare i valori attribuiti a ciascun bene e i criteri di calcolo, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (art. 4 D.Lgs. 26 Gennaio 2001 n. 32).

Dal 1° Gennaio 1996 tale avviso deve contenere anche la liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni, specificandone il calcolo e indicando quanto dovuto in

⁶¹ La sentenza della Cassazione del 27.12.2001 n.16202 ha stabilito l'inapplicabilità del calcolo automatico (art. 52, comma 4, D.P.R. 131/1986) per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. In merito alla destinazione urbanistica dei terreni la Corte di Cassazione (sentenza 3 Dicembre 1994, n. 10406), ha affermato che i piani urbanistici adottati dal Comune, ma non ancora approvati dalla Regione, non sono utilizzabili ai fini della determinazione della base imponibile; la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio di cui all'art. 51, comma 2 del D.P.R. 131/1986 (R.M. 27 Maggio 1998 n. 47/E).

caso di ricorso (art. 3, comma 135 Legge 549/1995), da effettuare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso.

I TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZION DALL'ACCERTAMENTO

ATTI NON PRESENTATI PER LA REGISTRAZIONE

l'imposta deve essere richiesta dall'Ufficio entro 5 anni (termini di decadenza) dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione. Stesso termine per le denunce di eventi successivi di cui all'art. 19 non presentate.

ATTI PRESENTATI PER LA REGISTRAZIONE O (DAL 14.11.2000) REGISTRATI IN VIA TELEMATICA

l'imposta deve essere richiesta entro 3 anni (a pena di decadenza) decorrenti dalla richiesta di registrazione per l'imposta principale; dalla data di notifica della decisione della Commissione tributaria o da quando la decisione diviene definitiva per l'imposta complementare; dalla data di registrazione dell'atto per l'imposta suppletiva.

DENUNCE DI EVENTI SUCCESSIVI

per le imposte (complementare e suppletiva) derivanti da denunce di avveramento della condizione sospensiva o di altri eventi modificativi, il termine (di decadenza) è di 3 anni dalla presentazione della denuncia.

IMPOSTA DEFINITIVAMENTE ACCERTATA

il diritto a riscuoterla si prescrive in 10 giorni dal momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

ACCERTAMENTO

l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta dovuta per il trasferimento di immobili ed aziende deve essere notificato entro 2 anni dal pagamento dell'imposta proporzionale ⁶².

RIMBORSO

il contribuente può chiedere la restituzione di imposta, sanzione e interessi relativi entro 3 anni dal pagamento e, se posteriore, dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione. Il rimborso non può essere chiesto dal notaio (Cass. 21.11.2002, n. 16390).

LE NOVITA' RECENTI

Nuove misure dell'imposta di registro

L'art. 1, comma 300 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005), nonché il D.L. 31 Gennaio 2005 n. 7, convertito dalla Legge 31 Marzo 2005 n. 43, ha disposto l'aumento della misura delle imposte sul bollo dovute in misura fissa e di altre imposte indirette fra cui l'imposta di registro.

Pertanto la situazione attuale è la seguente:

- dal 1° Febbraio 2005 (art.7, Decreto Legge 31 Gennaio 2005 n. 7)

⁶² Salvo il rinvio da parte di norme speciali come quelle sui condoni tributari della Finanziaria 2003.

agli effetti delle imposte di registro – allegato 2-bis;
 agli effetti delle imposte ipotecaria – allegato 2-bis;
 agli effetti delle imposte catastale – allegato 2-bis;
 agli effetti delle concessioni governative – allegato 2-ter;
 agli effetti dell'imposta di bollo – allegato 2-quater;
 agli effetti dei tributi speciali catastali – allegato 2-quinquies;
 agli effetti delle tasse ipotecarie – allegato 2-sexies.

Le nuove misure si applicano con riferimento alla data certa di formazione dell'atto (scritture private non autenticate non rileva la data di formazione dell'atto, ma si applicano le nuove misure dal 1° Febbraio 2005).

Esemplificazione delle nuove misure delle imposte (operanti dal 1° Febbraio 2005)

Descrizione	Vecchio Importo	Nuovo Importo
imposta di registro misura fissa	€. 129,11=	€. 168,00=
imposta ipotecaria misura fissa	€. 129,11=	€. 168,00=
imposta catastale misura fissa	€. 129,11=	€. 168,00=
tassa ipotecaria misura fissa	€. 25,82=	€. 35,00=
Bollo sulla nota di trascrizione	€. 51,65=	€. 59,00=
Contratti di locazione imposta minimo	€. 51,65=	€. 67,00=
Cessione contratti affitto pluriennali	€. 51,65=	€. 67,00=
Contratti comodato beni immobili	€. 129,11=	€. 168,00=

Esemplificazione e casistica applicabile alla Pubblica Amministrazione

Convenzioni sottoscritte fra soggetti appartenenti al settore pubblico

Tal volta le convenzioni vedono coinvolti nella sua sottoscrizione vari soggetti appartenenti al settore pubblico, quali Ministeri, Istituti di origine statale e/o regionale, Enti locali territoriali, Università, Aziende Sanitarie, ecc.

L'esatta qualificazione dei vari enti li colloca nelle Amministrazioni Statali (senza dubbio i Ministeri), negli Enti Locali Territoriali (senza dubbio le Province, i Comuni) ed Enti Pubblici non Economici (quali le Università, le Aziende sanitarie ed altri enti pubblici non economici strumentali).

Anche ai fini dell'imposta di registro valgono le considerazioni svolte in precedenza agli effetti dell'imposta di bollo.

Si prendono come spunto di riflessione alcuni atti e documenti relativi ad Università Statali, la cui condizione soggettiva, stante l'autonomia giuridico patrimoniale raggiunta, può ben rappresentare per analogia quella di molti altri enti pubblici non economici diversi dagli enti locali territoriali e dai Ministeri, pur tenendo conto delle particolarità di genesi e di funzione strumentale di ciascun soggetto.

L'analisi si realizza sulla presunta possibilità di poter equiparare, in generale ed in particolare ai fini dell'applicazione della norma (sia per il registro che per il bollo), gli enti pubblici non economici alla condizione di Organo od Amministrazione dello Stato.

La questione è stata più volte sollevata in giurisprudenza e le conclusioni a cui si è di volta in volta giunti non sono in generale fra di loro coerenti ed in particolare devono essere valutate se eventualmente risultano in contrasto con la tesi sostenuta dalla prassi costante del Ministero

delle Finanze il quale ritiene che le Università (come molti altri enti pubblici non economici), non possano essere annoverate fra gli Organi dello Stato e fra le Amministrazioni Statali dal momento che le stesse svolgono la loro funzione di “ente strumentale” in piena autonomia giuridico – patrimoniale (si vedano ad esempio Circolare 10 Agosto 1982 n.251238 – Risoluzione 8 Settembre 1998 n.141 – Risoluzione 4 Ottobre 2001 n.149/E, ecc. di origine Ministeriale⁶³).

Infatti accanto ad attività che vengono svolte nella veste di pubblica autorità, gli enti in relazione alla loro autonomia, che variamente si sta affermando con sempre maggiore supporto anche di riferimenti normativi recenti (si veda ad esempio il D.Lgs.165/2001 – derivante dal precedente D.Lgs.29/1993 - e successive modifiche ed integrazioni), pongono in essere atti di “diritto privato” a vantaggio della propria attività istituzionale, ai fini del reperimento di risorse, ma non solo.

Al proposito è estremamente interessante consultare, in quanto espressione di tali concetti e di valido aiuto nella valutazione della questione, il Parere del Consiglio di Stato 6 Novembre 1991 – Sezione II e III n.1316/1988, con il quale si comprende chiaramente come ad esempio le Università, nel momento in cui compiono e/o pongono in essere atti di diritto privato divengono soggette ai fini tributari ad obblighi ed adempimenti previsti nella normalità per tutti gli operatori privati.

Le tesi ministeriali sono invece scollegate da tale presupposto valutativo, che unisce l’aspetto oggettivo a quello soggettivo, andando alla valutazione del solo aspetto soggettivo ed escludendo di conseguenza la possibilità di collegare lo status delle università statali a quello delle Amministrazioni od Organi dello Stato.

Una parte della Giurisprudenza invece pare essere più attenta all’esigenza di dover disciplinare la casistica delle varie operazioni e quindi disporre diverso trattamento in funzione delle caratteristiche delle varie operazioni. Infatti:

Commissione Tributaria Centrale – Sezione IV – Decisione 12 Dicembre 2000 (emessa il 14 Novembre 2000) n.7349 (Imposta di Registro – contratti di ricerca stipulati dall’Università)

La decisione stabilisce che l’attività contrattuale intrapresa dalle Università non può essere considerata svolta in qualità di Organi dello Stato, dal momento che nell’ambito dei contratti di ricerca (sia come parte attiva che passiva), viene condotta in piena autonomia e senza alcun controllo statale. Ciò comporta che l’università non possa essere considerata come “Stato” ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (ma lo stesso può dirsi per il bollo), e quindi risulti dovuto il tributo (in base alla natura propria dell’atto).

Dalla articolata decisione richiamata, si estrapola il principio, indubbiamente di un qualche rilievo, in forza del quale è stato ritenuto che l’attività contrattuale intrapresa dalle Università non può essere considerata svolta in qualità di organi dello Stato, dal momento che la vicenda giuridica relativa ai contratti di ricerca, come delineati nel contesto in esame, viene interamente condotta dalle Università interessate in piena autonomia e senza alcun controllo statale (appunto, seguendo le regole dettate dal codice civile: artt. 2230 e seguenti).

La rilevata autonomia comporta, quindi, agli effetti dell’imposta di registro che l’Università non può essere considerata come “Stato” ai fini dell’applicazione della deroga al principio di solidarietà previsto dall’art.57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986, nel pagamento del tributo proporzionale conseguente alla registrazione dei contratti di ricerca indicati.

Si segnala, infine, non riscontrandosi precedenti giurisprudenziali *in terminis*, che l’Amministrazione finanziaria è stata coerente nell’assunto ora espresso dalla Commissione Centrale con la nota ministeriale n.251238 del 10 agosto 1982.

⁶³ Il documento richiamato è riportato integralmente in coda al documento

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza 28 Settembre – 23 Dicembre 2000 n.16169 (Imposta di Registro – acquisto immobili da destinare ad attività didattica da parte di Università)

La sentenza interviene sul presupposto della equiparazione delle università statali allo Stato nel godimento di agevolazioni tributarie. Viene sviluppata un'analisi storica delle varie disposizioni che nel tempo si sono succedute partendo dal contenuto del R.D.31 Agosto 1933 n.1592 con il quale le università sono state equiparate interamente allo Stato laddove nell'art.55 si stabiliva che "gli atti e contratti delle università ... sono sottoposti, per quanto concerne l'imposta di registro e di bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e i contratti delle amministrazioni dello stato". Successivamente l'art.45 della Legge 24 Luglio 1962 n.1073 stabiliva che "ai fini della esenzione di imposte e tasse dello stato e degli enti locali, le università ... sono equiparate ad ogni effetto alle amministrazioni dello stato". Quindi, si sostiene nella sentenza, l'attribuzione della personalità giuridica alle università contenuta nell'art.6 della Legge 9 Maggio 1989 n.168 non ha alcun effetto dal momento che il quadro legislativo deve ritenersi unitario nel tempo per cui i costi di gestione degli atenei sono imputati in misura prevalente allo stato e la gestione contabile e finanziaria autonoma avviene sotto il controllo costante della corte dei conti come avviene per tutte le amministrazioni dello stato; quindi il soggetto "Stato" per le agevolazioni in esame continua a ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni ad esso equiparate da norme sostanziali. Non deve essere altresì dimenticato che le università, prosegue la sentenza, sono organi di rilevanza costituzionale (art.33 della Costituzione), preposte in via principale al conseguimento di un fine primario dello stato, quale quello dell'istruzione al più alto livello oltre alla ricerca scientifica. Pertanto laddove disposizioni tributarie prevedono trattamenti applicabili allo stato ed ai suoi organi, anche se dotati di personalità giuridica, le università devono essere considerate assimilate in quanto istituzioni inserite nell'apparato dell'istruzione pubblica, nei limiti ed in relazione alle previsioni di cui all'ultimo comma dell'art.33 della costituzione (ritengo quindi nei limiti delle attività istituzionali pure e non per le altre attività liberamente poste in essere ancorchè di derivazione istituzionale).

Peraltro in precedenza il Ministero delle Finanze ha ritenuto inapplicabile la particolare agevolazione come risulta dalla Risoluzione n. 260132 del 21 aprile 1992 Dir. TT.AA.⁶⁴.

Partendo da queste considerazioni di carattere generale, per quanto concerne l'applicazione dell'imposta di registro, in relazione all'obbligo di registrazione in termine fisso degli atti in esame, non sono di particolare aiuto le valutazioni svolte in precedenza, ma si deve necessariamente considerare la sua esatta natura e la sussistenza o meno di prestazioni aventi contenuto patrimoniale.

Anche se non può dirsi pacifico è da ritenere praticabile la soluzione che vede tali atti soggetti a registrazione solo in caso di uso in linea con quanto previsto dall'art.4 della Tabella Parte Seconda allegata al DPR.131/1986 solo se gli importi siano da considerare soggetti ad IVA, mentre l'alternativa è applicabile l'imposta proporzionale di registro.

Scritture private non autenticate obbligo registrazione – Corte Cassazione 24 Settembre 2002 n.4728

Un argomento che sovente crea motivi di discussione è incentrato sulla controversa (per alcuni), sussistenza dell'obbligo di provvedere alla registrazione da parte delle Università di contratti redatti sotto forma di scrittura privata non autenticata diversi da quelli che possano riguardare rapporti con sottostanti corrispettivi rilevanti IVA ai sensi dell'art.5, secondo comma, DPR.131/1986, in termine fisso e con applicazione dell'imposta proporzionale a norma della tariffa parte prima, allegata al DPR.131/1986.

Al proposito può essere significativo analizzare il contenuto di una recente sentenza sull'argomento, la Sentenza n.4728 del 28 Marzo 2003 (emessa il 24 settembre 2002) della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria.

⁶⁴ I documenti richiamati sono riportati integralmente in coda al paragrafo

Dalla lettura della sentenza si ricava una massima secondo la quale le scritture private non autenticate aventi contenuto patrimoniale sono comprese nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (in particolare nell'art.9) e quindi sono soggette a registrazione in termine fisso, e non soltanto in caso d'uso.

Ciò in quanto l'art.4 della Parte Seconda della Tariffa include fra gli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso le "scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale e quindi, implicitamente, assoggetta a registrazione a termine fisso le scritture private aventi contenuto patrimoniale".

La sentenza è significativa dal momento che se si escludono i contratti sottoscritti per la disciplina di rapporti connessi ad operazioni rilevanti rispetto all'imposta sul valore aggiunto, sono numerosi i contratti che vengono sottoscritti, sotto forma di scrittura privata non autenticata, anche in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale (ad esempio convenzioni con enti sovvenzionatori, convenzioni con amministrazioni locali, contratto per finanziamento di attività di ricerca, ecc.), che indiscutibilmente presentano i caratteri del contenuto patrimoniale e dovrebbero essere sottoposti alla registrazione in termine fisso (entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto) ed in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del contratto), presso l'Ufficio delle Entrate.

Molto interessante inoltre considerare gli orientamenti della prassi dell'Agenzia delle Entrate su tale argomento.

Imposta di registro - Agevolazioni ed esenzioni - Locazione o concessione di beni immobili demaniali - Trattamento tributario Enti parco - Agenzia delle Entrate - Risoluzione 4 Ottobre 2001 n. 149/E

L'Agenzia ha precisato con il documento interpretativo che agli Enti Parco, confermando l'orientamento della Risoluzione 8 Settembre 1998 n. 141/E, agli effetti dell'Imposta di Registro, non si applica il trattamento agevolato previsto dall'art. 1, punto 7, della Tariffa, Parte prima, del relativo T.U. limitato solo per i trasferimenti parco di beni immobili o diritti reali immobiliari "... a favore dello Stato, ovvero a favore di enti parco pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane".

Nessun particolare trattamento agevolato è stabilito, invece, a favore dei soggetti suddetti nell'ipotesi di concessioni su beni demaniali regolate dall'art. 5 della richiamata Tariffa, Parte prima.

Ciò in quanto l'elencazione dei soggetti agevolati contenuta nell'art. 1, punto 7, della Tariffa, Parte prima, del testo unico dell'imposta di registro è tassativa e non consente la possibilità di una interpretazione estensiva; le norme tributarie agevolative, infatti, non sono suscettibili di applicazione analogica.

Tanto più che gli enti parco ... sono considerati quali soggetti diversi dallo Stato e dagli altri enti parco pubblici territoriali, inquadrabili nella categoria degli enti parco ausiliari legati con l'ente ausiliato da un rapporto di strumentalità.

Di conseguenza agli atti traslativi di diritti immobiliari a favore degli enti parco, continua ad applicarsi il regime ordinario di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, del citato T.U. dell'imposta di registro.

Imposta di registro sui contratti per attività di ricerca Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni - Agenzia delle Entrate Risoluzione 4 Luglio 2001 n. 108/E

L'Agenzia ha chiarito sull'argomento che nessuna specifica agevolazione spetta, se non quelle ordinariamente previste dalla norma a tali enti nello svolgimento di attività di ricerca in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria con erogazione di un finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale.

Nell'interpretazione si ricorda che il Consiglio di Stato, anche se con riferimento ad altri soggetti ..., con i pareri n. 1131/95, Sez. III, del 31 ottobre 1995 e n. 898/99, Sez. III, del 1° giugno 1999, ha precisato che "per funzioni pubbliche debbano intendersi non solo tutte quelle attività che comportano esercizio di autorità, ma anche quelle attività che lo Stato, nell'interesse pubblico, si riserva ed al cui svolgimento prepone un soggetto pubblico appositamente creato".

E pertanto, anche l'attività svolta dagli istituti zooprofilattici sperimentali è riconducibile al concetto di funzioni pubbliche anche se la stipula da parte di questi soggetti di convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private non rientra invece fra le funzioni pubbliche affidate loro.

Da ciò deriva che qualora:

- 1) l'attività venga svolta per l'esecuzione di compiti istituzionali, l'atto relativo non abbia contenuto patrimoniale dal momento che rientra fra le funzioni pubbliche ed i finanziamenti agli Istituti zooprofilattici - strumenti finanziari assegnati dallo Stato per il perseguimento di finalità tecnico-scientifico di carattere istituzionale - non possono essere considerati come corrispettivi;
 - quindi se l'atto di affidamento dell'incarico è stato redatto in forma pubblica o privata autenticata lo stesso è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro;
 - se l'atto invece sia redatto mediante scrittura privata non autenticata lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e, se registrato, sconta l'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda allegata al T.U. dell'imposta di registro;
- 2) l'attività venga svolta dietro erogazione di corrispettivo per l'erogazione di prestazione a favore di terzi committenti questi saranno estranei alle funzioni pubbliche pur essendo discendenti dai compiti istituzionali e risulteranno soggetti ad IVA;
 - quindi se l'atto di affidamento dell'incarico corrispettivo è stato redatto in forma pubblica o privata autenticata lo stesso è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro;
 - se l'atto invece sia redatto mediante scrittura privata non autenticata lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2, e, se registrato volontariamente, sconta l'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda allegata al T.U. dell'imposta di registro.

In entrambi i casi l'atto suddetto sconta l'imposta di registro nella misura fissa in applicazione del principio di alternatività sancito dall'art. 40 D.P.R. 131/1986.

***Clausola penale nei contratti di appalto di lavori pubblici - Agenzia delle Entrate
Risoluzione del 16 Luglio 2004 n. 91/E***

La questione sottoposta all'interpello verteva sull'esatta applicazione dell'imposta di registro alla clausola penale inserita nei contratti di appalto di lavori pubblici ed in particolare se la clausola penale - inserita per obbligo normativo nei contratti di appalto - "possa considerarsi ai fini dell'imposta di registro, una disposizione derivante e dipendente

necessariamente dall'obbligazione principale, e, come tale, non assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che poiché il contratto di appalto stipulato tra i concessionari di lavori e di servizi pubblici e le amministrazioni dello Stato, ai sensi della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve obbligatoriamente contenere la clausola penale in ottemperanza dell'art. 26, comma 6, della citata legge, e la sua apposizione non avviene volontariamente dalle parti.

Quindi le disposizioni contenute nell'atto in esame (contratto d'appalto e clausola penale) derivano necessariamente le une dalle altre e, pertanto, l'atto è soggetto all'imposta di registro dovuta per "... la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa" (art. 21, comma 2, del testo unico dell'imposta di registro).

Nella fattispecie in esame, la disposizione che, ai fini dell'imposta di registro, dà luogo all'imposizione più onerosa è la clausola penale, infatti, il contratto d'appalto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, mentre la clausola penale è soggetta all'aliquota del 3% stabilita dall'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, del testo unico dell'imposta di registro in quanto "atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

Nel precisare che l'obbligazione di cui è fonte la clausola in esame produce i suoi effetti solo a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale consegue che, ai fini dell'imposta di registro, trova applicazione, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all'art. 27 del relativo testo con applicazione dell'imposta in misura fissa.

L'obbligazione che scaturisce dalla clausola penale è assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale solo all'avverarsi della condizione, ovvero dell'inadempimento dell'obbligazione principale (tardività nella consegna o nell'esecuzione dei lavori), essendo la clausola una pattuizione che diviene efficace e produttiva dell'obbligazione assunta soltanto se e quando si ha l'inadempimento.

Quindi al momento della registrazione dell'atto per l'appalto delle opere pubbliche è dovuta una sola imposta in misura fissa, mentre in presenza del verificarsi degli eventi che fanno sorgere l'obbligazione (tardività / inadempimento) e quindi l'ulteriore liquidazione d'imposta proporzionale si dovrà provvedere alla denuncia entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono" ai sensi dell'art. 19 del T.U. Registro.

Selezione di documenti interpretativi ministeriali richiamati in materia d'imposta di registro

Nota n. 251238 del 10 agosto 1982 Dir. TT.AA.

Imposta di registro - Contratti stipulati tra C.N.R. e Università Statali - art.55, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - art.42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

Come è noto a codesto Dicastero, numerose Università hanno chiesto di conoscere quale debba essere il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta di registro, relativamente ai contratti di ricerca stipulati con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

In particolare è stato chiesto di conoscere a quale delle due parti contraenti debba far carico il pagamento dell'imposta di registro, posto che entrambe si considerano "Organi dello Stato" e come tali non soggetti passivi d'imposta ai sensi dell'art.55, VI comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Gli Atenei interessati affermano di non essere tenuti al pagamento dell'imposta in questione in quanto la loro qualifica di organi dello Stato, tra l'altro, inequivocabilmente affermata dalla più recente giurisprudenza (Sent. Cass. Civ. 28 giugno 1975, n. 2546 e decisione Corte Conti 3 giugno 1976, n. 699).

Il C.N.R. dal canto suo, oltre a richiamare la norma recata dall'art. 1 del D.D.L. 1 marzo 1945, n. 82, secondo la quale lo stesso Organismo viene riconosciuto come "organo dello Stato", assume di essere sollevato dall'obbligo solidale con le controparti, per il pagamento dell'imposta di registro, in base ad un esplicito parere espresso in proposito dall'Avv. St. in data 4 marzo 1977.

Esaminata la questione, si osserva anzitutto che la medesima, così come prospettata nelle premesse, può essere risolta solo definendo i rapporti intercorrenti fra lo Stato e gli Organismi dianzi citati, con precipuo riferimento, però, all'attività contrattuale in disamina.

È pur vero, infatti, che, in tesi generale, per le Università, la giurisprudenza della Corte Suprema ha riconosciuto, con la sentenza citata nelle premesse che "la stessa definizione legislativa" induce ad includere le Università "fra gli organi dello Stato". Ma la stessa Corte ha pure precisato che "una parte degli atti e dei rapporti deve essere attribuita all'Università considerata come Ente (strumentale), se si vuole conservare una ragione di essere alla qualità persona giuridica".

L'espletamento di funzioni che sono fondamentali per lo Stato non comporta, quindi, automaticamente la classificazione delle Università fra gli organi dell'Amministrazione dello Stato, in quanto non appare che detti organismi agiscano per conto dello Stato al quale siano da imputare gli atti e i rapporti posti in essere.

Ritenere infatti, che l'attività contrattuale viene dalle Università in parola svolta in veste di organi dello Stato, non sembra esatto, in quanto la vicenda giuridica relativa ai contratti di ricerca viene interamente condotta dalle Università in piena autonomia e senza alcun controllo statale.

Invero, il destinatario di tali atti è esclusivamente l'Università che, ripetesi, in piena autonomia giuridica ed economica predispone gli atti stessi.

La rilevata autonomia comporta, agli effetti dell'imposta di registro, che l'Università non può essere considerata come "Stato" ai fini dell'applicazione della deroga al principio di solidarietà previsto dall'art. 55, sesto comma, del decreto n. 634.

Le considerazioni fin qui svolte appaiono ancora più incisive ove si tenga presente, in tesi generale, che il legislatore tributario nel momento

in cui ne ha ravvisato l'opportunità, ha sempre esplicitamente equiparato le Università allo Stato (v. art. 45 L. 24 luglio 1962, n. 1073).

In mancanza di tale previsione legislativa nell'attuale legge di registro ed essendo state, tra l'altro, abrogate tutte le leggi di favore preesistenti (art.42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), gli organi in questione devono considerarsi soggetti passivi d'imposta di registro, alla stregua di qualsiasi privato contraente secondo i principi generali di solidarietà previsti dal ripetuto art.55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Le suesposte considerazioni debbono, a parere di questo Ministero, valere anche per il C.N.R. che è pure organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma.

Detto organismo fruiva dell'equiparazione tributaria allo Stato per effetto dell'art. 22 del D.D.L. 1° marzo 1945, n. 82, ma tale norma di favore è venuta meno con l'entrata in vigore del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (art. 42).

Il C.N.R., pertanto, a prescindere dalla sua qualificazione di organo dello Stato, attribuitagli dal Consiglio di Stato con parere n. 710 del 19 ottobre 1979, deve, ad avviso di questo Ministero, essere considerato soggetto passivo d'imposta.

Tale tesi, del resto, è stata ribadita in una riunione, svoltasi il 29 maggio 1981 presso l'Ufficio Legislativo del Min.ro fin. tra i rappresentanti di questa Direzione e della Dir. II. DD. In tale sede, peraltro, è stata evidenziata la circostanza che è rilevante, ai fini fiscali, la natura dell'attività svolta dal C.N.R. nel senso che quando in detta attività, alla parte istituzionale si aggiunga quella commerciale, questa sarà assoggettata alla relativa imposizione.

La presente viene estesa per conoscenza all'Avv. St. perché voglia riesaminare - alla luce delle pregresse considerazioni - quanto affermato in proposito con Cons. 756/77 nota 7486 del 10 marzo 1977 facendo conoscere i propri eventuali motivi di dissenso.

Risoluzione 8 Settembre 1998 n.141/E-IV-8-132811 Dir. AA.GG. e contenz. trib.

Imposta di registro e di bollo - Atti civili - Atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Trattamento - art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Art. 16, Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Con la nota n. 1242 del 16 novembre 1993, l'Ente Parco ... formulava, a mezzo del suo presidente, una richiesta di parere in relazione al trattamento tributario, ai fini delle imposte di registro e di bollo, cui assoggettare gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari a favore del medesimo Ente.

Con riferimento al disposto dell'art.1 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, veniva chiesto in particolare di conoscere se ai suddetti atti sia applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale o nella misura fissa, non risultando chiara, a parere del richiedente, l'espressione "enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane" usata dal legislatore nel citato articolo 1.

Precisava al riguardo l'Ente Parco in parola la propria natura di ente strumentale della Regione Piemonte, non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con legge regionale a norma dell'art. 72 dello statuto regionale, con finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, ai sensi della legge istitutiva e della Legge Quadro n.394 del 6 dicembre 1991 sulla aree protette.

Nel far presente che analoghi quesiti sono stati inoltrati alla Scrivente dall'Ente Parco naturale ... , dal parco naturale ... , dall'Ente gestione parchi e riserve ... e dall'Ente parco ... , si rileva quanto segue.

L'art.1 della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili, l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'8 per cento ovvero (se si tratta di terreni agricoli) del 15%.

Il medesimo art.1 dispone, poi, al punto 5, nelle ipotesi di trasferimento immobiliare "a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane", un trattamento più favorevole, consistente nell'applicazione dell'imposta nella misura fissa.

Al riguardo occorre precisare che attualmente la misura fissa di detta imposta è stabilita in L. 250.000 (importo così determinato ai sensi dell'art.10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425).

Per quanto concerne il trattamento tributario da riservare all'ente parco in esame è opportuno sottolineare che l'elencazione data dal legislatore è tassativa e non consente la possibilità di una interpretazione estensiva del citato punto 5 dell'art. 1 a soggetti diversi da quelli menzionati.

E' poi opportuno segnalare che - in dottrina - gli enti strumentali rientrano nella categoria degli enti ausiliari dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, legati con l'ente ausiliato da un rapporto di servizio caratterizzato da subordinazione esecutiva.

Invero, si tratta di soggetti diversi dagli "enti pubblici territoriali", citati nella norma richiamata, quali sono le Regioni alle quali gli enti parco risultano legati da rapporto di strumentalità.

In base a quanto anzidetto, ritiene la Scrivente che debba escludersi per l'ente parco in esame la riconducibilità nell'ambito applicativo del citato punto 5 dell'art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con la conseguenza che gli atti traslativi della specie a favore degli enti parco sono sottoposti alla normale aliquota proporzionale di registro.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, si fa presente che l'art.16 della Tabella - Allegato B - annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così come modificato dall'art.28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, esenta in modo assoluto dal tributo gli "atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

Pertanto gli atti e documenti degli Enti Parco della Regione Piemonte - ove non possano ricondursi fra quelli indicati nella predetta disposizione esentativa - sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi della Tariffa approvata con D.M. 20 Agosto 1992.

Risoluzione n. 149/E del 4 ottobre 2001 - Agenzia delle Entrate

Imposta di registro - Agevolazioni ed esenzioni - Locazione o concessione di beni immobili demaniali - Trattamento tributario - Art. 2, comma 2, della L. 11 luglio 1986, n. 390 - art.1, punto 7, della Tariffa, Parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Con nota prot. n. SCN/3D/10626/2000 del 26 giugno 2000, il ... ha chiesto se gli enti parco... possono godere, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive, del trattamento agevolato riservato allo Stato e agli enti parco pubblici territoriali dal testo unico delle disposizioni concernenti parco l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Il ... ritiene giustificata l'applicazione del regime di favore in quanto fra i soggetti destinatari della particolare disciplina delle locazioni o concessioni di beni immobili demaniali, prevista dalla L. 11 luglio 1986, n. 390, sono stati inseriti anche gli enti parco ..., dall'art.4, comma 8, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 che ha modificato l'art. 2, comma 2, della citata L. n. 390 del 1986.

Il Ministero delle finanze, circa il trattamento tributario riservato agli enti parco ..., ha diramato in data 8 settembre 1998 la risoluzione n.141/E (in "il fisco" n. 35/1998, pag. 11608, n.d.r.), nella quale è stato precisato, tra l'altro, il regime fiscale dei trasferimenti parco immobiliari a favore degli enti parco suddetti.

In particolare, ai fini dell'imposta di registro, è stato affermato che non si applica agli enti parco ... lo stesso trattamento previsto a favore dello Stato e degli enti parco pubblici territoriali in quanto l'elencazione dei soggetti agevolati contenuta nell'art.1, punto 7, della Tariffa, Parte prima, del testo unico dell'imposta di registro è tassativa e non consente la possibilità di una interpretazione estensiva; le norme tributarie agevolative, infatti, non sono suscettibili di applicazione analogica.

Tanto più che gli enti parco ... sono considerati quali soggetti diversi dallo Stato e dagli altri enti parco pubblici territoriali, inquadrabili nella categoria degli enti parco ausiliari legati con l'ente ausiliato da un rapporto di strumentalità.

Tali conclusioni sono ancora valide in quanto l'argomento addotto da ... a sostegno della propria tesi non appare determinante.

Il citato art. 2, comma 2, della L. 11 luglio 1986, n. 390, come modificato dall'art.4, comma 8, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti parco pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti parco ...", ma non sancisce una generale equiparazione degli enti parco ... agli enti parco pubblici territoriali.

Inoltre, il trattamento agevolato, ai fini dell'imposta di registro, è previsto dall'art. 1, punto 7, della Tariffa, Parte prima, del relativo testo unico, solo per i trasferimenti parco di beni immobili o diritti reali immobiliari "... a favore dello Stato, ovvero a favore di enti parco pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane".

Nessun particolare trattamento agevolato è stabilito, invece, a favore dei soggetti suddetti nell'ipotesi di concessioni su beni demaniali regolate dall'art.5 della richiamata Tariffa, Parte prima.

Per quanto affermato e considerato che la normativa dell'imposta di registro non è mutata, si ritiene non condivisibile la soluzione prospettata da ...; agli enti parco ..., pertanto, ed in particolare agli atti traslativi di diritti immobiliari a loro favore, continua ad applicarsi il regime ordinario di cui all'art.1 della Tariffa, Parte prima, del citato testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986.

Risoluzione n. 260132 del 21 aprile 1992 Dir. TT.AA.

Registro - Agevolazioni - Edilizie - Immobili trasferiti ad università degli studi - Agevolazione per i trasferimenti a favore dello Stato - Non è applicabile - artt.45, 57 e Tariffa, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Con la nota n. 15258/90/III Servizio del 3 settembre 1990 codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere le determinazioni della scrivente riguardo alla questione indicata in oggetto.

Si premette che con atto registrato nel 1989, presso l'ufficio del registro di V., la locale Università degli studi ha acquistato degli immobili da adibire a sedi di studio, invocando l'applicazione dell'imposta fissa di registro prevista, per i trasferimenti immobiliari a favore dello Stato, regioni, province e comuni dall'art.1, comma 3, della Tariffa del D.P.R. n. 634/1972 e dall'art.1, comma 4, della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986.

L'atto è stato assoggettato ad imposta normale.

La Commissione tributaria di I grado di V. con decisione n. 180 del 23 aprile 1991, in accoglimento del ricorso proposto dall'Università degli studi di V. per ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata, ha dichiarato applicabile all'acquisto di cui all'atto registrato il 15 marzo

1989 al n. 487, il trattamento tributario riservato allo Stato e, quindi, rimborsabile l'imposta proporzionale liquidata al momento della registrazione.

L'ufficio del registro di V. ha presentato tempestivo appello contro la decisione sopra indicata. Vista la delicatezza della questione, la scrivente ha ritenuto opportuno corrispondere con l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, con le note n. 260326/90 dell'11 ottobre 1990 e n. 260475/91 del 24 settembre 1991 ha chiesto con urgenza all'Organo legale di far conoscere il suo parere sulla problematica in esame.

Con l'allegata nota n. 014490-CS n. 3816/90 del 10 febbraio 1992, l'Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso a questa Direzione generale copia del parere reso, sulla questione in oggetto all'Università "La Sapienza" di Roma con foglio del 13 giugno 1991.

L'Organo legale è del parere che agli effetti dell'applicabilità Dell'art.1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, "non v'è modo di argomentare dall'assimilazione, per altri versi operata in altre disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 (art. 57, comma 7, e art. 45), tra amministrazioni dello Stato (intese in senso stretto) ed organi dotati di personalità giuridica: solo i trasferimenti a favore delle prime (tutte rifacentesi all'unica personalità giuridica dello Stato) dovranno, perciò, ritenersi soggetti ad imposta fissa, restando invece dovuta l'imposta proporzionale sugli atti di trasferimento a favore degli enti-organo".

Pertanto gli atti di cui all'oggetto, ad avviso dell'Avvocatura generale, sono da assoggettare all'imposta proporzionale.

Decisione n. 7349 del 12 dicembre 2000 (emessa il 14 novembre 2000) della Comm. trib. centr., Sez. IV - Pres. Schinaia, Rel. Martelli

Registro - Contratti di ricerca stipulati da Università - Equiparabilità di questa ad organo dello Stato - Non si verifica - Assoggettabilità al tributo proporzionale - Legittimità - Art. 2230 del codice civile - art.57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Massima - Non sembra possa minimamente revocarsi in dubbio che i contratti di ricerca stipulati da una Università, in quanto contratti d'opera intellettuale inquadrabili nell'art. 2230 del codice civile, nulla abbiano a che vedere con l'apparato docente e non docente dell'Università, riconducibile questo alla persona giuridica-organo, ma siano posti in essere in esplicazione dell'autonomia amministrativa di cui ogni Ateneo è dotato quale persona giuridica e non certo in qualità di organo dello Stato. Non fruendo, quindi, l'Università di alcuna esenzione ai fini Dell'imposta di registro, è legittima la richiesta del tributo sui contratti di che trattasi.

(Oggetto della controversia: ricorsi contro avvisi di liquidazione del tributo di registro)

Fatto - Con dieci distinti ricorsi l'Università degli Studi di M. proponeva impugnazione avverso gli avvisi di liquidazione con cui l'ufficio del Registro di Roma aveva richiesto il pagamento dell'imposta di registro relativamente ad altrettanti contratti di ricerca stipulati dal predetto Ateneo con il CNR.

Sosteneva la ricorrente la nullità degli impugnati avvisi per carenza di motivazione e comunque l'illegittimità degli stessi, in quanto l'Università, per la sua qualità di organo dello Stato, non sarebbe tenuta al pagamento dell'imposta di registro.

La Commissione tributaria di I grado di Roma - Sez. IV - con decisioni in data 10 dicembre 1984 - 18 febbraio 1985 rigettava i ricorsi della contribuente.

Contro le decisioni di primo grado l'Università degli Studi di M. proponeva distinti appelli alla Commissione tributaria di II grado di Roma, riproponendo le doglianze inutilmente formulate in prime cure e deducendo in via gradata anche l'eccessività della base imponibile sulla quale l'imposta era stata liquidata e, in ogni caso, l'inassoggettabilità a imposta proporzionale di registro dei contratti di che trattasi, in quanto

rientranti nella sfera impositiva dell'Iva (art.38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).

La Commissione tributaria di II grado di Roma - Sez. VI, con decisioni 10 aprile - 8 luglio 1987 rigettava gli appelli e confermava le decisioni di primo grado.

Contro le decisioni di secondo grado, l'Università degli Studi di M. ha proposto distinti ricorsi dinanzi a questa Commissione tributaria centrale, riprospettando tutte le censure di carattere preliminare e di merito formulate nel precedente grado e chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità degli avvisi di liquidazione per carenza di motivazione, nonché dell'illegittimità degli stessi in considerazione sia della soggezione a Iva dei contratti sia della natura di organo dello Stato propria dell'Università; in via subordinata, l'accertamento della carenza e contraddittorietà di motivazione delle decisioni impugnate, con conseguente remissione alla Commissione tributaria di II grado per la rinnovazione del giudizio; in via ulteriormente gradata, l'accertamento della debenza dell'imposta di registro in misura inferiore a quella pretesa dall'ufficio.

Diritto - Preliminarmente si osserva che i ricorsi separatamente proposti dall'Università degli Studi di M. contro le menzionate decisioni della Commissione tributaria di II grado di Roma devono essere riuniti, ricorrendo le condizioni all'uopo previste dall'art.34, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni, trattandosi di ricorsi tra le stesse parti, concernenti il medesimo tributo (imposta di registro) e che investono le stesse questioni.

1. Tanto premesso, deve in primo luogo procedersi all'esame del motivo di censura concernente l'asserita carenza e contraddittorietà di motivazione delle impugnate decisioni.

Tale doglianza, ad avviso di questa Commissione tributaria centrale, deve per altro ritenersi infondata e comunque irrilevante.

Ed invero, anzitutto, le impugnate decisioni risultano sufficientemente ed esaurientemente motivate relativamente a tutte le questioni in discussione, venendo l'Università contribuente a confondere la non condivisione delle argomentazioni in cui si sostanzia la motivazione con dei vizi assolutamente non ravvisabili.

In secondo luogo la censura appare irrilevante o addirittura inammissibile, in quanto - come è noto - la Commissione tributaria centrale, essendo giudice anche delle questioni di fatto, escluse soltanto quelle relative alla valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie (art.26 del D.P.R. n. 636/1972 citato) può sempre ritenere la cognizione della controversia, eventualmente sostituendo la motivazione suppostamente carente e/o contraddittoria della decisione di secondo grado, con l'unica eccezione delle questioni relative a valutazione estimativa e alla quantificazione della pena pecuniaria.

Pertanto, nella specie, l'unica ipotesi in cui sarebbe teoricamente configurabile l'annullamento con rinvio riguarda la domanda gradata di quantificazione dell'imposta di registro in misura inferiore a quella pretesa dall'ufficio: ma relativamente a tale questione la Commissione tributaria di II grado ha correttamente evidenziato, come sarà ulteriormente sottolineato in proseguo, l'inammissibilità della domanda, in quanto dedotta per la prima volta soltanto in grado d'appello.

2. Passando all'esame delle ulteriori censure, deve parimenti respingersi il motivo di gravame concernente la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione.

Ed invero il riferimento contenuto nell'avviso di liquidazione a un precedente giurisprudenziale, sia pure di non facile reperibilità, non appare censurabile, tanto più che l'atto da tassare risulta in tutti i casi esattamente individuato, così come risulta esattamente individuata la pretesa fiscale e con ciò anche le ragioni che la sorreggono (assoggettamento dei contratti a imposta di registro): tanto è vero che in base a tali elementi l'Università è stata in grado di proporre, come ha proposto, ricorso con piena cognizione di causa, esattamente individuando il tema del contendere, per cui deve sostanzialmente ritenersi che gli atti

impugnati abbiano raggiunto lo scopo cui erano destinati.

3. Venendo all'esame del merito della controversia, l'Università degli Studi di M. censura le decisioni impugnate, sostenendo che le stesse sarebbero affette da contraddittorietà di motivazione. A torto infatti - secondo la ricorrente - i giudici di secondo grado avrebbero ritenuto l'assoggettabilità dei contratti di che trattasi a imposta proporzionale di registro (nella considerazione che le Università, nell'ipotesi che stipulino con terzi contratti di ricerca, non costituiscono organi dello Stato), senza tenere conto che detti contratti, rientrando nella sfera impositiva dell'Iva, non possono essere tassati ai fini dell'imposta di registro se non con l'imposta fissa, per il principio di alternatività stabilito dall'art.38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Né sarebbe esatto ritenere trattarsi di domanda nuova in quanto proposta soltanto in grado d'appello (e più in particolare nelle memorie aggiuntive di secondo grado), poiché - secondo la ricorrente - si tratterebbe in realtà o di nuova eccezione (art. 345 del codice di procedura civile) o di modifica (consentita) della originaria causa petendi.

L'assunto non appare condivisibile.

Ed invero il tema del contendere è costituito, in tutti i ricorsi dall'assoggettabilità o meno dei contratti di che trattasi a imposta di registro.

Secondo l'originaria impostazione difensiva della ricorrente, detti contratti non sarebbero assoggettabili a imposizione, avendo l'Università operato come "organo dello Stato" ed essendo pertanto equiparabile, a tutti gli effetti, allo Stato medesimo.

Soltanto nelle memorie aggiuntive di secondo grado la ricorrente ha introdotto una modificazione del tema del contendere, sostenendo - in via gradata - che i contratti in questione, ricadendo nella sfera impositiva dell'Iva, non sarebbero tassabili ai fini dell'imposta di registro, (o meglio scontrerebbero l'imposta nella misura fissa, anziché nella misura proporzionale: art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica citato).

Non v'ha dubbio, infatti che si tratti di un motivo completamente diverso rispetto all'originaria impostazione difensiva, che ha comportato una modificazione della materia del contendere, in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata l'Amministrazione messa in grado di difendersi, dal momento che non si tratta soltanto puramente e semplicemente di una diversa qualificazione normativa del rapporto, bensì di verificare se i contratti in questione abbiano i requisiti fattuali per rientrare nella previsione di cui all'art.3 del D.P.R. n. 633/1972 sull'Iva.

Nel riconfermare pertanto l'inammissibilità del motivo per il suo carattere novitario (così come ritenuto dai giudici di *seconde cure*), deve rilevarsi - in subordine - anche l'infondatezza, in quanto non risulta (né vi è prova) sia che le prestazioni oggetto dei contratti (cfr. Cass. Sez. III, 19 aprile 1996, n. 3729) siano state rese dall'Università ricorrente nell'esercizio di un'attività di impresa (art.4, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 citato), sia che i contratti in questione siano stati assoggettati a Iva, secondo le modalità di cui agli artt.21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica citato.

4. Il problema introdotto con i ricorsi si concentra pertanto nel verificare la correttezza delle impugnate decisioni sul punto concernente l'avvenuto riconoscimento della qualità di soggetto passivo dell'Università ai fini dell'imposta di registro, in quanto i contratti di ricerca in questione sono afferenti l'Ateneo quale soggetto dotato di autonoma personalità giuridica e non quale organo dello Stato.

La soluzione accolta dai giudici di secondo grado, confermativa delle pronunzie di *prime cure*, sembra per altro sottrarsi alle censure formulate dalla ricorrente.

Ed invero l'art. 1, comma 3, del R.D. 1° agosto 1933, n. 1592 ha attribuito alle Università e agli Istituti di istruzione superiore "personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti" dallo stesso testo unico "e sotto la vigilanza dello

Stato esercitata dal Ministro della Pubblica Istruzione".

Tale affermazione di principio va per altro compatibilizzata con la circostanza che il personale docente e non docente delle Università ha un rapporto di impiego che intercorre (e continua a intercorrere, anche dopo la L. 25 ottobre 1977, n. 808 che ha devoluto ai rettori e ai direttori di istituti di istruzione universitaria i servizi relativi al trattamento economico e di carriera del predetto personale: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 1988, n. 1184) con lo Stato.

Ciò ha indotto la giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. 28 giugno 1975, n. 2546) ad attribuire alle Università la figura della persona giuridica-organo, nel senso per altro, secondo una corretta interpretazione della normativa, che la veste di organo afferisce l'assetto del personale impiegatizio, docente e non docente, mentre per ogni altro aspetto le Università godono di piena autonomia, in quanto enti (sia pure strumentali) dotati di personalità giuridica.

Tanto premesso, non sembra potersi minimamente revocare un dubbio che i contratti di ricerca stipulati dall'Università ricorrente con il CNR, in quanto contratti d'opera intellettuale inquadrabili nell'art. 2230 del codice civile, nulla abbiano a che vedere con l'apparato impiegatizio dell'Università, ma siano stati posti in essere in esplicitazione dell'autonomia amministrativa di cui l'Ateneo ricorrente è dotato in quanto persona giuridica.

Se tutto questo è vero, appare manifestamente fuori luogo il riferimento all'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 circa l'obbligo di ritenuta diretta da effettuarsi dalle Università statali sui compensi corrisposti al personale, in quanto - a prescindere da ogni ulteriore considerazione - ciò attiene al personale dipendente e non può assumere alcun significato ai fini che interessano.

Per concludere, non fruendo l'Università ricorrente di alcuna esenzione ai fini dell'imposta di registro, deve convenirsi che legittimamente l'ufficio ha preteso il pagamento del tributo in questione sui contratti di che trattasi.

5. Resta da esaminare l'ultimo motivo di censura, con cui l'Università ricorrente deduce l'eccessività delle imposte pretese con gli avvisi di liquidazione impugnati, chiedendo che esse vengano commisurate agli effettivi corrispettivi percepiti da essa ricorrente per le prestazioni rese al CNR.

Ma - a parte la genericità in sé del motivo di censura - rettamente i giudici di secondo grado ne hanno ritenuto l'inammissibilità in quanto sollevato soltanto in sede d'appello, inammissibilità che (come già anticipato *sub 1*) deve confermarsi, trattandosi di motivo completamente nuovo ed estraneo alla impostazione difensiva che aveva caratterizzato le difese di *prime cure* dell'Ateneo.

Per quanto precedentemente esposto, deve pervenirsi alla reiezione dei ricorsi come sopra riuniti.

P.Q.M. - La Commissione tributaria centrale riuniti i ricorsi, li rigetta.

Ris. n. 91/E del 16 luglio 2004

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Imposta di registro - Clausola penale inserita nei contratti di appalto di lavori pubblici - Istanza di interpello ex art. 11, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'imposta di registro alla clausola penale inserita nei

contratti di appalto di lavori pubblici, è stato esposto il seguente

Quesito

La JY ha chiesto di conoscere il trattamento tributario dei contratti di appalto di lavori pubblici.

In particolare, ha chiesto se la clausola penale - inserita per obbligo normativo nei contratti di appalto - "possa considerarsi ai fini dell'imposta di registro, una disposizione derivante e dipendente necessariamente dall'obbligazione principale, e, come tale, non assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131".

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'interpellante fa presente che l'apposizione della clausola penale nei contratti d'appalto è imposta dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Infatti, il "nuovo Capitolato Generale" dei lavori pubblici (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) stabilisce:

1. "Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento" (art. 1, comma 2);

2. "Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del Regolamento". (art. 22, comma 1).

L'istante ritiene che tale contratto d'appalto sia soggetto ad una unica imposta di registro in misura fissa, poiché sussiste un rapporto di necessaria causalità tra la clausola penale e le disposizioni del contratto in genere e, pertanto, sia riconducibile nell'ambito applicativo

dell'art. 21, comma 2, del testo unico dell'imposta di registro.

Risposta dell'Agenzia delle entrate

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'istanza di interpello.

L'art. 11, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212, che disciplina l'istituto dell'interpello del contribuente, dispone, infatti, che "Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, (...) circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, ...".

Inoltre, l'art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, stabilisce "L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza; ...".

Sulla base di quanto specificato si evidenzia che l'istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente interessato o da un suo delegato, cui sia stata conferita procura generale o speciale, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e anche dal coobbligato o dal notaio.

Con circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, è stato chiarito che l'interpello deve essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente nella sfera di interessi del soggetto istante. Ne deriva che l'eventuale interpello proposto da un soggetto diverso dal contribuente interessato, come nel caso di specie, non produrrà gli effetti propri dell'interpello di

cui all'art. 11, commi 2 e 3 della L. n. 212 del 2000.

Ciò premesso, si reputa opportuno, nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica prevista dalla sopra citata circolare n. 99/E, esaminare nel merito la questione prospettata per corrispondere all'interesse generale degli associati.

Per stabilire il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, della clausola penale, è necessario rammentare che essa viene definita dall'art. 1382 del codice civile una pattuizione "... con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione..." consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione.

Invero, la clausola penale è un patto accessorio del contratto - posto dalle parti al fine di rafforzare il vincolo contrattuale - con funzione sia di coercizione all'adempimento che di predeterminazione della misura del risarcimento per l'inadempimento.

Il pagamento che consegue in caso di inadempimento dalla stessa clausola è escluso dal regime impositivo dell'Iva, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce "Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi ...".

Da tale disposizione si evince che le somme corrisposte a titolo di penalità (ritardo/inadempimento) esulano dal campo di tale imposta (cfr. risoluzione ministeriale del 6 dicembre 1989, n. 550293) e, pertanto, sono soggette all'imposta di registro (art. 9 della Tariffa Parte Prima del testo unico dell'imposta di registro, cfr. risoluzione ministeriale del 18

giugno 1990, prot. n. 310388).

Nel merito - poiché il contratto di appalto stipulato tra i concessionari di lavori e di servizi pubblici e le amministrazioni dello Stato, ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, deve contenere la clausola penale in ottemperanza dell'art. 26, comma 6, della citata legge, che stabilisce "I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali..." - si rileva che, a differenza dell'ipotesi considerata nella citata risoluzione 310388 del 18 giugno 1990, concernente la non necessaria connessione di una clausola penale apposta volontariamente dalle parti ad un contratto di affidamento di servizio, le disposizioni contenute nell'atto in esame (contratto d'appalto e clausola penale) derivano necessariamente le une dalle altre e, pertanto, l'atto è soggetto all'imposta di registro dovuta per "... la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa" (art. 21, comma 2, del testo unico dell'imposta di registro).

Nella fattispecie in esame, la disposizione che, ai fini dell'imposta di registro, dà luogo all'imposizione più onerosa è la clausola penale. Infatti, il contratto d'appalto in argomento è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, mentre la clausola penale, come già accennato, è soggetta all'aliquota del 3 per cento stabilita dall'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, del testo unico dell'imposta di registro: "atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

Occorre, inoltre, precisare che l'obbligazione di cui è fonte la clausola in esame produce i suoi effetti solo a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale; da ciò consegue che, ai fini dell'imposta di

registro, trova applicazione, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all'art. 27 del relativo testo unico che stabilisce "Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa".

Di conseguenza, l'obbligazione che scaturisce dalla clausola penale è assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale solo all'avverarsi della condizione, ovvero dell'inadempimento dell'obbligazione principale (tardività nella consegna o nell'esecuzione dei lavori), essendo la clausola una pattuizione che diviene efficace e produttiva dell'obbligazione assunta soltanto se e quando si ha l'inadempimento.

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge che al momento della registrazione dell'atto in questione è dovuta una sola imposta in misura fissa (€ 129,11).

Si rammenta, infine, che il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l'obbligazione (tardività/inadempimento) e quindi l'ulteriore liquidazione d'imposta "... devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono" ai sensi dell'art. 19 del testo unico più volte citato.

Circ. n. 33/E del 29 marzo 2001 Agenzia delle Entrate
 Catasto - Procedure telematiche, Modello unico informatico e autoliquidazione - Attivazione del servizio telematico ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 - Fase sperimentale - Istruzioni

In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, e dall'art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, nonché dall'art. 14 del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 302 del 29 dicembre 2000), il servizio telematico relativo agli atti immobiliari va attivato progressivamente, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti.

Con provvedimento di prossima emanazione saranno indicate le date nonché le modalità per la graduale attivazione della trasmissione telematica degli atti non implicanti l'impiego della firma digitale relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione, trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari, nonché a voltura catastale.

Allo scopo di rendere possibile l'emanazione del suddetto provvedimento di attivazione, si rende necessario effettuare, a decorrere dal 28 marzo 2001, una sperimentazione limitata ai notai che operano nei distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, relativamente agli atti di compravendita di immobili ubicati nell'ambito della competenza territoriale degli uffici dell'Agenzia del Territorio (ex Conservatorie dei registri immobiliari) di Avellino, Benevento e S. Maria Capua Vetere.

La sperimentazione potrà essere estesa anche ad altri ambiti territoriali, previa tempestiva comunicazione.

Durante la fase di sperimentazione del servizio telematico i notai abilitati eseguono l'adempimento nel seguente modo:

- invio del modello unico informatico relativo ad un solo atto di compravendita immobiliare;
- presenza di un solo atto per ogni *file* inviato;
- pagamento dei tributi solo per via telematica, mediante sistema bancario;
- pagamento integrativo della maggiore imposta dovuta non per via telematica;

- non possono essere effettuate richieste di compensazione di cui alle disposizioni dell'art. 10, comma 4, del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000.

A seguito dell'invio telematico viene prodotta una ricevuta di registrazione.

Nel caso di mancato collegamento telematico, per l'esecuzione delle formalità si applicano le modalità attualmente in uso presso gli uffici competenti, rispettivamente, per la registrazione (modello 69 - che per gli atti di cui trattasi è sostituito dal modello 69-tel allegato) nonché per la trascrizione e la voltura automatica (nota su supporto informatico), prodotte comunque con il Modello Unico Informatico.

A partire dal prossimo mese di maggio la sperimentazione sarà effettuata con l'utilizzo di tutte le funzioni previste. Pertanto, tra l'altro, saranno disponibili le seguenti modalità operative:

- pagamento dei tributi effettuato oltre che in via telematica anche con modalità ordinaria;
- invio di files contenenti più atti;
- esecuzione delle formalità per via telematica per ulteriori tipologie di atti;
- invio telematico da parte degli uffici delle notizie sugli esiti di cui agli artt. 8, comma 3, e 9, comma 3, del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000;
- procedure di controllo del Modello Unico Informatico messe a disposizione degli utenti;
- compensazioni e pagamenti integrativi in via telematica.

I sistemi informativi delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, durante la fase sperimentale, sono dotati delle seguenti funzionalità:

- esecuzione dei controlli dei modelli unici informatici trasmessi e segnalazione degli atti errati e scartati;

- elaborazione dei modelli unici informatici:

1) per la registrazione dei singoli atti;

2) per l'inoltro delle richieste di pagamento telematico al sistema bancario;

3) per la ricezione delle note di trascrizione da parte degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio;

- consultazione del testo degli atti e dei dati in essi contenuti.

La presente circolare è emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio e dal Dipartimento degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero della giustizia.

Ris. n. 108/E del 4 luglio 2001 - Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni ... e ... - Attività di ricerca - Imposta di registro sui contratti

Con nota del 4 maggio 2000 l'Istituto ha chiesto un parere in merito al trattamento tributario da applicare, ai fini dell'imposta di registro, all'atto "di affidamento dell'incarico".

Nonostante la genericità del quesito, dal contesto della nota sembra che venga fatto riferimento all'incarico conferito dallo Stato per attività di ricerca in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria con erogazione di un finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale.

In proposito è opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, anche se con riferimento ad altri soggetti ..., con i pareri n. 1131/95, Sez. III, del 31 ottobre 1995 e n. 898/99, Sez. III, del 1° giugno 1999, ha precisato che "per funzioni pubbliche debbano intendersi non solo tutte quelle

attività che comportano esercizio di autorità, ma anche quelle attività che lo Stato, nell'interesse pubblico, si riserva ed al cui svolgimento prepone un soggetto pubblico appositamente creato".

Per individuare la natura dell'attività svolta dagli istituti in esame si ricorda che l'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, qualifica gli istituti zooprofilattici sperimentali come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome che svolgono, come finalità istituzionale, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

Pertanto, anche l'attività svolta dagli istituti zooprofilattici sperimentali è riconducibile al concetto di funzioni pubbliche.

Attività diverse svolte dagli stessi istituti, ma non essenziali per il raggiungimento degli scopi primari, non rientrano, invece, tra le funzioni pubbliche ad essi affidate; ai sensi del comma sei dello stesso articolo 1 sopra richiamato gli istituti in questione, infatti, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

Dal disposto dei successivi artt. 5 e 6 si ricava che per tali attività è previsto un corrispettivo determinato sulla base di tariffe stabilite dalle regioni.

Con specifico riferimento all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni ... e .., la legge regionale 6 agosto 1999, n. 11, all'art. 2 stabilisce che l'Istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, e all'art. 5 dispone che lo stesso, "può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o

associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private ... in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento ...", con l'applicazione di tariffe minime definite dalle regioni in base ai criteri stabiliti dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

Premesso quanto sopra, con riferimento al quesito posto, si ritiene che, qualora l'incarico sia conferito per l'esecuzione di compiti istituzionali, l'atto relativo non abbia contenuto patrimoniale; ne consegue che se l'atto di affidamento dell'incarico è stato redatto in forma pubblica o privata autenticata lo stesso è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Qualora, invece, l'atto di affidamento dell'incarico sia redatto mediante scrittura privata non autenticata, lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e, se registrato, sconta l'imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al testo unico sopra richiamato.

Infatti, i finanziamenti agli Istituti zooprofilattici - strumenti finanziari assegnati dallo Stato per il perseguimento di finalità tecnico-scientifico di carattere istituzionale - non possono essere considerati come corrispettivi. In tale senso il Ministero delle finanze si è pronunciato nella risoluzione n. 9/E dell'8 gennaio 1996 laddove si legge che "... non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'Iva nella misura in cui gli organismi di cui trattasi operino in esecuzione di compiti istituzionali loro attribuiti dal citato decreto legislativo n. 270

del 1993 utilizzando trasferimenti finanziari, anche sotto forma di contributo, dal Fondo Sanitario Nazionale".

Si fa presente, inoltre, che la consulenza erogata a favore di enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 270 del 1993 già citato, è considerata attività commerciale il cui corrispettivo è soggetto a Iva.


L'atto relativo, pertanto, se redatto con la forma di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata è soggetto a registrazione in termine fisso, mentre se redatto con la forma di una scrittura privata non autenticata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del più volte citato testo unico. In entrambi i casi l'atto suddetto sconta l'imposta di registro nella misura fissa in applicazione del principio di alternatività sancito dall'art. 40 del già citato testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi

Bollo

INTERNATIONAL

CONFERENCE



Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

Titolo del provvedimento:

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

art. 1

Oggetto dell'imposta.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

art. 2

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.
Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

art. 3

Modi di pagamento.

Testo: in vigore dal 01/08/2004

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

- 1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;
- 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
- 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;
- 3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.

In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegata A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in lire cinquecento.

L'intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e

documenti da essi formati.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di riscossione e versamento del tributo.

art. 4

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

Testo: in vigore dal 01/08/2004

La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

art. 5

Definizione di foglio, di pagina e di copia.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffe e tabelle:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale.

art. 6

Misura del tributo in caso d'uso.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

art. 7

Definizione di ricevuta.

Testo: soppresso dal 01/01/1983

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, da un'obbligazione pecuniaria.

art. 8

Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

art. 9

Carta bollata.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento.

art. 10

Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

art. 11

Bollo straordinario.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

art. 12

Marche da bollo.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

art. 13

Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;
- 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
- 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
- 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
- 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
- 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
- 15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

art. 14

Speciali modalita' di pagamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso.

art. 15

Pagamento in modo virtuale.

Testo: in vigore dal 01/01/1996

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo

ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, raggugliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre.

Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dall'1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

art. 15 - bis

Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale. (N.d.R.: Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2004 n. 282 l'acconto di cui al presente articolo deve essere versato entro il 15 dicembre per l'anno 2004.)

Testo: in vigore dal 29/11/2004

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

art. 16

Riscossione coattiva.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle penali pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del R. I. 14 aprile 1910, n.639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.

art. 17

Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Testo: in vigore dal 01/07/2002

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficiario del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

art. 18

Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Testo: in vigore dal 01/07/2002

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto d' ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.

art. 19

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono esser inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

art. 20

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

art. 21

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

art. 22

Solidarieta'.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

- 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

art. 23

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

art. 24

Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.

art. 25

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

art. 26

Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da

lire un milione a lire dieci milioni.

art. 27

Violazioni costituenti reati.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

art. 28

Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osserva le prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 4000 a L. 20000 per ciascuna infrazione.

art. 29

Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.

art. 30

Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

art. 31

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

art. 32

Irreperibilita' dei valori bollati.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista

la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo. E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.

art. 33

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria.

(Nota redazionale: La Corte costituzionale, con sentenza 5-23 novembre 1993, n. 406 (Gazz. Uff. 1 dicembre 1993, n. 49 - I serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art.

33, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

art. 34

Accertamento delle violazioni.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

art. 35

Organi competenti all'accertamento delle violazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli. I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

art. 36

Modalita' di accertamento delle violazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurle o farne constare il contenuto nel verbale nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

art. 37

Termini di decadenza. Rimborsi.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e' comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

art. 38

Ripartizione delle pene pecuniarie.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

art. 39

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

Testo: in vigore dal 03/12/2005

La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

- 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
- 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
- 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per

cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle Finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle Finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima puo' essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di scadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle Finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano

domanda.

Il Ministro delle Finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo quarto comma.

Il Ministro delle Finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate, al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolato di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolamentazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

art. 40

Disposizioni transitorie.

Testo: in vigore dal 01/01/1983 con effetto dal 01/01/1974

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della L. 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

art. 41

Integrazione dei valori.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I libri ed i registri gia' bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

art. 42

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973.

Tabella art. 1

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Petizioni.
Liste e diritti elettorali.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Tabella art. 2

Atti documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Prestazioni personali imposte.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare

ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

Tabella art. 3

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Procedimenti penali, disciplinari e di pubblica sicurezza.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli artt. 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

Tabella art. 4

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti richiesti dai pubblici uffici.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Estratti e copie di qualsiasi atto e documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Tabella art. 5

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verballi, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio sanitario nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Tabella art. 6

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Alternativita' con l'IVA.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Tabella art. 7

Atti, documenti e registri esenti.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui a precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associativi ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Tabella art. 8

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni relative ai non abbienti.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Tabella art. 8 - bis

Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

Tabella art. 9

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Previdenza, assistenza e liste di collocamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le

assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Tabella art. 10

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Certificati concernenti la pubblica igiene e profilassi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Tabella art. 11

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Atti concernenti la scuola dell'obbligo e materia, le borse di studio, i presalari, gli esoneri dal pagamento, l'insegnamento religioso.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Tabella art. 12

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Atti relativi a determinati procedimenti amministrativi, giurisdizionali o di conciliazione.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di reversibilita';
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Tabella art. 13

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Tutela dei minori e degli interdetti in genere.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze, di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore, in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti,

scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli artt. 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n.173.

Tabella art. 13 - bis

Contrassegno invalidi.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedito capacita' motorie permanenti.

Tabella art. 14

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Anagrafe, stato civile, casellario giudiziale e dichiarazioni sostitutive.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tabella art. 15

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Documenti in materia di IVA, DOGANE e VALUTE. Ricevute delle somme affidate ai dipendenti.

Testo: in vigore dal 27/01/1991

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

Tabella art. 16

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Atti posti in essere e scambiati tra amministrazioni dello Stato.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati.

Tabella art. 17

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti da trasmettere all'ufficio dello Stato civile.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali

trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Tabella art. 18

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Atti relativi ai passaporti da rilasciare ad emigranti, missionari ed indigenti.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

- a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) per gli indigenti.

Tabella art. 19

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Enti di mutuo soccorso, di mutua assicurazione, cooperative e loro consorzi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti costitutivi e modificativi delle societa' di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Tabella art. 20

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Atti di societa' cooperative e loro consorzi.

Testo: soppresso dal 19/01/1993

Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle societa' cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. Per le societa' cooperative per case popolari ed economiche tale limite e' di L. 1.000.000.000.

Nota. - L'esenzione e' applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformita' dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualita';
- b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
- c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attivita' di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
- d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di societa' cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonche' per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni gia' assegnati ai soci ne' alle assegnazioni ad altri soci di beni gia' comunque precedentemente assegnati.

Tabella art. 21

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti di imprese agricole diretto. Coltivatrici ed in materia ipotecaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria e relative copie.

Tabella art. 21 - bis

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Domande per concessioni di aiuti comunitari.

Testo: in vigore dal 01/03/1984

Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari d'esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

Tabella art. 22

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Tabella art. 23

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni testamentarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

Tabella art. 24

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Biglietti per il trasporto persone.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

Tabella art. 25

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Contratti.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

Tabella art. 26

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Quietanze.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

Tabella art. 27

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Conti degli agenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

Tabella art. 27 - bis

Agevolazioni ed esenzioni a favore delle ONLUS.

Testo: in vigore dal 01/01/2003

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tabella art. 27 - ter

Movimenti o partiti politici.

Testo: in vigore dal 05/06/1999

Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici; derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Tabella art. 27 - quater

Brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

Testo: in vigore dal 01/01/2006

Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

Tariffa art. 1

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
1	<p>1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio.</p> <p>1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché</p>	14,62	

le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti:	230
1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto	
a) se presentate da ditte individuali	42
b) se presentate da societa' di persone	59
c) se presentate da societa' di capitali	65
1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprieta' industriale ed atti allegati, successive formalita' ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:	
a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati	42
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	85
c) per ogni istanza di annotazione	15
d) per istanze diverse dalle precedenti	15

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater e' corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.

Note.

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica.

1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.

1-quater. L'imposta e' dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.

Tariffa art. 2

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
 Certificati, copie ed estratti conformi all'originale.
 Operazioni e servizi bancari e finanziari.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Articolo	Indicazione degli atti soggetti	Imposte dovute (euro)
----------	---------------------------------	-----------------------

della ta- riffa	ad imposta	Fisse	
2	1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio		14,62

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. In questo articolo sono comprese:

a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali;
b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.

2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.

2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 14,62.

2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilita' a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 14,62.

Tariffa art. 3

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Atti diretti ad uffici e organi dello Stato di enti territoriali o di enti pubblici Note di trascrizione nei pubblici registri.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
3	1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio		14,62

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta puo' essere corrisposta in modo virtuale.

2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti e' assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello sull'esemplare destinato all'archivio notarile e' applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.

Note:

1. (Numero soppresso)

2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti allegare alle domande stesse l'imposta non e' dovuta.

3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati all'amministrazione competente.

4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta e' pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiorno, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge).

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
3	2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonche' nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonche' del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio	14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
3	2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 4, comma 1-bis:	59	

Modo di pagamento.

1. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Note:

1. L'imposta di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta di formalita'.

Tariffa art. 4

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti di organi dello Stato, di enti territoriali e di enti pubblici.

Atti di notorieta'. Atti di curie o ministri di culto destinati ad uso civile.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
4	1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio	Ã 14,62	
	1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato:	Ã 85	
	1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformita':	Ã 28	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta puo' essere corrisposta agli uffici medesimi.

1-bis. Il pagamento e' eseguito con le stesse modalita' previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligo.

1-ter. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Note:

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specificazione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-bis. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.

1-ter. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta ed e' comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;
- b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;
- c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
- d) denunce di smarrimento e relative certificazioni.
- e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di II grado.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
4	2. Atti di notorieta' e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
4	3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 5

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali

5	1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio.....	L. 14,62
---	--	----------

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 6

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Cambiali, vaglia cambiari, cambiali accettate da istituti di credito cambiari agrarie, cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito diverse, cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla B.E.I. E dalla CEE, titoli equivalenti.

Testo: in vigore dal 01/08/2004

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	1. Cambiali:		
	a) emesse e pagabili nello Stato:		12 per mille
	b) emesso nello Stato e pagabili all'estero:		9 per mille

Modo di pagamento

1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale e' riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.

Note

1. Non e' dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiari, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.

2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.

3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario e' soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria e' soggetto all'imposta prevista dall'articolo 2.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

6	2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonche' di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141:	11 per mille
---	--	--------------

Note

3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni:		0,1 per mille

Note

4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazione bancarie autorizzate a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 4 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in essa sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonche' cambiali finanziarie:		0,1 per mille

Note

5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia:		0,1 per mille

Modo di pagamento

1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601:		0,1 per mille
	7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia: a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento; b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge:		0,1 per mille

Note

6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreche' attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796):		0,1 per mille

Modo di pagamento

1. Come al punto 1.

Note

1. Come al punto 1.

Tariffa art. 7

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Note di pegno e altri titoli di credito.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
7	1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.
2. L'imposta puo' essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta e' riscossa con visto per bollo.

Note:

1. Come all'art. 6.

2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.

3. All'imposta fissa di euro 14,62, da corrisondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.

Tariffa art. 8

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Duplicati e copie di cambiali e altri titoli di credito.

Testo: soppresso dal 01/08/2004

=====
Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute
(lire)

Fisse . . . | Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

8

1. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa.

Le stesse imposte stabilite per l'originale con il massimo di L. 1.000.

1. Carta bollata per cambiali e marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.

1. Come all'art. 6.

2. L'applicazione dell'imposta fissa per i duplicati e le copie e' subordinata alla loro integrale concordanza con l'originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all'atto della richiesta della bollazione: in difetto e' applicabile l'imposta proporzionale come per l'originale.

3. Non sono soggette all'imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.

Tariffa art. 9

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni bancari.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

=====
Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute
(lire)

Fisse . . . | Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

9

1. Assegni bancari:

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno

500

1. Marche da bollo e bollo a punzone.

1. Non e' dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo ne' in caso di protesto per mancanza di fondi.

b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

Le stesse imposte stabilite per le cambiali.

2. Come all'art. 5.

2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilita' di presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro giorni da quello di emissione.

3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta e' dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.

Tariffa art. 10

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni circolari. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

Testo: in vigore dal 01/08/2004

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
10	1. Assegni circolari: a) emessi in conformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:		6 per mille per ogni anno

Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

Note

1. Non e' dovuta imposta per la girata e la quietanza.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali

10	1. Assegni circolari: b) emessi in difformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:	Le stesse imposte stabilite per le cambiali
----	---	---

Modo di pagamento
2. Come all'art. 5.

Note

2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.

3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi piu' succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
10	2. Vaglia cambiari e fedeli di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia:		4 per mille per ogni anno

Modo di pagamento
1. Versamento all'ufficio del registro.

Note

1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedeli di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.

2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.

3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedeli di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.

Tariffa art. 10 - bis

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Cambiali con clausola "senza garanzia".

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
10 bis	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse			Come per le cambiali di cui al precedente art. 9.

da imprenditori di
 cui all'art. 2195
 del c.c. con
 indicazione dei
 proventi in
 qualunque forma
 pattuiti girabili
 con la clausola
 senza garanzia ed
 aventi scadenza non
 superiore a 12 mesi
 Per ogni mille lire
 o frazione di mille
 lire 0,1

NOTE:

Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o dai loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o "equivalenti".

Tariffa art. 10 - ter

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
 Cambiali agrarie.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
10 ter	Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazione e da altre disposizioni legislative in materia. Per ogni milione o frazione di milione		100	E' obbligatorio l'uso della apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. Gli uffici del registro possono concedere alle

aziende e
 istituti di
 credito e agli
 altri enti
 autorizzati che
 ne facciano
 domanda di
 sottoporre al
 bollo mediante
 marche e visto
 per bollo
 modelli propri
 stampati o
 litografati di
 cambiali agrarie
 per qualsiasi
 somma, purché
 detti modelli
 abbiano le
 dimensioni della
 carta bollata
 per cambiali e
 rechino la
 indicazione
 delle aziende e
 istituti di
 credito e degli
 enti medesimi.

NOTE:

Nell'imposta e' compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonché per la quietanza apposta sul titolo. Non e' dovuta altra imposta per i fogli di allungamento. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con R.D. 14 dicembre 1933, n. 1699.

Tariffa art. 11

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione.

Testo: soppresso dal 01/01/2002

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	

N O T E

11

1. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione

Un decimo del
 saggio ufficiale
 dello sconto con
 un minimo di lire
 0,50 per cento.

1. Versamento diretto all'ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato.

1. L'imposta annua e' dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti

emessi per anticipazioni al Tesoro.

Tariffa art. 12

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Libretti di risparmio.

Testo: soppresso dal 01/01/1994

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali
	Modo di pagamento

NOTE

12

1. Libretti di risparmio: per ogni esemplare

2.500

1. Marche o bollo a punzone.

1. Non e' dovuta imposta per le quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Tariffa art. 13

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Fatture, note, conti e documenti simili. Ricevute e quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di obbligazioni pecuniarie.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
13	1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare:	E.1,81	

Modo di pagamento.

1. Marche o bollo a punzone.

2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa dagli uffici stessi.

Note:

1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.

2. L'imposta non e' dovuta:

a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di

ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;

b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;

c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.

3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille Euro.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro/lire)	
		Fisse	Proporzionali
13	2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare	E. 1,81	
	2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:		
	a) con periodicità annuale	E. 22,80	
	b) con periodicità semestrale	E. 11,40	
	c) con periodicità trimestrale	E. 5,70	
	d) con periodicità mensile	E. 1,90	

Modo di pagamento.

1. Marche o bollo a punzone.

Note:

1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o

spedizionieri non sono soggetti all'imposta.

Tariffa art. 14

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di
carattere commerciale negoziati presso istituti di credito.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire/euro)	
		Fisse	Propor- zionali
14	1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorche' consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: quando la somma non supera Æ 129,11 oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 oltre lire 1.000.000	Æ 1,81 Æ 2,58 Æ 4,65 Æ 6,80	

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

Note

1. Non e' dovuta imposta per la quietanza.
2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

Tariffa art. 15

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Buoni di acquisto e altri titoli simili.

Testo: soppresso dal 01/08/2004

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

15

1. (soppresso)
2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare

1.000

2. Marche o bollo a punzone.

2. Non e' dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

Tariffa art. 16

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
Libri e registri.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
16	1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta puo' essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.

Note:

1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
16	b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalita'.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.

Note:

2. L'imposta non si applica per le formalita' non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.

2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di euro 11.

Tariffa art. 17

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine e notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale ed in altre pubblicazioni ufficiali.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
17	1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 18

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
Copia degli atti delle societa'.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
18	1. Copia degli atti delle societa' da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 19

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
Certificati e atti compiuti da organi giurisdizionali

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
19	1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorita' giudiziaria relativi alla materia penale.

Tariffa art. 20

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

civili amministrativi e arbitrali. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi specie. Provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
20	1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio	14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di:
 - 1) davanti al Giudice di pace L. 90.000
 - 2) davanti al Tribunale:
 - a) per i procedimenti di cognizione L. 105.000,
 - b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare L. 240.000, per i procedimenti di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 L. 120.000
 - 3) davanti alla Corte di appello L. 90.000
 - 4) davanti alla Corte di cassazione L. 60.000
 - 5) per i procedimenti speciali L. 60.000.
3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalita' di cui al comma 2.
4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste da decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.
5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, e' assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta e' assolta con marche.
7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.

Note:

1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti

su sua richiesta.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.

4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalita' stabilite nel presente articolo.

5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 1 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
20	1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto	24	

Modo di pagamento.

1. L'imposta e' assolta tramite versamento diretto al concessionario disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.

Note:

1. L'imposta e' dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
20	2. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio	14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici conciliatori, nonche' le copie degli atti consegnate ai testimoni.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
20	3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo		

il lodo arbitrale di cui all'art.825 del codice di procedura civile	54
---	----

 Modo di pagamento.

1. Modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Note:

1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

Tariffa art. 20 - bis

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Lettere di accreditamento negoziate presso istituti di credito.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
20 bis	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito. Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale. Per ogni esemplare: - quando la somma non supera L. 100.000 - oltre L. 100.000 fino a L. 250 mila - oltre L. 250 mila fino a L. 500 mila - oltre L. 500 mila fino a L. 1 milione - oltre lire 1 milione	200 500 1.000 2.000 3.500		Marche, bollo a punzone.

NOTE:

Nell'imposta e' compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, la imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente.

Tariffa art. 21

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Atti e documenti in materia penale.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	1. Atti, processi verbali, sentenze e		

decreti in materia penale:	
a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio	Ã 14,62

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere e' a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorita' giudiziaria di primo grado ed e' riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

2. All'ufficio del registro.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 21 - bis
 Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
 Buoni di acquisto e titoli simili.

Testo: ~~soppresso dal 24/08/1992~~

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
21 bis	Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di			Marche o bollo a punzone.

importo superiore a
a 150.000 lire. (1)
per ogni esemplare 800

NOTE:

Non e' dovuta altra imposta per la quietanza sui titoli.

(1) N.D.R. - Per i documenti dichiarati esenti, vedi l'art. 7, comma 5, della L. 29 dicembre 1990, n. 405

Tariffa art. 22

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso
Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
22	1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note:

1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

Tariffa art. 23

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Ricevute per versamento o per custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali. Ricevute e note di consegna di merci.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
23	1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta.....	Ã 14,62	
	2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 24

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Corrispondenza e dispacci telegrafici.

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
24	1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note:

1. L'imposta e' dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti e' richiesta dal Codice civile a pena di nullita' la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fissi, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

Tariffa art. 25

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Documenti relativi a movimenti di denaro, titoli o altri valori

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
25	1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantita' o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note:

1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.

Tariffa art. 26

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Documenti relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
26	1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 27

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.
Atti e documenti di accompagnamento merci.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
27	1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualita': per ogni foglio o esemplare.....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 28

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.
Disegni, modelli e lavori contabili.

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
28	1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare.....	Ã 0,52	

Modo di pagamento:

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 29

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli di credito esteri.

Testo: in vigore dal 01/08/2004

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
29	1. Titoli di credito provenienti dall'estero: a) (lettera abrogata)	L. 200	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
29	1. Titoli di credito provenienti dall'estero: b) cambiali		Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato

Modo di pagamento

2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri: l'imposta e' ridotta alla meta'.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
29	1. Titoli di credito provenienti dall'estero: c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge:		0,1 per mille

Tariffa art. 30

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti e registri provenienti dall'estero.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	
N O T E	

30

1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta

Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Biglietti del lotto e delle lotterie. **Tariffa art. 31**

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
31	1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare....	Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Disposizioni residuali. **Tariffa art. 32**

Testo: in vigore dal 01/06/2005

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
32	1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto.... per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto.....	Ã 14,62	
		Ã 14,62	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 33

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Esecutivita' del lodo arbitrale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
33	Provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile:	10.000		Virtuale

NOTE:

L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

Tariffa art. 34

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti in materia penale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
34	Atti e processi verbali in materia penale; a) cauzioni; b) costituzioni di parte civile. Per ogni foglio ...	700		Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 35

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti dell'azione civile intentata nel processo penale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
35	Atti e documenti inerenti al giudizio della azione civile e sperimentata nel procedimento penale. Per ogni foglio ...	700		Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 36

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Sentenze e decreti in materia penale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
36	Sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Cassazione e			Virtuale

del Tribunale
 supremo militare
 che rigettano
 o dichiarano
 inammissibile il
 ricorso di parte;
 sentenze di non
 doversi procedere
 per remissione
 anche tacita di
 querela 3.000

NOTE:

Le imposte relative alle sentenze di non doversi procedere sono a carico del remittente della querela. Le imposte vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado e sono riscosse, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

Tariffa art. 37

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Conti di gestione di pubblico interesse.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
37	Conti degli amministratori di tutte le istruzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari. Per ogni foglio ...		3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTE:

Le disposizioni di cui contro si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, sempreche' non siano soggetti a bollo fin dall'origine.

Tariffa art. 38

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Contratti di lavoro e d'impiego.

Testo: soppresso dal 01/01/1983

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
38	Contratti di lavoro e d'impiego tanto individuali che collettivi, di colonia parziaria, e soccida, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti			Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.

rapporti di lavoro
 agricolo anche
 se contenenti
 l'accettazione dei
 relativi conti fra
 le parti.
 Per ogni foglio ...

700

Tariffa art. 39

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
 Quietanze relative a competenze dei dipendenti.

Testo: soppresso dal 01/01/1983

Art. della tariffa 39	Indicazione degli atti soggetti ad imposta Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie dei dipendenti pubblici e privati. Per ogni quietanza
--------------------------------	--

Imposte dovute	
Fisse	Proporzionali

Modo di
pagamento

Marche da
annullarsi dagli
uffici del
registro o dal
pubblico ufficio
cui l'atto viene
presentato.

700

Tariffa art. 40

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
 Ricevute per valori depositati presso pubbliche amministrazioni.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa 40	Indicazione degli atti soggetti ad imposta Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari. Per ogni ricevuta
--------------------------------	---

Imposte dovute	
Fisse	Proporzionali

Modo di
pagamento

Virtuale o con
marche da
annullarsi dagli
uffici del
registro.

3.000

Tariffa art. 41

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
 Ricevuta di consegna di merci.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa 41	Indicazione degli atti soggetti ad imposta Ricevute o note di consegna di merci con o senza la indicazione del prezzo. Per ogni documento
--------------------------------	---

Imposte dovute	
Fisse	Proporzionali

Modo di
pagamento

Virtuale o con
marche da
annullarsi dagli
uffici del
registro.

3.000

Tariffa art. 42

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.

Corrispondenze e dispacci telegrafici.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
42	Atti e documenti di cui all'art. 3 della tariffa sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all'art. 1341 c.c., ad eccezione di quelli riguardanti gli atti per i quali e' richiesta dal codice civile, a pena di nullita', la forma scritta nonche' di quelli aventi per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessione di aziende o costituzione di diritti di godimento reali e personali sulle stesse.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.
	Per ogni foglio ...	3.000		

Tariffa art. 43

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi al trasferimento di beni o valori tra un'impresa e le proprie filiali o agenti.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
43	Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entita' e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, di una impresa commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

depositi e stabilimenti dell'ente o della impresa stessi, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, una impresa commerciale o industriale e i proprie ausiliari, intermediari o spedizionieri.
Per ogni foglio ... 3.000

NOTE:

La tassazione in caso d'uso e' subordinata al deposito presso il competente ufficio del registro del certificato attestante le qualifiche controindicate a meno che esse non risultino ai fini della imposta sul valore aggiunto.

Le qualifiche stesse debbono risultare dalla intestazione degli atti.

Tariffa art. 44

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi all'esercizio di mestieri.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
44	Documenti, elenchi, ruoli matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni. Per ogni foglio ...		3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 45

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti che accompagnano il trasporto di merci.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
45	Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure ovvero altre qualita'. Per ogni foglio ...		3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 46

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Disegni e calcoli.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
46	Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere. Per ogni foglio o esemplare	500		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 47

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli di credito provenienti dall'estero.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
47	Atti provenienti dall'estero: a) assegni circolari; b) cambiali	200	L'imposta e' dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato.	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro. Per le cambiali, marche da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo.

NOTE:

Per le cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, la imposta e' ridotta alla meta'.

Tariffa art. 48

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti provenienti dall'estero.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
48	Atti, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che		L'imposta e' dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato.	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

siano soggetti
nello Stato alla
imposta di bollo
sin dall'origine.

NOTE:

Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento e detto valore sia indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si effettua secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Tariffa art. 49

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Biglietti e cartelle di giochi autorizzati.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
49	Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate Per ogni esemplare	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 50

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Disposizioni residuali.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
50	Atti documenti e registri per i quali non sia espressamente previsto il pagamento della imposta sin dalla origine ovvero la esenzione. Per ogni foglio ...	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTE:

Per i libri ed i registri l'imposta e' dovuta solo per i fogli sui quali
trovansi le scritture delle quali occorre fare uso.

Riferimenti normativi

Registro

Attestato di nascita

Attestato



Ministero delle Finanze

Decreto del 07/06/1973

Titolo del provvedimento:

Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali puo' essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 23/07/1973)

art. 1

Pagamento dell'imposta in modo virtuale.

Testo: in vigore dal 18/11/1981

L'intendente di finanza, su richiesta degli interessati, puo' autorizzare a pagare in modo virtuale, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti di cui ai seguenti articoli della tariffa allegata A, parte prima, annessa allo stesso decreto:

Art. 1. - Atti di protesto redatti dagli ufficiali giudiziari.

Art. 2. - Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali a cio' autorizzati per legge;

Art. 3. - Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie;

Art. 6. - Atti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale;

Art. 15, lettera a). - Assegni bancari emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Art. 18. - Libretti di risparmio nominativi ed al portatore;

Art. 19. - Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera le L. 10.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze;

Art. 20. - Estratti di conti, lettere e ricevute di accredito o di addebitamento di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi benestare quando la somma supera L. 10.000;


Art. 20-bis. - Ricevute, lettere e ricevute di accredito e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende ed istituti di credito;

Art. 21. - Carte di credito, buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 10.000;

Art. 24. - Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'art. 23 della stessa tariffa, nonche' nei registri navale, aeronautico e automobilistico;

Art. 25. - Note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonche' del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli artt. 1524 e 2762 del codice civile;

Art. 28. - Atti di notorieta' e pubblicazioni di matrimonio.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 23/01/2004 - art. 7

Titolo del provvedimento:

Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.

Titolo del documento:

Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici

Testo: in vigore dal 03/02/2004

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonche' l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

2. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo e' presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato con i modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilita' dei dati memorizzati, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse ed e' versata nei modi indicati nel comma 1.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministero delle Finanze

Decreto del 10/02/1988

Titolo del provvedimento:

Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sui protesti elevati dai notai.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16/02/1988)

art. 1

Autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sui protesti elevati dai notai.

Testo: in vigore dal 16/02/1988

L'intendente di finanza puo' autorizzare a pagare in modo virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, l'imposta di bollo dovuta sui protesti redatti dai notai.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 24/05/2005

Titolo del provvedimento:

Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/05/2005)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 28/05/2005

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che gli importi in misura fissa dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla medesima legge sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1 giugno 2005;

Visto l'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante approvazione della tariffa dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, recante approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Considerato che, al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorre aumentare gli importi in misura fissa dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in misura tale da conseguire gli obiettivi economici stabiliti dal predetto comma 300;

Decreta:

art. 1

Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo

Testo: in vigore dal 28/05/2005

1. L'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e' elevato a euro 14,62.

2. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

Decreto del 24/05/2005

196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole "lire 2.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,81";

b) all'art. 14:

1) le parole "euro 1,29" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,81";

2) le parole "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2,58";

3) le parole "lire 7.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,65";

4) le parole "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6,80";

c) all'art. 28 le parole "lire 600" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,52".

art. 2

Aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative

Testo: in vigore dal 28/05/2005

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Ammontare delle tasse in lire", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "Ammontare delle tasse in euro";

b) all'art. 1, lettera a), la parola "60.000" e' sostituita dalla seguente: "40,29";

c) all'art. 1, lettera b), la parola "4.000" e' sostituita dalla seguente: "2,58".

art. 3


Decorrenza

Testo: in vigore dal 28/05/2005

1. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 giugno 2005 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

Il Ministro: Siniscalco



Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 05/05/2005

Titolo del provvedimento:

Approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/05/2005)

art. 1

Approvazione caratteristiche e modalita' d'uso contrassegno sostitutivo marche da bollo

Testo: in vigore dal 23/05/2005

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno.

1.1 Il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve avere le caratteristiche ed essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento;

2. Approvazione delle caratteristiche tecniche del sistema informatico.

2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate sono indicate nell'allegato B al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Motivazioni

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, comma 1, numero 3-bis, introdotto dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, l'imposta di bollo puo' essere assolta mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

Ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche la tassa di concessione governativa, ove ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, deve essere assolta con le stesse modalita' dell'art. 3 sopra citato.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal citato decreto-legge n. 168 del 2004, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

Con il presente provvedimento, pertanto, si da' attuazione alle sopra citate disposizioni normative, mediante approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno rilasciato

dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilita' da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilita' informatica, nonche' dei requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il controllo sull'operato dei rivenditori.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) disposizioni in materia di tributi da assolversi con contrassegni rilasciati con modalita' telematiche, sostitutivi delle marche da bollo;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, 4 e 39, cosi' come modificati dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

art. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IDONEO A
CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA GLI INTERMEDIARI E L'AGENZIA
DELLE ENTRATE

Testo: in vigore dal 23/05/2005

Il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante apposite emittitrici dislocate presso i rivenditori autorizzati, nonche' la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle autorizzazioni preventive alla rivendita e alle riscossioni effettuate, mediante un flusso telematico.

Il sistema complessivo deve essere quindi costituito dalle emittitrici periferiche in grado di erogare in modalita' autonoma ed esclusiva i contrassegni, e da un Centro servizi del Gestore del sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio, a cui le emittitrici si collegano periodicamente.

Gestione accesso alla emettitrice

Allo scopo di identificare il punto vendita e l'operatore in modo univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato, l'accesso alla emettitrice deve essere consentito esclusivamente mediante l'inserimento di una carta a microchip (ID Card) nell'apposito lettore da parte dell'operatore e dalla digitazione del PIN corrispondente alla carta utilizzata.

L'accesso alle funzionalita' della emettitrice deve essere consentito, per la normale operativita', solo con carte a microchip associate preventivamente alla emettitrice. L'emettitrice deve ripudiare carte non ad essa associate.

Gestione del credito

L'emettitrice deve gestire differenti crediti (nel proseguo denominati "borsellini") ciascuno associato alle diverse tipologie di contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.

L'emettitrice deve prevedere un'apposita transazione di "ricarica", mediante collegamento con il Centro servizi.

La transazione con la quale viene ricaricato il "borsellino" costituisce una autorizzazione preventiva all'emissione di contrassegni per un valore corrispondente. Il sistema informatico deve rendicontare giornalmente all'Agenzia delle entrate tutte le

transazioni di ricarica avvenute, mediante un flusso telematico la cui struttura deve essere concordata preventivamente con l'Agenzia stessa.

Le transazioni di ricarica sono autorizzate nei limiti di un plafond mensile stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al Gestore del sistema informatico per il tramite di un flusso telematico.

Un "contrassegno" deve poter essere emesso solo se l'importo facciale dello stesso, al netto dell'aggio, trova capienza nel borsellino corrispondente alla sua tipologia. In caso, contrario l'emissione del contrassegno deve essere inibita.

Ad ogni emissione di "contrassegno" il credito del "borsellino" corrispondente deve essere scalato del valore facciale del contrassegno emesso, al netto dell'aggio.

Gestione listini

L'emittitrice deve essere predisposta per l'erogazione di contrassegni di valore facciale predefinito, in base ad un listino stabilito dall'Agenzia delle entrate e configurato dal Centro servizi; deve essere prevista anche la stampa di contrassegni di importo libero.

Gestione dei rulli di etichette

L'emittitrice deve essere predisposta per la stampa su etichette autoadesive disposte su modulo continuo. Il tipo di stampa deve essere termico. Ogni rullo, prima del suo impiego, deve essere autorizzato e registrato dal Centro servizi mediante apposita transazione on-line.

Il Centro servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in modo univoco, alla emittitrice del punto vendita solo se non sia stato preventivamente segnalato come non utilizzabile e non sia stato già registrato e autorizzato da un differente punto vendita. Solo i rulli autorizzati e registrati possono essere utilizzati per l'emissione dei bolli. Un rullo autorizzato e registrato per un punto vendita non può essere utilizzato né autorizzato su emittitrici di differenti punti vendita.

Gestione dettagli di emissione

Ciascuna emissione e l'eventuale annullamento devono essere registrati su memoria flash protetta e duplicata in modo da poter essere inviata al Centro servizi per il loro trattamento in termini di censimento e statistiche, secondo modalità e tempi modulabili e programmabili in funzione anche del profilo del punto vendita.

I dati minimi registrati per ogni vendita sono:

- causale (emissione, annullamento)
- codice punto vendita
- codice operatore
- importo (valore facciale)
- identificativo del contrassegno
- sigillo elettronico
- tipo di contrassegno
- data e ora operazione
- identificativo emittitrice.

La dimensione della memoria che contiene i dettagli di vendita deve essere tale da contenere un numero di operazioni pari almeno alla metà delle etichette presenti in un rotolo e comunque non inferiore al numero di contrassegni emessi in una giornata.

I dati relativi alle operazioni di rivendita sono rendicontati dal Gestore del sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con cadenza almeno settimanale. La rendicontazione avviene mediante un flusso telematico.

Annullamento dei contrassegni emessi

L'annullamento deve essere permesso esclusivamente per valori emessi durante la giornata e appartenenti al rullo montato sulla emittitrice.

L'emittitrice deve verificare che il contrassegno sia stato emesso regolarmente nella stessa giornata, che non sia stato in precedenza già annullato e che appartenga al rullo attualmente in macchina. In caso di verifica positiva esegue l'operazione di

annullamento registrando i dati nella memoria.

L'operazione di annullamento comporta il reintegro del credito, già scalato al momento dell'emissione del contrassegno annullato.

Il rivenditore è obbligato a conservare i contrassegni annullati per almeno cinque anni.

Specifiche di sicurezza

Il sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi di cifratura a chiave asimmetrica di tipo RSA. Ogni emittitrice deve disporre di una coppia di numeri di matricola, uno pubblico ed uno privato, e di una coppia di chiavi, certificate dall'emittente delle chiavi mediante firma elettronica e memorizzate in un modulo SAM. Il mutuo riconoscimento Emittitrice-Centro Servizi deve essere realizzato mediante procedura di autenticazione di tipo "Challenge Response". L'autenticità, l'integrità e la non ripudiabilità devono essere garantite attraverso i meccanismi di firma, e la riservatezza è garantita dai meccanismi di cifratura.

Il controllo dell'attività della emittitrice e degli operatori deve essere assicurato mediante la memorizzazione degli eventi rilevanti (richiesta credito, emissione bollo, annullamento) nella memoria protetta e il relativo invio al Centro Servizi. L'identificazione dell'operatore e del punto vendita deve essere garantita da ID Card di tipo ISO 7816. L'inserimento della ID Card nella emittitrice deve essere necessario per l'accesso alle funzionalità di quest'ultima.

In caso di black-out i dati salvati nella memoria protetta devono essere alimentati da una batteria tampone, che ne garantisce l'integrità e la conservazione per almeno un anno. I dati salienti (totalizzatori, log, ecc) devono essere in ogni caso copiati su modulo SAM e devono essere reperibili anche in caso di guasto irreparabile della memoria protetta.

I contrassegni devono essere emessi su etichette numerate appartenenti a rulli associati univocamente al punto vendita.

L'emittitrice deve controllare che sia rispettata la corretta sequenza numerica delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne deve registrare le discontinuità.

Su ogni contrassegno emesso, i dati essenziali che lo contraddistinguono (Valore facciale, tipo, data e ora di emissione, codice punto vendita ecc) devono essere elementi costitutivi del sigillo di garanzia (MAC) che, insieme alle modalità di invio successivo dei dati di dettaglio al Centro servizi, garantisce la verificabilità, l'integrità, la non ripudiabilità e l'autenticità dei dati riportati sul contrassegno stesso.

L'insieme di tutti i contrassegni emessi ed eventualmente annullati dalla emittitrice e non ancora inviati al Centro servizi deve essere memorizzato nella memoria protetta. Una copia deve essere sempre mantenuta nel modulo SAM. Insieme alle informazioni già citate deve essere inoltre conservata la chiave DES per la generazione (e quindi la verifica) del MAC del sigillo impresso su ogni contrassegno.

L'emittitrice deve avere un dispositivo elettronico per la gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un minuto per anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli anni bisestili.

Il corretto funzionamento dell'orologio-calendario deve essere garantito da batteria tampone e da un sistema di allarme che segnala il malfunzionamento del sistema orologio-calendario e che determina il blocco dell'operatività della emittitrice.

Flussi di rendicontazione

Il Centro servizi deve generare ed inviare all'Agenzia delle entrate i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:

Rendicontazione delle autorizzazioni preventive.

Le autorizzazioni preventive all'emissione di contrassegni (ricariche dei borsellini) devono essere rendicontate con un flusso, di norma giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni

caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;

2. dati delle ricariche effettuate al lordo dell'aggio da trattenere;

3. dati delle ricariche effettuate al netto dell'aggio da trattenere.

In ogni caso le rendicontazioni delle ricariche devono consentire all'Agenzia delle Entrate la disponibilita', entro ogni mercoledi', dei dati relativi alle ricariche effettuate nella settimana contabile precedente. Qualora tale termine fosse festivo esso sara' prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Si intende per settimana contabile il periodo che va da ogni martedi' al mercoledi' successivo.

Rendicontazione dei contrassegni emessi

Le rendicontazioni dei contrassegni emessi devono avvenire tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno settimanale. Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:

1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;

2. estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei dati identificativi degli stessi;

3. estremi di tutti i contrassegni annullati, con indicazione dei dati identificativi degli stessi.

Allegato 1

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'USO DEL CONTRASSEGNO RILASCIATO AI
SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, NUMERO 3-BIS DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 642.

Testo: in vigore dal 23/05/2005

Il contrassegno deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le etichette contengono l'intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a barre che ne garantisce la tracciabilita'.

Le etichette hanno, in particolare, le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: 55 X 40 mm.

Colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze; arancio, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa positiva/negativa, con le diciture "Ministero dell'economia e finanze agenzia entrate" e fascia laterale sinistra in prossimita' della banda olografica; Verde, per fondino numismatico in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra dell'etichetta con stemma della Repubblica Italiana; bifluorescente, per logo dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; nero, per codice a barre.

striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di stemmi della Repubblica italiana addizionati in direzione verticale, con elementi di microscrittura.

All'atto dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa sulle etichette, nel rispetto degli standard tecnici definiti, i seguenti dati:

1. denominazione e valore facciale del contrassegno;
2. dati identificativi del rivenditore;
3. codice di sicurezza
4. data e ora dell'emissione.

Le modalita' d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche da bollo che sostituisce.

Il supporto autoadesivo contiene dei punti di strappo che impediscono che il contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza lacerarsi.



Testo Unico del 26/04/1986 n. 131

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1986)

art. 1

Oggetto dell'imposta.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

art. 2

Atti soggetti a registrazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
- gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
 - i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
 - le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;
 - gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

art. 3

Contratti verbali.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
- di locazione o affitto beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
 - di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22.

art. 4

Operazioni di società ed enti esteri.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Sono soggetti a registrazione:
- l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
 - l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;
 - il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede dell'amministrazione o

della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea;

d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;

e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunità economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato da soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea;

h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunità economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d)

art. 5

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.

Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies), dello stesso decreto.

art. 6

Caso d'uso.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

art. 7

Atti non soggetti a registrazione.

Testo: in vigore dal 01/01/1999

1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si

applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

art. 8

Registrazione volontaria.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

art. 9

Ufficio competente.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10.

2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

art. 10

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;

d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.

art. 11

Richiesta di registrazione degli atti scritti.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.

4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui

siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.

5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale e asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

art. 12

Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'art. 17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente.

3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita' di atto.

art. 13

Obblighi dei cancellieri.

Testo: in vigore dal 01/01/1999

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4 bis dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

art. 14

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad

approvazione od omologazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.
2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

art. 15

Registrazione d'ufficio.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
 - a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvenivano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili.
 - b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi.
 - c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti.
 - d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
 - e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 1 è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

art. 16

Esecuzione della registrazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.
2. L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.
3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione

con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili: modalita' relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite col decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.

5. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.

6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.

7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati

art. 17

Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di cui al comma 1.

3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

art. 18

Effetti della registrazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.

2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.

3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art 17 in luogo del rilascio della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.

art. 19

Denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Testo: in vigore dal 01/01/2000

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
3. (Abrogato)

art. 20

Interpretazione degli atti.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

art. 21

Atti che contengono piu' disposizioni.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

art. 22

Enunciazione di atti non registrati.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

- Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.
 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

art. 23

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita' e comunioni indivise.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne' per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita' indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per i beni al cui servizio od ornamento sono destinate.
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

art. 24

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

art. 25

Atti a titolo oneroso e gratuito.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

art. 26

Presunzione di liberalita'.

(N.D.R.: "Per l'arco temporale di applicazione delle modifiche introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000 vedi il comma 15 dello stesso art.69").

Testo: in vigore dal 10/12/2000

1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della

registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo' essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.

3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.

art. 27

Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.

Testo: in vigore dal 01/01/2000

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.

3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore.

4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.

5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

6. (Abrogato)

art. 28

Risoluzione del contratto.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto. Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.

2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

art. 29

Transazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprieta' o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento

l'imposta e' dovuta in misura fissa.

art. 30

Ratifica, convalida o conferma.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.

art. 31

Cessione del contratto.

Testo: in vigore dal 01/01/1998

1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

art. 32

Dichiarazione di nomina.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

art. 33

Mandato irrevocabile e atto di surrogazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

art. 34

Divisioni.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La divisione, con la quale ad un dividendo sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e'

considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.

2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.

3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei conviventi determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

art. 35

Contratti a prezzo indeterminato.

Testo: in vigore dal 01/01/1998

1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.

2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.

3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.

art. 36

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.

2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 46.

3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo.

4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per l'ulteriore durata.

art. 37

Atti dell'autorita' giudiziaria.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi,

i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato.

2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

art. 38

Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

art. 39

Atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

art. 40

Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 (quinquies) dello stesso decreto.

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

art. 41

Liquidazione dell'imposta.

Testo: in vigore dal 14/11/2000

1. L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.

art. 42

Imposta principale, suppletiva e complementare.

Testo: in vigore dal 22/02/2000

1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati

in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.

2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assoluta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

art. 43

Base imponibile.

Testo: in vigore dal 01/01/2000

1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita:
- a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
 - b) per le permuta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta;
 - c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;
 - d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
 - e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
 - f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
 - g) (lettera abrogata)
 - h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
 - i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.

art. 44

Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta.
2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura

espropriativa la base imponibile e' costituita dal prezzo.

art. 45

Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

art. 46

Rendite e pensioni.

(N.D.R.: "Per la fissazione del multiplo indicato nel comma 2, lett.a) e b), v. art.1 D.M. 11 gennaio 1999, in G.U. 13 gennaio 1999, n.9, e art.1 D.M. 28 dicembre 2000, in G.U. 29 dicembre 2000, n.302").

Testo: in vigore dal 01/01/1997

1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

a) dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale d'interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c), con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.

art. 47

Enfiteusi.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.

3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.

art. 48

Valore della nuda proprieta' dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione e' determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.

art. 49

Crediti.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

art. 50

(Atti ed operazioni concernenti societa', enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole.)

Testo: in vigore dal 01/01/2000

1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

art. 51

Valore dei beni e dei diritti.

Testo: in vigore dal 01/01/1998 con effetto dal 01/01/1999

1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile,

tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

art. 52

Rettifica del valore degli immobili e delle aziende. (NDR: ai sensi dell' art. 2, comma 18, L. 24 dicembre 2003 n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecari e catastali i moltiplicativi previsti dal quinto comma sono rivalutati nella misura del 10%)

Testo: in vigore dal 20/03/2001

1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base a quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.

2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e i ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

art. 52 - bis

Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione.

Testo: in vigore dal 01/01/2005

1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima.

art. 53

Atti sprovvisti di indicazioni necessarie.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'art. 74.

art. 54

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

art. 55

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

art. 56

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

3. (abrogato)

4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

art. 57

Soggetti obbligati al pagamento.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di

rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.

art. 58

Surrogazione all'amministrazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.

art. 59

Registrazione a debito.

Testo: in vigore dal 01/07/2002

1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

art. 60

Modalita' per la registrazione a debito.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

art. 61

Recupero delle imposte prenotate a debito.

Testo: in vigore dal 01/07/2002

1. (Comma abrogato)

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

art. 62

Nullita' dei patti contrari alla legge.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

art. 63

Comunicazione di atti e notizie.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.

art. 64

Attestazione degli estremi di registrazione degli atti.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

art. 65

Divieti relativi agli atti non registrati.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 66.

3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.

4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di societa' nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'.

5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.

6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e' emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura presso la quale e' stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai quali e' stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'ufficio del registro, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

art. 66

Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati. (N.D.R.: Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 522 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, nella parte in cui non prevede che la disposizione del primo comma non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.)

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
 - a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
 - b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
 - c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
 - d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;
 - e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.
3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.

art. 67

Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.

Testo: in vigore dal 02/01/1992

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
- 4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.

art. 68

Controllo del repertorio.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun

quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

3. L'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

art. 69

Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.

art. 70

Tardività del pagamento.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

art. 71

Insufficiente dichiarazione di valore.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

art. 72

Occultazione di corrispettivo.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.

art. 73

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.

3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

art. 74

Altre infrazioni.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

art. 75

Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.

2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.

art. 76

Decadenza dell'azione della finanza.

Testo: in vigore dal 14/11/2000

1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.

1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi

dell'art. 6.

art. 77

Decadenza dell'azione del contribuente.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero deve essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

art. 78

Prescrizione del diritto all'imposta.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

art. 79

Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L'ufficio, previo accertamento della conformita' dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'art. 55. Per gli stessi atti e scritture i termini per l'accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.

3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art. 12 del presente testo unico.

4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1 gennaio 1973.

art. 80

Altre disposizioni.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolti di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.

2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

3. Rimangono ferme in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

art. 81

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.

Allegato

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento.

(N.D.R.: Vedasi anche l'art.2 D.M. 18 dicembre 2003.)

Testo: in vigore dal 01/01/2004

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20.....	38
da 21 a 30....	36
da 31 a 40....	34
da 41 a 45....	32

da 46 a 50....	30
da 51 a 53....	28
da 54 a 56....	26
da 57 a 60....	24
da 61 a 63....	22
da 64 a 66....	20
da 67 a 69....	18
da 70 a 72....	16
da 73 a 75....	14
da 76 a 78....	12
da 79 a 82....	10
da 83 a 86....	8
da 87 a 92....	6
da 93 a 99....	4

Tabella art. 1

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Tabella art. 2

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

Tabella art. 3

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti producibili in procedimenti non contenziosi.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico.
b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

Nota:

Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.

Tabella art. 4

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti di ultima volonta'.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Atti di ultima volonta'

Tabella art. 5

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti in materia impositiva.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o

all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Tabella art. 6

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Tabella art. 7

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Materia assicurativa e finanziaria.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Tabella art. 8

Atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. Azioni, obbligazioni e titoli vari.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

Tabella art. 9

Atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. Atti societari.

Testo: in vigore dal 30/08/1993

1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso, scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.

Tabella art. 10

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n.

392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

Tabella art. 11

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

Tabella art. 11 - bis

Atti di natura traslativa o dichiarativa

Testo: in vigore dal 01/01/1998 con effetto dal 01/01/1999

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Tabella art. 11 - ter

Verbali di gara o d'incontro - dichiarazioni di nomina

Testo: in vigore dal 18/05/1999

1. Verbali di gara o d'incanto, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

Tabella art. 11 - quater

Movimenti o partiti politici.

(N.D.R.: Il presente articolo, aggiunto come 11-ter dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157, e' da ritenersi 11-quater in quanto l'art. 11-ter era stato gia' aggiunto dall'art. 19, L. 13 maggio 1999, n. 133).

Testo: in vigore dal 05/06/1999

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Tariffa parte 1 art. 1

Atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo:.....	8%
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze:.....	7%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.....	15%
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione	3%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)	3%
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi	

dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni	1%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita' montane	euro 168,00
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi	euro 168,00
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):.....	euro 168,00
Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies.....	euro 168,00

Note:

I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal benefico nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.

II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente:

a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministratore per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro

delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente

articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.

Tariffa parte 1 art. 2

Atti soggetti a registrazione a termine fisso. Atti traslativi e di conferimento.

(NOTA REDAZIONALE: "Vedi anche il comma 2 dell'art. 10 della legge 488/99")

Testo: in vigore dal 01/02/2005

- | | |
|--|-------------|
| 1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 | 3% |
| Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita' montane | euro 168,00 |
| 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo articolo 7 | euro 168,00 |

Tariffa parte 1 art. 3

Atti soggetti a registrazione a termine fisso. Atti di natura dichiarativa.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

- | | |
|---|----|
| 1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 | 1% |
|---|----|

Tariffa parte 1 art. 4

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:

- a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
 - 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2)
 - 2) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita'
- le stesse aliquote di cui all'art. 1

- commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche
- 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa euro 168,00
 - 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto..... le stesse imposte di cui al successivo art.
 - 5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 168,00
 - 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 168,00
 - b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa' euro 168,00
 - c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 168,00
 - d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
 - 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in danaro euro 168,00
 - 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui all' lett. a)
 - e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa euro 168,00
 - f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico euro 168,00
 - g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00

Note:

- I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto s' intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento, la loro costituzione.
- II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
- III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
- IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 168,00 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
- V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

Tariffa parte 1 art. 5

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali.

(N.D.R.: Ai sensi dell'art.1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n.311, i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.)

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

1. Locazioni e affitti di beni immobili:
 - a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0,50%
 - b) in ogni altro caso 2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2%
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50%
4. Contratti di comodato di beni immobili euro 168,00

NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00.

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

Tariffa parte 1 art. 6

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di cessione di crediti.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge 0,50%

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Tariffa parte 1 art. 7

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di natura traslativa di diritti su veicoli.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
 - a) (soppresso)
 - b) (soppresso)
 - c) (soppresso)
 - d) (soppresso)
 - e) (soppresso)
 - f) unita' da diporto:
 - 1) natanti:
 - a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro 71,00
 - b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro 142,00
 - 2) imbarcazioni:
 - a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro 404,00
 - b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro 607,00
 - c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ... euro 809,00
 - d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 1.011,00
 - 3) navi euro 5.055,00

Tariffa parte 1 art. 8

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari. Ndr: Con sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett b), della Tariffa parte prima, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 del Cod.Civ. nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli. Il disposto della lettera f) del comma 1 non risulta più applicabile in seguito alla Corte cost. 10 maggio 1999, n.154. Vedasi la cir. 16 marzo 2000 n. 49/E.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

- a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti..... le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti
- b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura..... 3%
- c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale..... 1%
- d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 168,00
- e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 168,00
- f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni euro 168,00
- g) di omologazione euro 168,00
- 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa.

Tariffa parte 1 art. 9

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 3%

Tariffa parte 1 art. 10

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Contratti preliminari

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Contratti preliminari di ogni specie euro 168,00

Nota:

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata e' imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Tariffa parte 1 art. 11

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali e' prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa euro 168,00

Tariffa parte 1 art. 11 - bis

Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le ONLUS

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: euro 168,00.

Tariffa parte 1 art. 11 - ter

Istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private..... euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 1

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Atti formati mediante corrispondenza e soggetti ad IVA.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti indicati:

a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile e' richiesta a pena di nullita' la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse .. le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte

b) nell'art. 5, comma 2, del testo unico quando prima
riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi
soggette all'imposta sul valore aggiunto euro 168,00

NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

Tariffa parte 2 art. 2

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Scritture private non autenticate e lodi arbitrali.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 168,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella euro 168,00

2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima

Tariffa parte 2 art. 2 - bis

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Locazioni o affitti di immobili.

Testo: in vigore dal 01/01/1998

Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Tariffa parte 2 art. 3

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Scritture ad oggetto comodato.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 4

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Conti e rendiconti in genere.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 5

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Quietanze.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate 0.50%

Tariffa parte 2 art. 6

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Procure e simili

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 7

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Espropriazioni

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilita' diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 8

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Mandati ed ordini di pagamento.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 9

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Libretti di conto corrente e di risparmio.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 10

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Contratti di lavoro

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto euro 168,00

Tariffa parte 2 art. 11

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Atti formati all'estero.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del testo unico:
 - a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico euro 168,00
 - b) in ogni altro caso le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato

